



Acea Ato5 S.p.A.
Bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2023

CARICHE SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Roberto Cocozza
Giuseppina Marotta*
Valerio Catenacci
Claudio Mancini
Alberto De Luca

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Sindacale

Alessandro Bonura
Marina Scandurra
Alessandro D'Ambrosio
Domenico Antonio Italiano
Antonia Coppola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

* nominato/a nella seduta dell'Assemblea Ordinaria del 12 giugno 2023

Sommario

POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.....	4
CONTINUITA' AZIENDALE	4
FORMA E STRUTTURA	10
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI.....	11
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente alla fine dell'esercizio	19
SCHEMI DI BILANCIO	20
RENDICONTO FINANZIARIO	23
NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	24
NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO.....	32
NOTE AL CONTO ECONOMICO.....	40
Rapporti con imprese controllanti e consociate.....	47
Azioni Proprie	50
Informazioni erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 125, legge 124/2017	50
Quadro normativo di settore e regime tariffario	50
Principali rischi ed incertezze	65
Aggiornamento delle principali vertenze.....	65
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio	96
ALLEGATI	100

NOTA INTEGRATIVA

POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l'esercizio precedente nell'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.

Con il D.Lgs. 139/2015 è stato introdotto il principio generale di rilevanza della sostanza sulla forma, l'art. 2423 bis del Codice civile al nuovo comma 1-bis) recita: "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenuto conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

Contemporaneamente è stata eliminata dal 1° comma dell'art. 2423 la frase "la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica e degli elementi dell'attivo e del passivo."

La norma in esame costituisce una disposizione di carattere generale, che, per sua intrinseca natura e finalità, non reca una descrizione di dettaglio e pertanto non risulta essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui è rivolta; in tal senso ai fini del risvolto pratico del principio stesso, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali (OIC).

Infine, il nuovo comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile recita che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta".

CONTINUITA' AZIENDALE

Il presente Bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività avendo la direzione effettuato una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

Nonostante il processo di efficientamento dei costi di esercizio e l'adozione di tutte le misure idonee a mantenere l'equilibrio finanziario necessario per confermare il presupposto della continuità aziendale, la Società rappresenta che anche per l'anno 2023 si protraggono le condizioni d'incertezza già individuate nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

In particolare, non essendo il disequilibrio finanziario della gestione del SII nel territorio servito riconducibile a fatti aziendali, bensì alla prolungata inadeguatezza della tariffa del SII applicata ai clienti rispetto alla copertura dei costi efficaci ed efficienti di gestione riconosciuti alla società dai soggetti istituzionalmente competenti (EGA e ARERA) sulla base del metodo tariffario pro tempore vigente, con il corrispondere (e inevitabile) accumularsi di conguagli tariffari, gli Amministratori hanno definito tempestivamente le proprie risposte allo scenario di crisi finanziaria, rivedendo le strategie e gli obiettivi del piano economico-finanziario precedente, elaborando in continuità con l'anno precedente un budget 2024 e predisponendo un Piano 2024-2033 (approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2024), con l'obiettivo di salvaguardare la liquidità della Società e la solidità del proprio bilancio.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società evidenzia un percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto all'esercizio precedente, pur nell'inerzia dei soggetti istituzionalmente competenti rispetto alle esigenze della gestione del servizio.

Infatti, si ricorda che con Delibera 580/2019/R/Idr del 27 dicembre 2019, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il terzo periodo regolatorio "MTI-3" definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-3, la Società ha fornito all'Ente d'Ambito i dati, le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2020-2023. Nonostante l'invio della documentazione, l'Ente d'Ambito non ha provveduto a predisporre la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 entro i termini previsti dalla vigente regolazione (31 luglio 2020). Pertanto, vista l'inerzia dell'Ente d'Ambito, in data 15 dicembre 2020, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all'AATO5 e all'ARERA, l'istanza tariffaria ai sensi dell'art. 5 comma 5.5 della Deliberazione 580/2019.

In data 10 marzo 2021, la Conferenza dei Sindaci dell'AATO5 con delibera n. 1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023 senza recepire le istanze di riconoscimento dei costi presentate dal Gestore, redatte anche tenendo conto di quanto già rappresentato nelle annualità precedenti e continuamente rimandato dall'EGA a periodi regolatori successivi. Tale predisposizione si pone quindi in contrasto con l'istanza di aggiornamento tariffario, predisposta dal gestore ai sensi dell'art. 5 comma 5.5 della deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr, recante lo schema regolatorio per il terzo periodo 2020-2023 ed evidenzia nel quadriennio 2020-2023 significative differenze in riferimento ai costi operativi e al moltiplicatore tariffario.

Con riferimento ai costi operativi si evidenzia che il mancato riconoscimento da parte dell'AATO5 dei costi operativi sostenuti dal Gestore, documentati nelle istanze presentate nel corso dei lavori preparatori alla predisposizione tariffaria e definitivamente formalizzati dal Gestore nell'istanza di aggiornamento tariffario trasmessa in data 15 dicembre 2020, non è stato adeguatamente motivato e tecnicamente rappresentato nella Relazione Tecnica prodotta dall'AATO5 che accompagna la propria proposta tariffaria. Pertanto, a oggi non sono note al Gestore le cause di esclusione di tali costi dal riconoscimento tariffario approvato dall'AATO5 il 10 marzo 2021.

Successivamente, l'Ente d'Ambito (di seguito anche "EGA") con delibera n. 1/2023 l'11/01/2023 ha approvato l'aggiornamento tariffario 2022-2023 che, in continuità con i precedenti piani tariffari:

- non prevede tempistiche certe per la fatturazione dei conguagli tariffari pregressi per circa €50 mln (dei complessivi € 110 mln iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2023);

- prevede un cronoprogramma di fatturazione dei conguagli relativi agli anni 2012 – 2015 pari a circa 53€mln a partire dal 2023 fino a tutto il 2030;
- non riconosce costi operativi:
 - per le annualità 2020-2021 pari a € 3,3mln, comportando quindi una perdita finanziaria sul 2021 di corrispondente importo;
 - per le annualità 2022-2023 pari ad € 13,3 mln;
- non ammette costi per morosità nell'annualità 2022-2023 per €7,5 mln;

non assicurando pertanto una variazione tariffaria compatibile con il livello di investimenti e di costi operativi già sostenuti e che la società dovrà sostenere in arco piano, poiché non considera il deficit finanziario generatosi a carico del gestore nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

A ciò va aggiunto che, nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria il Gestore, in data 14 febbraio 2022 con nota prot. 47536/2022, ha presentato all'EGATO5 la richiesta di valorizzazione della componente aggiuntiva di natura previsionale (Op EE exp,a) da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (COEE a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione ARERA 639/2021/R/idr, al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica, purtroppo, causa mancata approvazione dell'aggiornamento tariffario entro i tempi previsti dalla regolazione l'anticipazione finanziaria legata a tale componente, non è stata riconosciuta dalla CSEA.

Tale situazione di rinvio della copertura finanziaria risulta aggravata, inoltre, dal protrarsi del procedimento di approvazione da parte dell'ARERA:

- delle proposte tariffarie 2016-2019 e 2020-2023,
- degli aggiornamenti biennali 2018- 2019 e 2022-2023,

con la conseguenza che, sebbene l'EGA abbia approvato il VRG per gli anni 2016-2019 e 2020-2023 a copertura dei costi ammissibili, seppur in misura ridotta per gli anni 2020-2023, espone il Gestore all'indeterminatezza delle tempistiche di fatturazione dei conguagli pregressi necessari per il mantenimento dell'equilibrio finanziario, sia di breve che di medio-lungo periodo.

Di fronte ai vincoli del metodo tariffario dell'ARERA, soprattutto relativamente al meccanismo di sfasamento biennale del riconoscimento in tariffa dei costi ammissibili, l'EGA non ha assicurato al Gestore, nella attuale configurazione tariffaria 2020-2023 (Deliberazioni n. 1/2021) e aggiornamento biennale 2022-2023 (Deliberazioni n. 1/2023), le risorse necessarie a far fronte agli impegni finanziari riferiti, in modo particolare, al piano di rientro del debito e agli oneri della gestione del Servizio Idrico derivanti dalle trascorse inadempienze dell'EGA in riferimento alle approvazioni tariffarie.

Complessivamente, i sopra descritti fattori, hanno determinato lo squilibrio finanziario della gestione del SII dell'ATO 5, inducendo la Società a presentare, a dicembre 2021, Istanza di Riequilibrio Economico-Finanziario ex Artt. 9 e 10 della Convenzione Tipo approvata dall' ARERA con Deliberazione 656/2015/R/idr.

La Segreteria Tecnica Operativa dell'EGA aveva comunicato che le valutazioni circa l'accoglimento o meno dell'Istanza di riequilibrio presentata dal Gestore sarebbero state condotte nel corso della chiusura del processo di revisione tariffaria per

gli anni 2022/2023 concluse con delibera n.1 dell'11 gennaio 2023 e nella quale tale richiesta non è stata presa in considerazione, nonostante fosse stata espressamente richiamata dalla Società nella richiesta di diffida inviata ad ARERA il 22 novembre 2022 prot. 0314665/22, determinando un ulteriore elemento di incertezza sui conti della Società.

Ciò nonostante, il Gestore ha presentato nel mese di giugno 2023 una nuova Istanza di riequilibrio in cui ha proposto, in linea con le disposizioni di cui all'art 10 deliberazione 656/2015/R/ldr le seguenti richieste:

- i. trattamento dei costi di morosità coerenti con le istanze presentate dal Gestore comunque coerenti con l'Unpaid Ratio effettivo a 24 mesi;
- ii. allocazione temporale dei conguagli che possano favorire in tempi brevi al rientro dell'esposizione finanziaria pregressa accumulata dal Gestore;
- iii. richiesta di accesso alle misure di perequazione per il differenziale tra quanto recuperato dalla misura precedentemente illustrate e il fabbisogno finanziario necessario per l'equilibrio finanziario e coerentemente con le capacità di rimborso del Gestore.

Anche tale ultima istanza, in virtù di quanto previsto dall'art. 11 della deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR, è decaduta in seguito alla mancata accoglienza entro il termine dei 60 giorni.

Si evidenzia poi come, con la Delibera n. 639/2023/R/ldr del 28 dicembre 2023, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa.

La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, e una eventuale revisione infra-periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

A seguito della pubblicazione della suddetta delibera, con nota prot. 5718, del 11 gennaio 2024, la Società ha comunicato all'EGA, la propria disponibilità per istituire un tavolo di lavoro finalizzato alla proposta di aggiornamento tariffario 2024-2029. Con nota n. 289 del 1° febbraio 2024, l'EGA vista la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 e a seguito del seminario ARERA tenutosi il 30 gennaio 2024, comunicava alla Società l'intenzione di fissare un calendario di incontri settimanali volti a favorire un processo di condivisione dei dati e delle informazioni utili all'aggiornamento tariffario da approvare entro il 30 aprile 2024.

Il primo incontro veniva convocato il 6 febbraio 2024 e successivamente il 20 febbraio, ad oggi si è in attesa di nuova convocazione.

Stante quanto sopra descritto, nel corso dell'esercizio 2023 e nei primi mesi del 2024, è proseguita l'adozione da parte degli Amministratori di tutte le misure idonee a migliorare la posizione finanziaria della Società necessaria per confermare il presupposto della continuità aziendale.

Gli obiettivi di tali azioni hanno riguardato:

- l'avvio dei tavoli di lavoro con l'Ente d'Ambito per la definizione del nuovo PEF e l'approvazione delle tariffe con il nuovo metodo MTI-4 nei termini proposti dal Gestore (in particolare per quanto riguarda la fatturazione dei

conguagli tariffari entro il 2030, pur nei limiti del theta massimo ammesso, e il riconoscimento dei costi di morosità nella misura del 10% dal 2026 in poi);

- la sottoscrizione di piani di rientro per debiti pregressi sia con fornitori terzi che infragruppo;
- la proposta formale di piano di rientro all'Ente d'Ambito con riferimento ai debiti non inclusi nel Tavolo di Conciliazione del 2019, ad oggi non ancora formalmente accettata;
- l'attuazione di una serie di azioni coordinate e mirate a ridurre i tempi d'incasso delle fatture utenza e, conseguentemente, al miglioramento delle percentuali d'incasso;
- l'efficientamento dei costi operativi non passanti in conseguenza del minor flusso di ricavi derivante dal Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente d'Ambito;
- la richiesta proposta all'Ente d'Ambito di ricostituzione del tavolo tecnico finalizzato all'aggiornamento delle partite oggetto del Tavolo di Conciliazione del 2019 e delle partite creditorie;
- la richiesta e aggiudicazione di contributi (circa euro 12 mln) per far fronte agli investimenti previsti nel biennio 2024-2025;
- richiesta di rinuncia di Acea, agli interessi e alla quota capitale maturati e scaduti al 31.12.2023 in riferimento al finanziamento soci fruttifero per un ammontare complessivo di euro 14,55 mln (di cui euro 10 mln quota capitale ed euro 4,55 mln quota interessi). Tale richiesta è conforme a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACEA del 16.06.2022;
- richiesta di supporto finanziario da Acea S.p.A. attraverso la richiesta di dilazione di pagamento avente ad oggetto il debito commerciale maturato al 31 dicembre 2023 pari a euro 7,8 mln in numero 112 rate a decorrere dal mese di marzo 2024 e con scadenza 30 giugno 2033 (azione non prevista nel piano 2024-2028);
- richiesta ad Acea spa due finanziamenti soci onerosi da utilizzarsi esclusivamente a copertura dei propri fabbisogni finanziari per gli anni 2024, 2025 e 2026 derivanti dalla realizzazione degli investimenti PNRR (azione non prevista nel piano 2024-2028).

Relativamente al primo punto, con specifico riferimento alla fatturazione dei conguagli tariffari, si segnala che con l'approvazione del nuovo metodo tariffario MTI-4, il regolatore ha fornito un'indicazione puntuale alla possibilità di recupero dei conguagli, limitando quindi il margine di discrezionalità degli Enti di Governo d'Ambito nella dilazione dei riconoscimenti tariffari. Nello specifico, l'articolo 28.2 dell'allegato A della delibera ARERA 639/2023 (MTI-4) stabilisce che gli EGA provvedano a inserire nel nuovo PEF tutti i conguagli deliberati prevedendone la fatturazione entro il 31/12/2029, salvo la possibilità, in accordo con il gestore e per esigenze di sostenibilità sociale della tariffa, di presentare motivata istanza ad ARERA per il superamento di tale termine prescrivendo comunque il rispetto dell'equilibrio economico-finanziari.

Gli Amministratori, inoltre, hanno dato incarico al Prof. Alberto dello Strologo di aggiornare il parere riguardante l'analisi dello stato finanziario e la valutazione della fattibilità e della ragionevole efficacia delle azioni che verranno adottate dalla Società, nel breve e medio periodo, nell'ambito del quadro normativo di riferimento in cui opera la Società, tenuto anche conto di fattori esogeni alle dinamiche aziendali (i.e. costi energia elettrica, aumento costo materiali, mancata approvazione delle tariffe, ecc.) e alla dinamica finanziaria futura. Il parere è volto altresì a confermare che le azioni correttive poste in

essere dalla Società sono efficaci e tali da escludere segnali di criticità nell'accezione del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza. anche per via del sostegno della controllante, sebbene il processo di risanamento debba subire un'accelerazione rispetto alle azioni avviate nel 2023.

Si riporta di seguito quanto emerso dalle conclusioni del professionista e le valutazioni degli Amministratori in riferimento alle stesse:

- i. la Società, al momento, non presenta i segnali di crisi di cui all'art. 3 CCII;
- ii. i risultati del test pratico denotano che le azioni attuate dalla Società dalla data di redazione del Parere Originario (25.05.2023) al 31.12.2023 (circa 9 mesi) hanno consentito di ridurre le tempistiche necessarie all'azione di risanamento seppure in via limitata;
- iii. i risultati della Società sono fortemente dipendenti dai rapporti con l'Ente d'Ambito, con il quale è stato ripreso un tavolo di conciliazione;
- iv. la situazione di stallo rispetto alle entrate ha acuito nel tempo la posizione di dipendenza finanziaria dalla controllante Acea S.p.A., alla quale ATO 5 ha fatto continuo ricorso, richiedendole taluni sacrifici che allo stato appaiono nuovamente necessari;
- v. la Società dispone degli strumenti di programmazione e controllo tali da intercettare criticità, tant'è vero che almeno a partire dal 2020 ha avviato un processo d'efficientamento della propria struttura economica e finanziaria mediante le seguenti azioni:
 - dilazione di pagamento dei debiti scaduti per un orizzonte temporale superiore ai 12 mesi;
 - valutazione della possibilità di incrementare l'utilizzo del reverse factoring con i fornitori;
 - riduzione dei tempi di incasso e miglioramento delle percentuali di incasso dei crediti;
 - smobilizzo degli stock di crediti pregressi per supportare il capitale circolante;
 - utilizzo delle linee di credito a breve termine;
 - rimodulazione degli investimenti orientati a garantire la continuità del servizio e la sostenibilità finanziaria degli impegni che la Società potrà assumere;
 - riduzione dei costi d'esercizio;
 - istituzione di un tavolo di lavoro con Acea S.p.A. per revisionare il contratto di servizio volto all'efficientamento dei costi di gestione;
 - tali interventi hanno consentito agli Amministratori di adottare il principio della continuità aziendale nella redazione dei bilanci;
- vi. approvvigionamento tramite fornitori esterni: già nel corso del 2021, 2022 e 2023 la Società ha fatto ricorso a procedura di gara ad evidenza pubblica, sia in riferimento al servizio di energia elettrica che in riferimento alle analisi di laboratorio;

- vii. sottoscrizione dei piani di rientro con i principali fornitori, con particolare riferimento al maggior costo derivante dall'aumento dei prezzi, e con gli Enti Locali prediligendo misure di compensazione e riprogrammando i pagamenti dando priorità alle scadenze correnti;
- viii. rispetto del principio par condicio creditorum ex art. 2741 c.c. – la riprogrammazione dei pagamenti di cui al punto 7 tiene conto di tale aspetto.

Pertanto, per le motivazioni sopra riportate e pur in presenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale quali in particolare:

- i. l'esito favorevole del Tavolo Tecnico con l'Ente d'Ambito finalizzato alla definizione complessiva delle partite reciproche (comprese quelle oggetto del Tavolo di Conciliazione del 2019);
- ii. l'approvazione della proposta tariffaria 2024-2029 nei termini proposti dal gestore (in particolare per quanto riguarda la fatturazione dei conguagli entro il 2030 e il riconoscimento dei costi di morosità nella misura del e 10% dal 2026 in poi);
- iii. l'accettazione del piano di rientro proposto dalla Società all'Ente d'Ambito e non ancora accettato formalmente da quest'ultima con riferimento ai debiti non inclusi nel Tavolo di Conciliazione del 2019;

gli Amministratori hanno continuato ad adottare tale presupposto nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, ritenendo che le azioni a presidio della continuità, ritenute ragionevoli e realizzabili, unitamente alle deliberazioni di Acea S.p.A. volte a rafforzare la patrimonializzazione della Società nonché un sostegno finanziario, saranno sufficienti a proseguire l'ordinaria gestione aziendale, confidando altresì che si possa pervenire, in tempi ragionevoli alla favorevole definizione delle posizioni in essere con l'Ente d'Ambito, nonché alle approvazioni tariffarie da parte di ARERA.

FORMA E STRUTTURA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice civile agli articoli 2423 e seguenti, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2017.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424-bis codice civile, integrato dall'articolo 2423-ter codice civile), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis codice civile, integrato dall'articolo 2423-ter codice civile), dal rendiconto finanziario (preparato in conformità al contenuto previsto dall'articolo 2425-ter codice civile ed in conformità alle disposizioni del principio contabile nazionale OIC 10) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero.

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio, tuttavia, laddove necessario, si è proceduto ad effettuare delle riclassifiche di alcune voci di bilancio dell'esercizio posto a confronto con quello in chiusura al fine di assicurare la comparabilità tra i due esercizi. Come previsto dall'articolo 2423 ter, 5° comma, c.c., tale adattamento è stato commentato nella presente nota integrativa.

I valori esposti negli Schemi di Bilancio sono in euro mentre quelli della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è sottoposto a revisione contabile legale.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 2023 sono conformi alle norme di legge previste dal Codice civile così come modificato dal decreto legislativo 139/15, che ha recepito le nuove disposizioni comunitarie attraverso la modifica di:

- alcuni articoli del Codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.); in particolare l'art. 2423 c.c. introduce in via esplicita il principio di rilevanza (detto anche di "materialità") come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e corretta;
- gli articoli del D.Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato.

Immobilizzazioni immateriali

L'articolo 2426, numero 1, Codice civile prevede che "le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione". L'articolo 2426, numero 2, Codice civile prevede che "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione, inteso come il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'uso. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene.

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

I beni immateriali sono iscritti nell'attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono individualmente identificabili;
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla Società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività.

I beni immateriali rappresentano, di norma, diritti giuridicamente tutelati.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.

Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.

Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all'apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Immobilizzazioni materiali

L'articolo 2426, numero 1, Codice civile prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione materiale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.

Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un'immobilizzazione materiale che costituisce un'unità tecnico-contabile. La sostituzione di un'immobilizzazione comporta la capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell'unità sostituita è stornato, imputando l'eventuale minusvalenza alla voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico. Il rinnovo può tuttavia riguardare anche solo parte di un'immobilizzazione materiale per mantenerne l'integrità originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo sono costi di manutenzione ordinaria.

In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite. I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili.

L'articolo 2426, numero 2, Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili e (b) i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte.

L'ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Per le aliquote di ammortamento applicate si rinvia all'apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte in questa voce si riferiscono ad investimenti di carattere durevole e sono valutate con il metodo del costo.

Il costo delle partecipazioni viene rettificato per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nel futuro utili o incrementi di valore di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il valore di carico originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti sono esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo.

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.

In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Perdite di valore attività non correnti ("impairment")

Ad ogni data di Bilancio, la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni durevoli di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l'ammontare recuperabile di tale attività per determinare l'eventuale importo della svalutazione. Dove non sia possibile stimare il valore recuperabile di un'attività individualmente, la Società effettua la stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene.

L'ammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso. Nella determinazione del valore d'uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell'attività.

Se l'ammontare recuperabile di un'attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente. Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell'attività ad eccezione dell'avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l'attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico immediatamente.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della Società.

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, Codice civile); il costo viene determinato applicando il metodo della media ponderata; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

I beni non più utilizzabili e/o obsoleti sono svalutati in relazione alle possibilità di utilizzo.

Crediti

I crediti sono esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo.

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.

In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore.

La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice civile, dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti sorti precedentemente al 1° gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Crediti tributari

L'articolo 2424 del Codice civile, come modificato dal D.lgs. 6/2003, prevede la separata indicazione in bilancio dei crediti tributari. In tale voce sono indicati tutti i crediti che la Società vanta nei confronti dell'erario.

Avendo la Società aderito al consolidato fiscale, tale voce non accoglie eventuali crediti IRES contabilizzati in una apposita voce chiamata "Crediti verso controllante per IRES di consolidato", nei crediti verso controllanti.

Se presente continuerà ad essere indicato il credito verso l'erario per IRAP.

Imposte anticipate

In ossequio a quanto disposto dall'articolo 2424 del Codice civile, così come modificato dal D.lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili).

Le imposte sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L'iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche in funzione dell'esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite ad imposte legalmente compensabili. Il saldo della compensazione, se è attivo, è iscritto alla voce "Crediti verso altri"; se passivo, alla voce "Fondo per imposte differite".

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della Società.

Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell'attivo circolante o dell'attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.

Ratei e risconti

I ratei (attivi o passivi) rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti (attivi o passivi) rappresentano quote di proventi o di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.

Fondi per rischi ed oneri

L'articolo 2424-bis, comma 3, Codice civile stabilisce che i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal decreto 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri.

In sede di aggiornamento dell'OIC 31 è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia, si è ritenuto opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell'ammontare e della data dell'esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ("Legge Finanziaria 2007") e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi alla disciplina del Fondo trattamento di fine rapporto (TFR), l'importo del fondo accantonato è rappresentativo del TFR maturato dai dipendenti fino alla data del 31 dicembre 2006.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Per effetto della suddetta Riforma, le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda, mentre le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a seguito delle scelte operate dai dipendenti, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall'azienda al fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita.

L'articolo 2424 Codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio successivo.

La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

La Società, in conseguenza delle modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile, dall'articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai debiti sorti antecedentemente al 1° gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Contributi

Si tratta dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione a fronte di specifiche opere il cui controvalore viene iscritto tra le immobilizzazioni.

Sono iscritti in contabilità tra i risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli e il loro ammontare è ragionevolmente determinabile. Essi sono rilevati in conto economico in relazione al periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono, se correlati ad un investimento, ed interamente contabilizzati nell'esercizio, qualora correlati a costi di competenza.

Ricavi e costi

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

In particolare, i ricavi per le prestazioni di servizi e per le cessioni sono rilevati al momento della fornitura della prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e simili, nonché delle imposte direttamente connesse alle vendite.

I ricavi del servizio idrico integrato sono determinati sulla base del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3), così come approvato dall'Autorità (ARERA) con deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019.

Sulla base dell'interpretazione della natura giuridica della componente tariffaria Fo.NI. (Fondo Nuovi Investimenti) viene iscritto tra i ricavi dell'esercizio il relativo ammontare spettante alle Società idriche laddove espressamente riconosciuto dagli Enti d'Ambito che ne stabiliscono la destinazione d'uso, trovando fondamento nel principio di competenza, in base al quale i corrispettivi addebitati agli utenti possono essere considerati realizzati alla data di riferimento del Bilancio in quanto derivanti da forniture idriche eseguite. Contestualmente è costituita una riserva del patrimonio netto non distribuibile che sarà resa disponibile solo dopo che la Società avrà dimostrato di aver effettivamente realizzato gli investimenti aggiuntivi e in maniera corrispondente all'ammortamento cumulato degli investimenti a cui si riferisce la componente tariffaria Fo.NI.

È inoltre iscritto tra i ricavi dell'esercizio il conguaglio relativo alle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica, acqua all'ingrosso...) delle quali la citata Delibera fornisce apposito dettaglio nonché l'eventuale conguaglio relativo a costi afferenti il Sistema Idrico Integrato sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali (i.e. emergenze idriche, ambientali, ...) qualora l'istruttoria per il loro riconoscimento abbia dato esito positivo.

Proventi e Oneri finanziari

In questa classe sono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa.

Per quanto riguarda i "proventi finanziari" vanno rilevati per competenza (i) i proventi derivanti da partecipazioni in Società, joint-venture e consorzi iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante, (ii) gli interessi attivi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, (iii) gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, (iv) gli interessi attivi su conti e depositi bancari, (v) interessi di mora concessi ai clienti e (vi) gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante.

Con riferimento, invece, agli "oneri finanziari" vanno rilevati per competenza (i) gli interessi su finanziamenti, comprese le commissioni passive, ottenuti da banche ed altri istituti di credito, (ii) gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori e (iii) gli interessi passivi su conti e depositi bancari.

Imposte e tasse

La Società, per il triennio 2023/2025, ha rinnovato l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale in capo ad Acea S.p.A.

I rapporti economici e finanziari derivanti dall'adesione al consolidato fiscale sono disciplinati dal Regolamento Generale di Consolidato del Gruppo Acea, a cui la Società ha esplicitamente aderito.

La base imponibile del consolidato sarà la sommatoria degli imponibili e delle perdite fiscali che le singole Società trasferiranno alla consolidante.

L'eventuale perdita trasferita al consolidato fiscale verrà riconosciuta alla consolidata in misura pari all'utilizzo che la consolidante ne farà in compensazione con i redditi di consolidato. Ove le perdite trasferite dalle consolidate fossero maggiori dei redditi imponibili di consolidato, le perdite verranno riconosciute secondo un criterio proporzionale.

Il compenso che le controllate riceveranno a fronte del trasferimento della perdita fiscale è iscritto tra le imposte nella voce "Proventi fiscali". L'importo di tale compenso sarà determinato applicando l'aliquota IRES vigente all'ammontare della perdita fiscale trasferita.

Il regolamento di consolidato disciplina, inoltre, la possibilità di cedere alla consolidante:

- le eventuali eccedenze di imposta a fronte delle quali Acea S.p.A. corrisponderà un compenso di pari importo, sempre proporzionalmente commisurato all'effettivo utilizzo che ne farà in compensazione con le imposte di consolidato;
- gli eventuali interessi passivi indeducibili o le eccedenze di ROL così come definiti dall'articolo 96 del D.P.R. 917/1986. Sia la cessione degli interessi passivi sia la cessione dei ROL positivi saranno compensati in base all'effettivo utilizzo nell'ambito del consolidato fiscale per un importo pari alla metà della somma trasferita moltiplicata per l'aliquota IRES vigente.

A livello di rappresentazione di bilancio, gli effetti più immediati derivanti dalla partecipazione al consolidamento fiscale sono:

- sostituzione dei crediti/debiti verso l'erario con crediti/debiti verso la consolidante;
- presenza in bilancio, tra le imposte, della voce "proventi da consolidato fiscale" che accoglie l'eventuale compenso riconosciuto alle controllate per il trasferimento della perdita fiscale.

Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (IRES e IRAP) sono determinate in base alle norme di legge vigenti applicando le aliquote in vigore.

L'IRES di esercizio è calcolata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico TUIR. La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netto determinato ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. 446/97.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente alla fine dell'esercizio

OIC 34 Ricavi – Prima Applicazione

Il 19 aprile 2023, il Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile n. 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. Il principio si rende applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva. Il nuovo principio oltre a sistematizzare elementi che erano già contenute in altri standard (principalmente l'OIC 15 "Crediti" e l'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"), fornisce indicazioni su fattispecie non erano precedentemente trattate. L'ambito di applicazione dell'OIC 34 riguarda tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico, mentre restano esclusi, le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristori e i lavori in corso su ordinazione (per cui si continuerà ad applicare l'OIC 23), nonché le transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Il modello contabile introdotto dal nuovo principio è articolato nelle seguenti fasi:

- determinare il prezzo complessivo del contratto;
- identificare le unità elementari di contabilizzazione distintamente individuabili contenute nel contratto;
- valorizzare le unità elementari di contabilizzazione;
- rilevare il ricavo quando l'unità elementare di contabilizzazione viene adempiuta dall'entità, tenendo in considerazione il fatto che i servizi potrebbero essere resi non in uno specifico momento, ma anche nel corso di un periodo di tempo.

Al fine di individuare i potenziali impatti in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la Società ha effettuato un assessment preliminare ad esito del quale non sono attesi impatti rilevanti.

SCHEMI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2023	di cui esigibili entro l'eserc. succ.	31.12.2022	di cui esigibili entro l'eserc. succ.	Variazione
B) Immobilizzazioni					
I immobilizzazioni immateriali					
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.090.807	0	9.078.547	0	12.260
6) immobilizzazioni imm. in corso e acconti	424.498	0	87.296	0	337.202
7) altre immobilizzazioni immateriali	395.297	0	456.670	0	(61.372)
totale immobilizzazioni immateriali	9.910.602	0	9.622.513	0	288.089
II immobilizzazioni materiali					
1) terreni e fabbricati	4.309.523	0	4.579.783	0	(270.260)
2) impianti e macchinari	193.215.794	0	174.348.882	0	18.866.912
3) attrezzature industriali e commerciali	11.805.002	0	12.191.268	0	(386.266)
4) altri beni	1.939.437	0	2.355.177	0	(415.740)
5) immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.276.190	0	12.704.953	0	(1.428.763)
totale immobilizzazioni materiali	222.545.946	0	206.180.063	0	16.365.883
III immobilizzazioni finanziarie					
l) imm.ni finanziarie - partecipazioni	261.000	0	261.000	0	0
d) <i>imm.fin. partecipazioni imp. sottoposte al controllo delle controllanti</i>	261.000	0	261.000	0	0
totale immobilizzazioni finanziarie	261.000	0	261.000	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	232.717.548	0	216.063.576	0	16.653.972
Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2023	di cui esigibili oltre eserc. succ.	31.12.2022	di cui esigibili oltre eserc. succ.	Variazione
C) Attivo circolante					
I rimanenze					
l) materie prime sussidiarie e di consumo	2.348.491	0	2.342.831	0	5.660
totale rimanenze	2.348.491	0	2.342.831	0	5.660
II crediti					
l) crediti verso clienti	175.237.996	98.349.636	173.486.956	91.077.793	1.751.040
4) crediti verso imprese controllanti	1.144.454	0	1.784.501	0	(640.047)
5) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	800.612	0	890.276	0	(89.664)
5-bis) crediti tributari	78.043	0	1.584.659	0	(1.506.615)
5-ter) imposte anticipate	4.668.171	0	5.920.540	0	(1.252.368)
5-quater) crediti verso altri	16.559.837	12.820.992	16.447.578	12.820.992	112.259
totale crediti	198.489.113	111.170.628	200.114.509	103.898.785	(1.625.396)
IV disponibilità liquide					
l) depositi bancari e postali	3.671.176	0	9.523.205	0	(5.852.029)
3) denaro e valori in cassa	0	0	432	0	(432)
totale disponibilità liquide	3.671.176	0	9.523.637	0	(5.852.461)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	204.508.780	111.170.628	211.980.976	103.898.785	(7.472.197)
D) Ratei e risconti attivi					
totale ratei e risconti	17.495	0	54.207	0	(36.712)
totale ratei e risconti	17.495	0	54.207	0	(36.712)
TOTALE ATTIVO	437.243.822	111.170.628	428.098.759	103.898.785	9.145.063

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2023	di cui esigibili oltre eserc. succ.	31.12.2022	di cui esigibili oltre eserc. succ.	Variazione
A) Patrimonio netto					
I capitale sociale	10.330.000	0	10.330.000	0	0
IV riserva legale	965.718	0	965.718	0	0
VI altre riserve	118.314.762	0	103.256.541	0	15.058.221
VIII utili (perdite) portati a nuovo	(2.194.264)	0	(1.320.338)	0	(873.926)
IX utile (perdita) dell'esercizio	1.798.079	0	(873.926)	0	2.672.005
PATRIMONIO NETTO	129.214.295		112.357.995	0	16.856.300
B) Fondi per rischi ed oneri					
l) fondi trattamento quiescenza e simili	171.040	0	240.000	0	(68.960)
4) altri fondi	9.518.888	0	11.248.488	0	(1.729.600)
FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.689.928	0	11.488.488	0	(1.798.560)
C) TFR	147.512	0	156.371	0	(8.859)
D) Debiti					
3) debiti verso soci finanziatori	125.263	125.263	125.263	125.263	0
4) debiti verso banche	175.026	0	0	0	175.026
5) debiti verso altri finanziatori	708.899	0	320	0	708.579
6) acconti	6.594.349	6.594.349	6.733.708	6.733.708	(139.359)
7) debiti verso fornitori	34.412.944	0	38.754.437	0	(4.341.492)
l1) debiti verso imprese controllanti	168.838.360	133.911.874	174.556.285	153.911.874	(5.717.925)
l1-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	36.474.278	14.671.948	33.391.979	12.947.896	3.082.299
12) debiti tributari	989.916	0	866.117	0	123.799
13) debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale	786.329	0	691.192	0	95.138
14) altri debiti	36.670.981	730.276	40.878.376	0	(4.207.395)
TOTALE DEBITI	285.776.347	156.033.709	295.997.679	173.718.742	(10.221.332)
E) Ratei e risconti passivi					
ratei e risconti passivi	12.415.740	12.017.499	8.098.226	7.811.594	4.317.514
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.415.740	12.017.499	8.098.226	7.811.594	4.317.514
TOTALE PASSIVO	437.243.822	168.051.208	428.098.759	181.530.335	9.145.063

Conto Economico	2023	2022	Variazione
A) valore della produzione			
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.694.110	79.651.005	7.043.105
4. incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	7.756.489	7.479.165	277.324
5. altri ricavi e proventi	7.921.164	6.855.492	1.065.672
<i>a) altri ricavi e proventi vari</i>	7.921.164	6.855.492	1.065.672
VALORE DELLA PRODUZIONE	102.371.762	93.985.662	8.386.101
B) costi della produzione			
6. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.703.327	4.489.158	(785.831)
7. costi per servizi	46.808.492	40.898.025	5.910.467
8. godimento beni di terzi	4.187.930	4.164.744	23.186
9. costi per il personale	14.867.133	14.077.927	789.206
<i>a) salari e stipendi</i>	10.551.356	10.077.081	474.275
<i>b) oneri sociali</i>	3.611.753	3.349.099	262.654
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	700.954	650.656	50.298
<i>e) altri costi</i>	3.071	1.091	1.980
10. ammortamenti e svalutazioni	27.505.250	25.597.990	1.907.259
<i>a) ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	2.868.157	2.078.224	789.934
<i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	12.883.273	12.389.176	494.097
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	62.518	158.469	(95.951)
<i>d) svalutazione crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide</i>	11.691.302	10.972.122	719.180
11. Var. riman. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	(5.660)	(515.521)	509.861
12. accantonamento per rischi	1.517.041	865.195	651.845
14. oneri diversi della gestione	1.417.694	2.754.089	(1.336.396)
COSTI DELLA PRODUZIONE	100.001.206	92.331.608	7.669.598
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.370.556	1.654.054	716.502
C) Proventi ed oneri finanziari			
15. Proventi da partecipazioni	219.039	190.542	28.497
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>	219.039	190.542	28.497
16. altri proventi finanziari	4.960.435	2.557.468	2.402.967
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0	0	0
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	4.960.435	2.557.468	2.402.967
<i>da imprese collegate</i>	53.175	57.068	(3.894)
<i>altri</i>	4.907.261	2.500.400	2.406.860
17. Interessi ed altri oneri finanziari	(4.982.266)	(5.465.561)	483.295
<i>da imprese controllanti</i>	(4.571.669)	(5.093.133)	521.465
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>	(75.515)	(77.637)	2.121
<i>altri</i>	(335.082)	(294.791)	(40.291)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	197.209	(2.717.550)	2.914.759
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0	0	0
Risultato ante imposte (A-B) + C	2.567.765	(1.063.497)	3.631.261
20. imposte sul reddito dell'esercizio	769.685	(189.571)	959.256
<i>imposte correnti</i>	605.100	604.250	850
<i>imposte differite</i>	164.585	(793.821)	958.406
21. Utile/(Perdita) dell'esercizio	1.798.079	(873.926)	2.672.005

RENDICONTO FINANZIARIO

(in euro)	2023	2022	Variazione
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa			
Utile (perdita) dell'esercizio	1.798.079	(873.926)	2.672.005
Imposte sul reddito	769.685	(189.571)	959.256
Interessi passivi / (interessi attivi)	21.831	2.908.093	(2.886.262)
(Dividendi)	(219.039)	(190.542)	(28.497)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.370.556	1.654.054	716.502
 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	844.036	1.515.856	(671.820)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	15.815.373	14.625.869	1.189.504
Svalutazioni per perdite durevoli e accantonamenti a fondo svalutazione crediti	11.691.302	10.972.122	719.180
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	30.721.266	28.767.899	1.953.367
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(5.660)	(451.498)	445.838
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(9.493.442)	(1.626.620)	(7.866.822)
Decremento/(incremento) dei crediti vs controllanti	640.047	(1.249.446)	1.889.493
Decremento/(incremento) dei crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	85.770	729.330	(643.560)
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri (inclusi tributari)	2.024.641	(4.459.831)	6.484.472
(Decremento)/incremento dei debiti vs fornitori	(4.341.492)	439.448	(4.780.940)
(Decremento)/incremento dei debiti vs controllanti	4.803.540	6.693.792	(1.890.252)
(Decremento)/incremento dei debiti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.321.557	1.097.482	2.224.075
(Decremento)/incremento dei debiti vs altri (inclusi tributari)	(3.329.694)	4.347.704	(7.677.398)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	36.712	(49.903)	86.615
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	4.317.514	2.691.248	1.626.266
Altre variazioni del capitale circolante netto	(41)	0	(41)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	28.780.717	36.929.607	(8.148.890)
Altre Rettifiche	0	0	0
Interessi incassati/(pagati)	487.580	802.501	(314.921)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(906.370)	906.370
(Utilizzo fondo TFR)	(686.947)	(673.322)	(13.625)
(Utilizzo dei fondi rischi ed oneri)	(1.964.467)	(946.278)	(1.018.189)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	26.616.884	35.206.138	(8.589.254)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
Immobilizzazioni materiali			
(Investimenti) Immobilizzazioni materiali	(29.789.790)	(28.506.354)	(1.283.436)
Disinvestimenti Immobilizzazioni materiali	469.767	1.159.367	(689.600)
Immobilizzazioni immateriali			
(Investimenti) Immobilizzazioni immateriali	(3.164.228)	(3.333.680)	169.452
Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali	14.906	13.069	1.837
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(32.469.345)	(30.667.598)	(1.801.747)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	(5.852.461)	4.538.540	(10.391.001)
			0
Disponibilità liquide al 1° gennaio	9.523.637	4.985.090	4.538.547
di cui			
Depositi bancari e postali	9.523.205	4.984.351	4.538.854
Denaro e valori in cassa	432	738	(306)
Disponibilità liquide al 31 dicembre	3.671.176	9.523.630	(5.852.454)
di cui			
Depositi bancari e postali	3.671.176	9.523.198	(5.852.022)
Denaro e valori in cassa	0	432	(432)
AUMENTO/(DIMINUZIONE) LIQUIDITÀ	(5.852.461)	4.538.540	(10.391.001)

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI - € 232.718mila

Immobilizzazioni immateriali - € 9.911mila

La voce in oggetto accoglie, principalmente, gli investimenti relativi allo sviluppo di progetti informatici:

(importi in migliaia di €)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre Immobilizzazioni Immateriali	Immob.ni Immateriali in Corso	Costi di Sviluppo	Totale
Saldo 31 dicembre 2022	9.079	457	87	0	9.623
di cui:					
- costo storico	24.793	2.464	87	81	27.425
- fondo ammortamento	(15.714)	(2.007)		(81)	(17.802)
Riclassifiche Costo Storico	66	0	(66)	0	0
Investimenti / Acquisizioni	2.737	24	403	0	3.164
Decrementi Costo storico	(8)	0	0	0	(8)
Decrementi fondo ammortamento	1	0	0	0	1
Ammortamento	(2.784)	(86)	0	0	(2.869)
Saldo al 31 dicembre 2023	9.091	395	424	0	9.911
di cui:					
- costo storico	27.588	2.488	424	81	30.581
- fondo ammortamento	(18.497)	(2.093)	0	(81)	(20.670)

Si ricorda che la Società ha sottoscritto un nuovo contratto IT, con validità 2022-2024, per la fornitura da parte di ACEA di Asset e servizi IT. Sinteticamente gli asset e i servizi sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:

- ✓ licenze software, per le quali Acea S.p.A. intende trasferire un diritto d'uso pluriennale tramite sublicenza;
- ✓ analisi e sviluppo di soluzioni informatiche per le quali Acea S.p.A. intende trasferire un diritto d'uso pluriennale tramite una licenza;
- ✓ infrastrutture hardware, anche attraverso l'acquisto, messa in opera e configurazione di apparati di mercato e relativi accessori;
- ✓ infrastrutture per le telecomunicazioni e collegamenti geografici ed alle reti pubbliche.
- ✓ esercizio, gestione applicativa e manutenzione di soluzioni applicative.

Nella tabella che segue sono riepilogate le aliquote di ammortamento per le singole categorie di cespiti:

Descrizione	Aliquota		
	min.	fissa	max.
Concessioni, licenze e marchi:			
- diritti di brevetto		20,00%	
- software	2,08%		100,00%
Avviamento			
Altre immobilizz.ni immateriali:			
- migliorie su beni di terzi	16,67%		33,33%
- altre immobilizzazioni immateriali	7,69%		100,00%

Immobilizzazioni materiali - € 222.546mila

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono, prevalentemente, agli investimenti effettuati dalla Società per le attività di bonifica straordinarie sulla rete idrica e fognaria; inoltre, sono stati effettuati degli interventi finanziati dalla Regione Lazio con DGR 905-2021 e determina G.16553 del 28 dicembre 2021 per la bonifica di due condotte idriche nel comune di San Giovanni Incarico.

In particolare, si evidenzia come la vita economico-tecnica dei cespiti iscritti in bilancio è tale da garantire che, al termine della concessione prevista per l'anno 2033, il valore netto contabile degli stessi sia in linea con il valore della "Regulatory Asset Base" (RAB) riconosciuta al Gestore in caso di subentro nel servizio.

(importi in migliaia di €)	Terreni e Fabbricati	Impianti e Macchinari	Attrezzature Industriali	Altri Beni	Immob.ni Materiali in corso	Totale
Saldo 31 dicembre 2022	4.580	174.349	12.191	2.355	12.705	206.180
di cui:						
- costo storico	7.567	231.985	21.132	5.931	12.705	279.319
- fondo ammortamento	(2.987)	(57.636)	(8.782)	(3.575)		(72.981)
- fondo svalutazione	0	0	(158)	0	0	(158)
Riclassifiche Costo Storico	0	3.817	0	11	(3.828)	0
Investimenti / Acquisizioni	147	26.130	980	40	2.431	29.727
Decrementi Costo storico	0	(375)	(317)	(19)	(31)	(742)
Decrementi fondo ammortamento	0	8	156	12	0	176
Decrementi fondo svalutazione	0	0	158	0	0	158
Svalutazione	0	0	(63)	0	0	(63)
Ammortamento	(417)	(10.713)	(1.301)	(460)	0	(12.892)
Saldo al 31 dicembre 2023	4.310	193.216	11.805	1.939	11.276	222.546
di cui:						
- costo storico	7.714	261.557	21.795	5.963	11.276	308.305
- fondo ammortamento	(3.404)	(68.341)	(9.928)	(4.023)	0	(85.696)
- fondo svalutazione	0	0	(63)	0	0	(63)

Nella tabella che segue sono riepilogate le aliquote di ammortamento per le singole categorie di cespiti:

Descrizione	Aliquota		
	min.	fissa	max.
Fabbricati:			
Fabbricati Strumentali	2,00%		14,29%
Impianti e macchinari:			
- impianti di produzione	2,50%		12,50%
- impianti di trasporto	1,28%		12,50%
- impianti di depurazione	2,04%		12,50%
- altri impianti e macchinari	2,50%		12,50%
- reti di distribuzione	3,45%		12,50%
- impianti di produzione fotovoltaici		5%	

Partecipazioni

Al 31 dicembre 2023 la voce in oggetto risulta pari ad € 261 mila.:

Descrizione	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Imm.ni finanziarie - partecipazioni	261	261	0
Totale	261	261	0

Il valore della partecipazione si riferisce al possesso del 1 % della società Aquaser S.r.l.

Di seguito vengono riportate le informazioni previste ex art. 2427 n. 5 CC relative al bilancio approvato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Aquaser S.r.l.:

(importi in migliaia di €)	Descrizione	Importi
	Aquaser S.r.l.	3.900
	Piazzale Ostiense, 2	9.528
	00154 Roma (RM)	3.382
	Utile/(perdita) al 31 dicembre 2022	

CF e PI 01554210508	Quota % posseduta direttamente	1%
	Valore iscritto a bilancio	261
	Quota di pertinenza del PN	95
	Differenza	(166)

Al fine della verifica del valore recuperabile delle partecipazioni, è stato effettuato l'impairment test, ai sensi dello OIC 9. La procedura di impairment delle partecipazioni pone a confronto il valore contabile della partecipazione con il suo valore recuperabile, individuato come il valore più elevato fra il valore d'uso ed il fair value, al netto dei costi di vendita. Il processo di impairment 2023 fornisce la stima di un intervallo relativo al valore recuperabile delle singole partecipazioni in termini di valore d'uso in continuità metodologica rispetto al precedente esercizio, ovvero tramite il metodo finanziario che ravvisa nella capacità di produrre flussi di cassa l'elemento fondamentale ai fini della valutazione dell'entità di riferimento. Ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi viene utilizzato il costo medio ponderato del capitale post-tax (WACC). Dall'analisi effettuata non sono emerse perdite di valore da rilevare con riferimento agli investimenti in partecipazioni.

Si evidenzia, inoltre, come sulla base del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della partecipata Aquaser, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa, non si rilevano variazioni significative con impatto sul valore della partecipazione.

ATTIVO CIRCOLANTE – € 204.509mila

Al 31 dicembre 2023 ammonta ad € 204.509mila mentre era pari ad € 211.981mila al 31 dicembre 2022.

Si riporta di seguito il commento alle singole sottoclassi.

a) Rimanenze - € 2.348mila

Al 31 dicembre la voce accoglie le rimanenze di materiale di consumo destinato alla manutenzione ed alla realizzazione degli impianti e delle reti.

La tabella che segue fornisce il dettaglio delle giacenze dell'esercizio:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Rimanenze iniziali	2.343	1.841	502
Rimanenze finali	2.348	2.343	6
Scorte Magazzino Area Nord Frosinone	1.358	1.351	7
Scorte Magazzino Area Castrocielo	118	149	(31)
Scorte Magazzino Posta Fibreno	284	348	(64)
Materiale viaggiante	588	494	94
Totale	2.348	2.343	6

b) Crediti - € 198.489mila

Al 31 dicembre 2023 la composizione della voce risulta essere la seguente:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Crediti verso clienti	175.238	173.487	1.751
Crediti verso società controllante	1.144	1.785	(640)
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	801	890	(90)
Crediti tributari	78	1.585	(1.507)
Crediti per imposte anticipate	4.668	5.921	(1.252)
Crediti verso altri	16.560	16.448	112
Totale	198.489	200.115	(1.625)

Crediti verso clienti

La tabella che segue fornisce il dettaglio dei crediti dell'esercizio:

(importi in migliaia di €)	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Crediti vs utenti per fatture emesse	122.465	119.046	3.419
Crediti vs utenti per fatture da emettere	123.058	115.518	7.540
Fondo svalutazione crediti vs utenti	(70.559)	(61.762)	(8.797)
Totale crediti vs utenti	174.964	172.802	2.162
Crediti vs clienti non utenti per fatture emesse	109	601	(493)
Crediti vs clienti non utenti per fatture da emettere	209	178	31
Fondo svalutazione crediti clienti non utenti	(44)	(94)	51
Totale crediti vs clienti non utenti	274	685	(411)
Totale	175.238	173.487	1.751

I "Crediti verso utenti", al lordo del fondo svalutazione crediti (pari ad € 70.559mila), sono pari ad € 245.523mila e risultano composti come segue:

- crediti per fatture emesse (€ 122.465mila);
- crediti per fatture da emettere (€ 123.058mila) relativi principalmente:
 - al backlog di fatturazione per € 12.631mila relativo ai consumi di competenza ancora non fatturati agli utenti e che saranno oggetto di fatturazione nel prossimo esercizio al netto di eventuali indennizzi da riconoscere agli stessi;
 - ai conguagli tariffari relativi agli anni 2012-2023 per € 110.427mila.

L'incremento rispetto all'esercizio precedente è giustificato, principalmente, dalle partite passanti (energia elettrica, acqua all'ingrosso, ecc.)

Si precisa che la predisposizione tariffaria 2020-2023, approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'AATO5 con deliberazione n.1/2021 non prevede tempistiche certe per la fatturazione dei conguagli tariffari pregressi per euro 50 milioni (dei complessivi euro 110 milioni maturati al 31 dicembre 2023).

Per maggiori dettagli sulle conseguenze che tale approvazione ha determinato sull'equilibrio finanziario della società si rimanda a quanto esposto nei paragrafi "Quadro tariffario" della presente Nota Integrativa e "Rischi regolatori e normativi" della Relazione sulla Gestione.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, i crediti per utenza sono stati oggetto di una cessione pro soluto per un valore nominale di € 993mila, a fronte di un incasso di € 28mila.

La voce "Crediti verso clienti non utenti" si riferisce, principalmente, a crediti per la vendita di acqua ai subdistributori Acqualatina S.p.A. (€ 123mila) ed ex Consorzio A.S.I. (€ 83mila).

Rispetto all'esercizio precedente ai fini di una migliore comparabilità si è proceduto a riclassificare da questa voce, negli "Altri debiti", il riaccredito degli assegni dei clienti pari ad € 30mila.

La tabella riportata di seguito fornisce una rappresentazione della movimentazione del fondo svalutazione crediti utenti e non utenti avvenuta nel corso dell'esercizio:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	Saldo Iniziale	Utilizzi	Accantonamenti	Saldo Finale
Fondo Svalutazione Crediti	61.762	(2.874)	11.671	70.559
Totale fondo svalutazione crediti utenza	61.762	(2.874)	11.671	70.559
Fondo Svalutazione Crediti non utenti	94	(71)	20	44
Totale fondo svalutazione crediti non utenza	94	(71)	20	44
Totale Fondo svalutazione crediti	61.856	(2.945)	11.691	70.603

Il fondo svalutazione crediti è stimato sulla base di valutazioni analitiche sui crediti considerando sia informazioni storiche che informazioni forward looking e, in particolare, le attitudini al pagamento, l'anzianità della morosità (sulla base della scadenza), le azioni intraprese/da intraprendere e lo status del credito stesso (utenze attive, utenze cessate), della classe contabile (i.e. privati, pubblica amministrazione) e di eventuali procedure concorsuali in atto.

Gli utilizzi dell'anno sono, principalmente, riconducibili a quanto di seguito riportato:

- (i) operazione di cessione pro soluto di crediti commerciali rivenienti da utenze cessate o da prestazioni diverse dalla somministrazione idrica (c.d. "not performing") per complessivi € 877mila;
- (ii) ad operazione di write-off di crediti commerciali (di modesta entità, prescritti e verso clienti cessati) verso privati e pubblica amministrazione per complessivi € 2.240mila;
- (iii) accordi transattivi con clienti privati e della pubblica amministrazione per complessivi € 584mila.

Si segnala, infine che, pur in presenza di elevate performance di incasso, la Società, in considerazione dello scenario macroeconomico di riferimento, particolarmente influenzato dallo scoppio della guerra in Ucraina e dal conseguente taglio delle forniture energetiche provenienti dalla Russia, ha ritenuto opportuno incorporare, a partire dal 2022, nella valutazione del rischio di credito, un fattore correttivo, al fine di anticipare un possibile peggioramento del merito creditizio delle dei clienti.

A dicembre 2023 la metodologia di calcolo è stata sostanzialmente confermata con alcuni affinamenti introdotti con la collaborazione di un primario information provider esterno.

Il modello utilizzato per la chiusura 2023 determina, tramite uno studio in regressione lineare, la relazione tra le serie storiche degli incassi della società e i tassi di decadimento forniti da Banca d'Italia relativi alle famiglie produttrici e consumatrici, ponderati per rispettivi valori di fatturato ed esposizione, in modo da determinare il livello di unpaid "stressed" utilizzato per il calcolo della svalutazione sulle fatture da emettere e dei conguagli tariffari.

Crediti / Debiti verso controllanti (ACEA S.p.A.)

Al 31 dicembre 2023 i crediti ammontano complessivamente a € 1.144mila (erano € 1.785mila al 31 dicembre 2022), mentre i debiti risultano pari ad € 168.838mila mentre l'anno precedente ammontavano ad € 174.556mila.

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Crediti verso Società Controllante	1.144	1.785	(640)
Debiti verso Società Controllante	(168.838)	(174.556)	5.718
Totale	(167.694)	(172.771)	5.077

La tabella che segue espone le consistenze derivanti dai rapporti intrattenuti con la Capogruppo:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Crediti commerciali	57	68	(11)
Crediti per adesione al consolidato fiscale	1.088	1.717	(629)
Totale crediti verso ACEA S.p.A.	1.144	1.785	(640)

Debiti commerciali	10.355	5.551	4.804
Altri debiti finanziari	158.484	169.005	(10.521)
Totale debiti verso ACEA S.p.A.	168.838	174.556	(5.718)
Totale	(167.694)	(172.771)	5.077

Al 31 dicembre 2023 i Crediti verso ACEA S.p.A. si riferiscono, principalmente, al credito IRES (per € 1.088mila) derivante dall'adesione al consolidato fiscale.

Per quanto riguarda, invece, i Debiti verso ACEA S.p.A. si riferiscono essenzialmente:

- per € 10.356mila (di cui € 7.867mila per fatture già ricevute ed € 2.488mila per fatture da ricevere), trattasi di debiti commerciali riferiti al contratto di servizio, alle attività di sviluppo operate sui software gestionali utilizzati dalla Società, ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e per il personale distaccato;
- per € 94.330mila al finanziamento oneroso concesso e finalizzato a coprire i principali debiti commerciali scaduti verso imprese correlate, relativi alla fornitura di energia, lavori e servizi comprensivi degli oneri di mora maturati ai sensi dei rispettivi contratti e della normativa applicabile. L'importo del finanziamento concesso, fruttifero di interessi, è fino ad un massimo di € 125.000mila con scadenza prorogata al 31 dicembre 2031. Su tale finanziamento risultano attualmente accantonati in bilancio interessi passivi per complessivi € 4.551 mila;
- per € 62.964mila all'erogazione effettuata con riferimento al Contratto di "Finanziamento Soci" formalizzato il 27 giugno 2003, come "prestito subordinato da soci" che prevede un finanziamento di durata trentennale pari ad € 63.719mila erogato in modo progressivo nei primi dodici anni, infruttifero d'interessi e irrevocabile;
- per € 1.169mila si riferisce al pagamento all'Agenzia delle Entrate, da parte di Acea S.p.A., degli avvisi per accertamenti fiscali IRES per le annualità 2015 e 2016 emesse nei confronti della Società.

La quota dei debiti finanziari esigibile oltre l'esercizio successivo ammonta complessivamente ad € 132.742mila.

La diminuzione dei debiti è conseguenza:

- di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. nella seduta del 16 giugno 2022 che, considerata la situazione di incertezza della Società, ha autorizzato la ricapitalizzazione (mediante costituzione di una riserva) della Società attraverso la rinuncia i) al credito commerciale scaduto e in essere al 31/12/2021 (per € 54.339 mila), ii) alla quota capitale scaduta del finanziamento oneroso (per € 25.000 mila), iii) alla relativa quota interessi scaduta al 31/12/2021 (per € 13.652 mila) e iv) ad altri crediti finanziari (per € 3.346 mila) e di procedere alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria del finanziamento Soci fruttifero mediante la rinuncia agli interessi che di anno in anno matureranno e alla linea capitale che di anno in anno giungerà a scadenza per gli anni 2022 2023 e 2024 ove la Società ne faccia richiesta;
- del riscontro positivo ricevuto dalla Capogruppo, in data 9 maggio 2023, alla richiesta della Società con nota prot. 0076994/23 del 24 marzo 2023, di rinuncia al credito scaduto al 31 dicembre 2022 sia della quota capitale del finanziamento oneroso (per € 10.000mila) che della relativa quota interessi (per € 5.058mila).

Si precisa che la Società, a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2024, con nota del 20 febbraio 2024, stante il perdurare delle condizioni di incertezza descritte nel paragrafo "Continuità Aziendale" del presente documento, ha richiesto alla Capogruppo la rinuncia al credito scaduto al 31 dicembre 2023 sia della quota capitale del

finanziamento oneroso (per € 10.000mila) che della relativa quota interessi (per € 4.551mila). La Società è in attesa della risposta da parte di Acea S.p.A.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Al 31 dicembre 2023 i crediti sono pari a € 801mila, erano pari ad € 890mila al 31 dicembre 2022 e sono così composti:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture emesse utenza	108	56	51
Totale crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti utenza	108	56	51
Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture emesse non utenza	291	284	7
Crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti per fatture da emettere non utenza	402	549	(148)
Totale crediti vs Società sottoposte al controllo delle controllanti non utenza	693	834	(141)
Totale	801	890	(90)

La voce in oggetto accoglie principalmente i crediti:

- verso Acea Ato2 S.p.A. relativi (i) alla stima per la rivendita di acqua ai comuni del Consorzio Simbrivio per € 348mila, (ii) al personale distaccato per € 28mila;
- relativi al personale distaccato verso Areti S.p.A. per € 20mila;
- verso Acea Ambiente per la rivendita di acqua per € 106mila;
- relativi al personale distaccato verso Acea Molise S.r.l. per € 275mila.

Crediti tributari

Al 31 dicembre 2023 la voce in oggetto presenta un saldo pari ad € 78mila in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (era pari ad € 1.585mila) per effetto dell'utilizzo del credito di imposta spettante alle imprese c.d. "non energivore", a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dei DL 21-115-144-172/2022, per il versamento delle imposte dovute.

Crediti per imposte anticipate

Le Imposte anticipate sono esposte al netto del fondo imposte differite.

Al 31 dicembre 2023 tali crediti derivano dalle imposte anticipate calcolate, prevalentemente, sul fondo per rischi e oneri e dal fondo svalutazione crediti.

La tabella che segue evidenzia la movimentazione ed il saldo al 31 dicembre 2023 con riferimento sia alle attività per imposte anticipate che al fondo per imposte differite:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	Saldo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti IRES/IRAP	Effetto a Conto Economico	Saldo finale
Fondo Rischi e Oneri	3.133	(966)	442	(524)	2.609
Svalutazione Crediti	2.468	0	0	0	2.468
Immobilizzazioni Materiali	1.749	(46)	207	160	1.909
Altre	32	0	41	41	73
Totale imposte anticipate	7.382	(1.012)	690	(322)	7.060
Altre	1.463	(75)	1.005	930	2.392
Totale imposte differite	1.463	(75)	1.005	930	2.392
Totale imposte nette	5.920	(937)	(315)	(1.252)	4.668

Crediti verso altri

I crediti verso altri ammontano complessivamente a € 16.560mila e si riferiscono principalmente:

- all'iscrizione di un credito verso CSEA a fronte del riconoscimento del bonus sociale idrico per l'annualità 2021-2022 a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico (per complessivi € 2.122mila);
- all'importo pagato all'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti, al fine di poter presentare ricorso contro gli avvisi di accertamento fiscale 2013, 2015 e 2016;
- al credito (pari ad € 10.700mila) vantato nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale conseguente alla sottoscrizione tra la Società e l'Autorità d'Ambito di un atto di transazione avente ad oggetto la definizione della problematica relativa ai maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003 – 2005.

La Società, nonostante il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017, abbia dichiarato la nullità della Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 ed il successivo Atto Transattivo in quanto in violazione della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell'atto medesimo, non ha ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni:

- I. il tema in esame è stato demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un approfondimento anche di ordine giuridico;
 - II. le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell'appello e, dall'altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l'insussistenza del credito.
- all'iscrizione di un credito verso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per € 957mila, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 01375/2023 del TAR Lombardia che ha annullato la Deliberazione ARERA del 25 giugno 2019 253/2019/S/idr che, a fronte di violazioni accertate in materia di regolazione tariffaria, aveva irrogato alla Società una sanzione pecuniaria di pari importo.

Infine, la voce in oggetto comprende principalmente le seguenti voci:

- crediti finanziari verso soci per € 115mila;
- crediti verso I.N.A.I.L. per € 159mila.

Crediti con scadenza oltre i cinque anni

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2427, 1° comma, n. 6 c.c., si precisa che non sono presenti al 31 dicembre 2023 crediti con scadenza contrattuale oltre i cinque anni ad eccezione della quota parte dei conguagli tariffari, ad oggi non quantificabile, non rientranti nell'incremento tariffario massimo fino al 2024.

d) Disponibilità Liquide - € 3.671mila

La voce in oggetto si riferisce principalmente:

- al saldo dei conti correnti bancari per € 2.418mila (€ 5.060mila al 31 dicembre 2022);
- a saldo dei conti correnti postali per € 1.253mila (€ 4.464mila al 31 dicembre 2022).

RATEI E RISCONTI ATTIVI – € 17mila

I risconti attivi ammontano ad € 17mila e si riferiscono alle fidejussioni bancarie verso terzi.

NOTE ALLE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO - € 129.214mila

Al 31 dicembre 2023 il Patrimonio Netto della Società ammonta ad € 129.214mila.

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Capitale sociale	10.330	10.330	0
Riserva legale	966	966	0
Altre Riserve	118.315	103.257	15.058
Utili (perdite) portati a nuovo	(2.194)	(1.320)	(874)
Utile (perdita) dell'esercizio	1.798	(874)	2.672
Totale	129.214	112.358	16.856

In particolare, si evidenzia come nel corso del mese di giugno 2022 la Società abbia rappresentato ad ACEA S.p.A. la situazione di incertezza, legata principalmente alla mancata definizione di tempistiche certe per l'approvazione delle tariffe da parte delle Autorità preposte (EGA e ARERA), nonché le complesse dinamiche territoriali che impattano sulla gestione del servizio, che rende difficoltoso per la società garantire un'efficiente gestione dell'esposizione debitoria ad oggi in essere con la Capogruppo. Per le ragioni sopra riportate, la Società ha chiesto alla Capogruppo di valutare la ristrutturazione dell'esposizione debitoria maturata nei suoi confronti sulla base di un piano fondato sugli indirizzi strategici di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A., analizzate le azioni intraprese dalla società e considerata l'incertezza circa le tempistiche per addivenire ad una soluzione, ha deliberato, nella seduta del 16 giugno 2022, di autorizzare la ricapitalizzazione (mediante costituzione di una riserva) di Acea Ato5 attraverso la rinuncia al credito scaduto e in essere al 31 dicembre 2021, alla quota capitale scaduta del finanziamento oneroso e della relativa quota interessi scaduta al 31 dicembre 2021 per un importo complessivo pari a € 96.338mila e di procedere alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria del Finanziamento Soci fruttifero mediante la rinuncia agli interessi che di anno in anno matureranno e alla linea capitale che di anno in anno giungerà a scadenza per gli anni 2022 2023 e 2024 ove la società ne faccia richiesta.

Inoltre, la società ha ricevuto riscontro positivo dalla Capogruppo, in data 9 maggio 2023, alla richiesta presentata con nota prot. 0076994/23 del 24 marzo 2023, di rinuncia al credito scaduto al 31 dicembre 2022 sia della quota capitale del finanziamento oneroso (per € 10.000mila) che della relativa quota interessi (per € 5.058mila).

Si precisa che la Società, a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2024, con nota del 20 febbraio 2024, stante il perdurare delle condizioni di incertezza descritte nel paragrafo "Continuità Aziendale" del presente documento, ha richiesto alla Capogruppo la rinuncia al credito scaduto al 31 dicembre 2023 sia della quota capitale del finanziamento oneroso (per € 10.000mila) che della relativa quota interessi (per € 4.551mila). La Società è in attesa della risposta da parte di Acea S.p.A.

Inoltre, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2023, la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad € 874mila, è stata riportata a nuovo.

Si riporta di seguito la tabella con la movimentazione del patrimonio netto degli ultimi tre anni:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Utili/(Perdite) a nuovo	Utili/(Perdite) di esercizio	Totale Patrimonio Netto
Saldi al 31 dicembre 2020	10.330	834	4.419	0	(1.320)	14.263
Utili di Conto Economico	0	0	0	0	2.632	2.632
Destinazione risultato	0	0	0	(1.320)	1.320	0
Al 31 dicembre 2021	10.330	834	4.419	(1.320)	2.632	16.894

Utile di Conto Economico	0	0	0	0	(874)	(874)
Destinazione risultato	0	132	2.500		(2.632)	0
Altri movimenti	0	0	96.338	0	0	96.338
Al 31 dicembre 2022	10.330	966	103.257	(1.320)	(874)	112.358
Utile di Conto Economico	0	0	0	0	1.798	1.798
Destinazione risultato	0	0	0	(874)	874	0
Altri movimenti	0	0	15.058	0	0	15.058
Al 31 dicembre 2023	10.330	966	118.315	(2.194)	1.798	129.214

Capitale Sociale

Al 31 dicembre 2023 ammonta a € 10.330mila, rappresentato da n. 1.033.000 azioni ordinarie da € 10 ciascuna come trascritto sul Libro Soci detenuto presso la Società, ed è posseduto da:

1. ACEA S.p.A.: n. 1.017.016 azioni ordinarie (98,45%) per un valore nominale complessivo di € 10.170.160;
2. FRAMA S.r.l.: n. 10.602 azioni ordinarie (1,03%) per un valore nominale complessivo di € 106.020;
3. ISPA S.r.l.: n. 5.382 azioni ordinarie (0,52%) per un valore complessivo di € 53.820.

Riserva Legale

Al 31 dicembre 2023 ammonta a € 966mila e risulta costituita dalla destinazione del 5% dell'utile degli esercizi dal 2012 al 2016 e del 2021. Tale riserva è disponibile ex art. 2430 cod. civ. per la copertura perdite e per l'aumento del capitale sociale.

Altre riserve

Al 31 dicembre 2023 la voce in oggetto si riferisce:

- per € 6.919mila alla Riserva Delibera 585/2012 AEEG, incrementatasi rispetto all'esercizio precedente a seguito della destinazione di quota parte dell'utile 2021 così come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 18 luglio 2022. Si precisa che concorrono alla determinazione del risultato di periodo ricavi relativi alla componente tariffaria FoNI per € 7.974mila (di cui FNI € 1.739mila ed € 6.235mila amm.to FoNI), per i quali l'utile rilevato nel periodo consente la costituzione di una riserva indisponibile di utili di € 1.708mila. In particolare, poiché le perdite rilevate nei periodi precedenti non hanno consentito la costituzione di una corrispondente riserva indisponibile di utili, si dovrà tener conto di tale vincolo anche sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della riserva FoNI, per un ammontare pari ad € 50.159mila (di cui € 41.933mila di competenza degli esercizi precedenti) ritenendo che la riserva FoNI possa essere utilizzata per la copertura delle perdite presenti salvo porre il succitato vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della stessa, in coerenza con il comunicato ARERA del 17 aprile 2019 e con quanto definito nell'art 35, Allegato A dell'MTI-3;
- per € 111.396mila alla riserva costituita sulla base di quanto deliberato dal CdA della Capogruppo il 16 giugno 2022 e già commentata nel presente paragrafo.

Di seguito si riporta il prospetto delle riserve distinte per natura, possibilità di utilizzazione e riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità di Utilizzazione	Quota Disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Copertura perdite	Altre ragioni
<i>(in migliaia di euro)</i>					
<i>Riserve di Capitale:</i>					
Capitale sociale	10.330	B	0	0	0
Fondo copertura perdite future	111.396	B	111.396	0	0
Totale	121.726		111.396	0	0
<i>Riserve di utili:</i>					
Riserva legale	966	B	996	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	(1.320)	A, B, C	0	0	0
Riserva Delibera 585/2012 AEEG disponibile	6.919	B	0	0	0
Totale	6.564		996	0	0
Quota distribuibile	128.320		112.392		

***Legenda**

A = aumento di capitale

B = copertura perdite

C = distribuzione ai soci

FONDO RISCHI ED ONERI - € 9.690mila

La tabella che segue evidenzia la movimentazione ed il saldo al 31 dicembre 2023:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	Saldo iniziale	Utilizzi	Disac.ti	Accanton.ti	Saldo finale
Cause legali	2.247	0	(1.179)	0	1.068
Fiscale	729	0	0	0	729
Oneri per il personale	130	0	0	0	130
Appalti e forniture	671	(176)	(172)	60	382
Franchigie assicurative	1.231	(153)	0	244	1.322
Rischi Altri	5	0	0	0	5
Totale Fondo Rischi	5.014	(330)	(1.351)	304	3.637
Oneri Altri	6.235	(1.566)	0	1.213	5.882
Incentivo esodo e mobilità	240	(69)	0	0	171
Totale Oneri	6.475	(1.635)	0	1.213	6.053
TOTALE	11.488	(1.964)	(1.351)	1.517	9.690

Fondo per rischi - € 3.637mila

Il Fondo è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie in corso, in base alle indicazioni dei legali di cui si avvale la Società.

Trovano allocazione nel fondo le valutazioni effettuate in merito ai rischi derivanti dalla regolazione, dagli appalti nonché quelli inerenti al personale dipendente con particolare riferimento a problematiche connesse alla contribuzione previdenziale.

Nel determinare l'entità del fondo si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso intervenuti nel periodo, sia l'aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti in capo alla Società.

La voce 'Fondo rischi fiscale', pari ad € 729mila, accoglie la valutazione di rischio fatta dalla Società, supportata dai propri fiscalisti, con riferimento alla verifica tributaria della Guardia di Finanza ed ai susseguenti avvisi di accertamento (per maggiori informazioni al riguardo si veda il paragrafo "Aggiornamento delle principali vertenze").

Di seguito viene fornito commento alle principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

- gli utilizzi ammontano complessivamente a € 330mila e sono, principalmente, riconducibili alla liquidazione dei sinistri relativi al fondo rischi appalti e forniture e a quello per le franchigie assicurative;
- gli accantonamenti ammontano, complessivamente, a € 304mila e sono, principalmente, attribuibili (i) per € 60mila ad appalti e forniture e ii) per € 244mila a riserve per franchigie assicurative.

Infine, si evidenzia come, con riferimento alla voce “Fondo rischi per cause legali”, si è proceduto al rilascio dell’importo di € 1.351mila per effetto, principalmente, della sentenza del Tribunale civile di Frosinone che ha dichiarato estinto il debito per canoni concessori dovuti dalla società in favore dell’AATO5 per il periodo 2007/2011 per effetto dei pagamenti eseguiti; conseguentemente si è proceduto a rilasciare l’importo di € 1.179mila precedentemente accantonato, in via prudenziale con riferimento all’oggetto, a seguito di CTU disposta dal giudice.

Fondo oneri - € 6.053mila

Al 31 dicembre 2023 il Fondo Oneri accoglie, principalmente:

- per € 4.500mila gli oneri a fronte dell’obbligazione implicita, ritenuta già esistente e probabile al 31 dicembre 2019, assunta nei confronti dell’AATO 5 per gli impegni previsti dalla Proposta di Conciliazione elaborata dal Collegio di Conciliazione, instaurato in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, per la composizione delle varie controversie pendenti tra la Società e l’Ente d’Ambito (per maggiori informazioni al riguardo si veda il paragrafo 10.14 della Relazione sulla gestione);
- per € 768mila le penalità, stabilite dall’ARERA, per la qualità tecnica con riferimento agli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3) ha eliminato la possibilità, per i gestori che rispettavano determinati parametri stabiliti con il precedente ciclo regolatorio (MTI-2), di accedere al premio locale per la qualità contrattuale, sostituendolo con un sistema di premialità e penalità a livello nazionale. La contabilizzazione delle penali in questa voce è coerente con quanto prescritto dall’art. 29 della delibera 917/2017 RQTI (Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono);
- per € 554mila gli interessi di mora prudenzialmente accantonati con riferimento all’atto di diffida e messa in mora ricevuto a settembre dall’EGATO 5 Lazio Meridionale Frosinone con riferimento al presunto debito maturato dalla Società in relazione agli oneri concessori non versati alla data del 31 luglio 2023. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Aggiornamento delle principali vertenze” in cui si commenta lo status del giudizio civile 1598/2012 pendente tra Acea ATO 5 S.p.A. e l’EGA;
- per € 171mila gli oneri legati a esodo e mobilità volontaria del personale dipendente.

Con riferimento agli utilizzi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono principalmente alla copertura dei costi sostenuti per l’attività di natura fognaria nel Comune di Fiuggi rientrante nell’accordo transattivo stipulato con lo stesso a fine 2021, completata a dicembre 2023 in linea con il cronoprogramma condiviso con l’Ente comunale.

TFR - € 148mila

La voce in oggetto corrisponde al valore complessivo delle indennità di fine rapporto maturate dal personale in servizio al netto delle anticipazioni concesse ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297.

In seguito alla riforma del TFR, l'importo del fondo accantonato è rappresentativo del TFR dei dipendenti fino al 31 dicembre 2006, mentre gli importi di spettanza dei fondi di previdenza complementare ed al fondo di tesoreria gestito dall'INPS sono allocati nei debiti.

Tale voce ha avuto la seguente movimentazione:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Saldo iniziale	156	179	(23)
Accantonamento del periodo	678	651	27
Variazione da acquisizioni / cessioni	(0)	0	(0)
Riclassifiche	(619)	(587)	(32)
Utilizzo del periodo	(68)	(86)	19
Saldo Finale	148	156	(9)

DEBITI - € 285.776mila

Al 31 dicembre 2023 la composizione della voce in oggetto è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Debiti verso banche	175	0	175
Debiti vs altri finanziatori	709	0	709
Debiti verso soci finanziatori	125	125	0
Acconti	6.594	6.734	(139)
Debiti verso fornitori	34.413	38.754	(4.341)
Debiti verso imprese controllate	0	0	0
Debiti verso imprese controllanti	168.838	174.556	(5.718)
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	36.474	33.392	3.082
Debiti tributari	990	866	124
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	786	691	95
Altri debiti	36.671	40.878	(4.207)
Totale	285.776	295.998	(10.221)

Si precisa altresì che in questa voce sono iscritti debiti con scadenza certa oltre i cinque anni solo con riferimento ai debiti verso la controllante Acea S.p.A. per l'importo di € 29.779mila e verso la correlata Acea Infrastructure S.p.A. per € 6.520mila.

Debiti verso banche

Al 31 dicembre 2023 ammontano ad € 175mila e si riferiscono allo scoperto di conto corrente Unicredit.

Debiti verso soci finanziatori

Al 31 dicembre 2023 ammontano ad € 125mila e risultano costituiti dalle erogazioni effettuate nel periodo 2005-2007 dal socio FRAMA.

Tali finanziamenti infruttiferi d'interessi si riferiscono al Contratto di Finanziamento Soci di durata trentennale formalizzato il 27 giugno 2003, commentato nel paragrafo relativo ai "Crediti/Debiti verso controllanti (Acea S.p.A.)".

Acconti

Al 31 dicembre 2023 ammontano ad € 6.594mila, mentre al 31 dicembre 2022 risultava pari ad € 6.734mila.

In particolare, si evidenzia come tale voce si riferisca, principalmente, al deposito cauzionale fatturato agli utenti, così come stabilito dalla Deliberazione dell'ARERA n. 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, modificata dall'articolo 34 Allegato A della Deliberazione della medesima Autorità n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013.

Così come previsto dalle Deliberazioni dell'ARERA indicate, il deposito cauzionale verrà restituito agli utenti finali alla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Debiti verso fornitori

Al 31 dicembre 2023 la composizione della voce in oggetto è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Debiti per fatture ricevute	19.114	17.371	1.743
Debiti per fatture da ricevere	15.299	21.384	(6.084)
Totale	34.413	38.754	(4.341)

Su tali debiti non sono state rilasciate garanzie.

Debiti verso imprese controllanti

Si veda quanto scritto nel paragrafo “Crediti/Debiti verso controllanti (ACEA S.p.A.)” della presente Nota Integrativa.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

Al 31 dicembre 2023 la composizione della voce in oggetto è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	36.474	33.392	3.082
Totale	36.474	33.392	3.082

I debiti verso Società correlate riguardano principalmente:

- per € 14.841mila i debiti verso Acea Infrastructure S.p.A. per le attività di laboratorio, di analisi delle acque e di ingegneria e per il personale distaccato;
- per € 6.846mila i debiti verso Acea Energia S.r.l. relativamente alla fornitura di energia elettrica, trasporto, dispacciamento e l'agevolazione tariffaria e per la gestione del “contact center”;
- per € 6.365mila i debiti verso Aquaser S.r.l. per smaltimento fanghi e per il personale distaccato;
- per € 5.387mila i debiti verso ACEA Ato2 S.p.A. generati dall'acquisto di acqua per uso rivendita e dal riaddebito dei costi del personale distaccato e dei compensi per il consiglio di amministrazione;
- per € 2.359mila i debiti verso Technologies for Water Services S.p.A. per prestazioni di servizi di ingegneria;
- per € 446mila i debiti verso Areti S.p.A. per il personale distaccato;
- per € 77mila i debiti verso Marco Polo S.r.l. per la ristrutturazione della sede con opere impiantistiche,
- per € 53mila i debiti verso Acea Ambiente S.r.l. per il personale distaccato.
- per € 44mila verso Agile Academy S.r.l. per corsi di formazione;
- per € 34mila verso GORI S.p.A. per i compensi del consiglio di amministrazione.

Le transazioni sono regolate a prezzi di mercato.

La quota dei debiti esigibile oltre l'esercizio successivo ammonta ad € 14.672mila e si riferisce per € 12.656mila alla correlata Acea Infrastructure e per € 2.016mila alla correlata Aquaser sulla base di appositi piani di rientro sottoscritti.

Debiti tributari

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 990mila e sono costituiti, principalmente, (i) dai debiti verso l'erario per ritenute al personale dipendente, riferite al mese di dicembre 2023, e che saranno liquidate nel corso del 2024 per € 387mila e (ii) dal debito verso l'erario per IVA per € 603mila.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 786mila e sono relativi principalmente a debiti verso INPDAP, INAIL e INPS derivanti dai redditi dei dipendenti riferiti al mese di dicembre 2023 che saranno versati nel corso del 2024.

Altri debiti

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 36.671mila mentre al 31 dicembre 2022 erano pari ad € 40.848mila.

La voce in oggetto risulta, principalmente, costituita dal:

- (i) debito verso l'A.A.T.O.5 S.T.O. Provincia di Frosinone per il canone di concessione relativo al periodo 2011-2023 (€ 30.395mila), calcolato sulla base del numero di Comuni effettivamente acquisiti;
- (ii) debito verso il COSILAM per la quota relativa alla depurazione e fognatura fatturata conto terzi (€ 1.511mila);
- (iii) debito verso Cassa Conguaglio per la componente UI1, UI2, UI3 e UI4 relativa all'ultimo bimestre 2023 (€ 984mila);
- (iv) debito verso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Frosinone (Consorzio ASI) per il servizio di fognatura e depurazione di alcune utenze gestite dallo stesso (€ 142mila).

La voce accoglie, inoltre, il debito verso dipendenti (€ 1.184mila) relativo, principalmente, allo stanziamento degli emolumenti previsti per premi obiettivo.

Rispetto all'esercizio precedente ai fini di una migliore comparabilità si è proceduto a riclassificare in questa voce, dai "Crediti verso clienti", il riaccredito degli assegni dei clienti pari ad € 30mila.

RATEI E RISCONTI PASSIVI - € 12.416mila

I risconti passivi ammontano a € 12.416mila (al 31 dicembre 2022 erano pari a € 8.098mila) di cui € 12.017mila oltre l'esercizio ed € 10.395mila oltre i 5 anni.

In particolare, rappresentano la quota di ricavi relativi ai contributi in conto impianti oggetto di risconto, che verranno rilasciati a conto economico lungo la durata dell'investimento cui si riferiscono.

I risconti si riferiscono (i) ai contributi di allaccio, (ii) ai contributi regionali in conto impianti erogati negli anni 2006-2009 e 2013 relativi ad interventi sulle reti fognarie ricadenti nei Comuni di Fuggi, Trivigliano e Torre Cajetani, per il depuratore Castagnola – Via di Pratiillo Frosinone, (iii) al contributo ricevuto per contrastare la crisi di approvvigionamento idrico del 2017, (iv) al contributo ottenuto dall'ARERA in riferimento agli interventi del D.P.C.M 1° agosto 2019, relativi al Piano Nazionale degli Interventi del settore idrico del 2017, (v) al contributo ottenuto su deliberazione dell'ARERA del 14 dicembre 2021, del finanziamento ai fini dell'adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico settore acquedotti che, si è tradotto nella sostituzione di un tratto di condotta idrica adduttrice tra i Comuni di Supino e Morolo, (vi) al contributo ottenuto in riferimento al decreto prot. n. 142 del 22/04/2022 relativo al Fondo per l'adeguamento dei

prezzi di materiali da costruzione e (viii) al finanziamento regionale per piano regionale D.G.R. n. 905 del 9 dicembre 2021 per la “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”.

Nel corso del 2023 sono stati incassati ulteriori contributi per un ammontare di € 5.087mila ottenuti in riferimento (i) al decreto prot. n. 142 del 22/04/2022 relativo al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 (per € 3.769mila) e (ii) del finanziamento regionale per piano regionale D.G.R. n. 905 del 9 dicembre 2021 per la “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” (per € 1.318mila).

NOTE AL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE - € 102.372mila

<i>(importi in migliaia di €)</i>	2023	2022	Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.694	79.651	7.043
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interi	7.756	7.479	277
Altri ricavi e proventi	7.921	6.855	1.066
Totale	102.372	93.986	8.386

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 86.694mila

La quantificazione dei ricavi rivenienti dalla gestione del servizio idrico integrato è conseguenza dell'applicazione del nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3), così come approvato dall'Autorità (ARERA) con deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.

In particolare, i suddetti ricavi sono coerenti con l'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria 2022-2023 approvata con delibera n. I dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO5 in data 11 gennaio 2023.

Gli elementi salienti per la valorizzazione dei ricavi iscritti nel Bilancio 2023 sono i seguenti:

- maggior incremento tariffario per l'anno 2023 che prevede una percentuale del 4,39% (rispetto all'anno precedente) in luogo del -1,3% previsto dal precedente aggiornamento tariffario 2020/2023 approvato a marzo del 2021;
- riconoscimento della componente FNI (con un valore del parametro ψ pari a 0,4) e riconoscimento della componente AMM FONI;
- conferma della non applicazione dell'ammortamento finanziario in coerenza con il precedente aggiornamento tariffario 2020/2023;
- conferma, in continuità con le modalità adottate per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2020 e 2021, dei costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e agli obiettivi di qualità contrattuale;
- riconoscimento della componente OPsocial, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr aggiornata con deliberazione n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 e al comma 7.3 lettera a) della Delibera ARERA 311/2019/R/idr (la quale prevede che, con riferimento agli utenti finali domestici residenti, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume di fascia agevolata, le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico del Gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti al suddetto articolo 18.10 del MTI-3);
- riconoscimento della componente OPMis, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.11 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr aggiornata con deliberazione n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021;
- riconoscimento della componente OPEEexp ai sensi dell'articolo 4 comma 4.3 della deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021.

I ricavi, determinati sulla base delle determinazioni tariffarie per il 2023 (per le quali si rimanda all'apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione), sono comprensivi delle seguenti componenti: (i) remunerazione del capitale investito (ammortamenti, oneri finanziari e oneri fiscali), (ii) costi operativi, (iii) conguagli delle partite passanti (quali ad esempio quelle per l'energia elettrica) e (iv) componente Fondo Nuovi Investimenti.

Si precisa, inoltre, che al fine di rafforzare il monitoraggio sull'andamento degli oneri di energia elettrica sostenuti a livello nazionale per la gestione del servizio idrico integrato, l'ARERA ha ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito della deliberazione 229/2022/R/idr, la pubblicazione - a cadenza annuale, a partire dal 2023 - del costo medio di settore della fornitura elettrica.

In particolare, il costo effettivo dell'energia elettrica dell'anno 2023, incluso tra le partite passanti del VRG dell'esercizio, è inferiore al costo medio dell'energia elettrica pubblicato da ARERA, in ossequio a quanto previsto dal comma 1.2 della citata deliberazione 229/2022/R/idr, nel comunicato del 12 marzo 2024.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3) ha eliminato la possibilità, per i gestori che rispettavano determinati parametri stabiliti con il precedente ciclo regolatorio (MTI-2), di accedere al premio locale per la qualità contrattuale, sostituendolo con un sistema di premialità e penalità a livello nazionale.

Incremento immobilizzazioni per lavori interni - € 7.756mila

La voce accoglie la capitalizzazione del costo del lavoro del personale impegnato nelle attività d'investimento (€ 6.678mila) ed ai consumi di materiali a magazzino destinati ad investimenti (€ 1.078mila).

<i>(importi in migliaia di €)</i>	2023	2022	Variazione
Costi di personale capitalizzato	6.678	6.075	604
Consumi materiali capitalizzati	1.078	1.405	(326)
Totale	7.756	7.479	277

L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è dovuto all'adeguamento del processo di attribuzione delle ore lavorate ad attività di investimento coerentemente con quanto già adottato nelle altre società del Gruppo dell'area idrica, per tipologia di prestazioni simili.

Altri ricavi e proventi - € 7.921 mila

La tabella che segue fornisce il dettaglio della voce in oggetto:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	2023	2022	Variazione
Rimborsi per danni e penalità	340	398	(57)
Personale distaccato	406	427	(21)
Rilasci eccedenze fondi	1.351	0	1.351
Sopravvenienze attive	1.776	810	966
Altri ricavi	3.733	4.963	(1.230)
Contributi in conto esercizio	315	259	56
Totale	7.921	6.855	1.066

La voce 'Sopravvenienze attive' si riferisce principalmente:

- i. per € 957mila dovute, principalmente, all'iscrizione dell'importo da recuperare dall'ARERA, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 01375/2023 del TAR Lombardia che ha annullato la Deliberazione ARERA del 25

giugno 2019 253/2019/S/idr che, a fronte di violazioni accertate in materia di regolazione tariffaria, aveva irrogato alla Società una sanzione pecuniaria di pari importo. L'importo è stato incassato nel corso del mese di marzo 2024;

- ii. per € 683mila al rilascio della quota dei contributi incassati nel 2023 relativi ad investimenti di anni precedenti.

La voce 'Altri ricavi' si riferisce, principalmente (i) alla rilevazione del contributo spettante alle imprese c.d. "non energivore" a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas (per € 1.434mila), (ii) ai ricavi per il servizio idrico fornito ai Comuni fuori ambito (per € 446mila), (iii) all'eccedenza del fondo rischi (iv) alle rivalse per il personale distaccato verso società del Gruppo (per € 406mila) e (v) a proventi diversi dagli utenti (per € 1.483mila) relativi principalmente al riaddebito delle spese di sollecito.

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 100.001mila

La tabella che segue fornisce il dettaglio della voce in oggetto:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	2023	2022	Variazione
Materie prime sussidiarie di consumo e merci	3.703	4.489	(786)
Costi per servizi	46.808	40.898	5.910
Costi per godimento beni di terzi	4.188	4.165	23
Costi per il personale	14.867	14.078	789
Ammortamenti e Svalutazioni	27.505	25.598	1.907
Totale Variaz. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6)	(516)	510
Accantonamenti per rischi	1.517	865	652
Oneri diversi di gestione	1.418	2.754	(1.336)
Totale	100.001	92.332	7.670

Costi per materie prime, di consumo e merci - € 3.703mila

Al 31 dicembre 2023 ammontano ad € 3.703mila e si riferiscono, principalmente, all'acquisto (i) d'acqua per rivendita per € 1.230mila, (ii) di prodotti chimici per € 473mila e (iii) di materiali tecnici necessari alla gestione del Servizio Idrico per € 1.469mila.

Costi per servizi - € 46.808mila

La tabella che segue fornisce il dettaglio della voce in oggetto:

<i>(importi in migliaia di €)</i>	2023	2022	Variazione
Prestazioni	39.292	34.808	4.484
Costi per acquisto energia elettrica infragruppo	16.926	14.467	2.458
Costi per facility management (pulizia, trasporto, facchinaggio e sorveglianza)	194	361	(167)
Costi per il contratto di servizio	2.743	2.556	188
Costi per letture	1.025	445	580
Costi per Organi sociali	403	415	(12)
Costi per personale distaccato	1.162	1.328	(166)
Costi per prestazioni infragruppo	3.595	3.531	64
Costi per prestazioni professionali	1.077	792	285
Costi per recupero crediti	1.516	889	627
Costi per lavoro interinale	1.273	1.431	(158)
Costi per buoni pasto	570	547	23
Costi per smaltimento e trasporto fanghi	2.735	2.652	83
Analisi di Laboratorio	1.019	697	322
Spese assicurative	3	511	(508)
Spese bancarie	140	128	12
Spese postali	1.160	654	505
Spese pubblicitarie	34	38	(4)

Spese telefoniche	357	277	0
Stampa e recapito bollette	125	276	(151)
Spese per servizi vari	3.237	2.814	423
Lavori	7.516	6.090	1.427
Manutenzioni su beni di proprietà	5.534	4.276	1.258
Manutenzione su beni in concessione	1.982	1.813	169
Totale	46.808	40.898	5.910

Di seguito vengono illustrate le principali componenti dei costi per servizi:

- costi per l'acquisto di energia infragruppo – ivi compreso il costo di trasporto, bilanciamento e quote di terzi – per € 16.926mila quasi interamente relativo alle utenze del mercato libero. La variazione in rispetto all'esercizio precedente aumento pari ad € 2.458mila è riconducibile, principalmente, all'aumento dei prezzi;
- contratto di servizio per € 2.743mila, a prezzi di mercato, verso la controllante Acea S.p.A.;
- prestazioni infragruppo per € 3.595mila, composte principalmente come segue:
 - ✓ per € 3.144mila verso la correlata Acea Ato2, per l'acquisto di acqua;
 - ✓ per € 377mila i debiti verso Technologies for Water Services S.p.A. per prestazioni di servizi di ingegneria
 - ✓ per € 241mila verso la controllante Acea S.p.A. prevalentemente per le prestazioni relative alla gestione del Facility Management e di alcuni servizi (manutenzione autoveicoli, sorveglianza e pulizia) precedentemente inclusi nel contratto di servizio;
 - ✓ per € 87mila verso la correlata Acea Infrastructure S.p.A. per i servizi a prezzi di mercato di ingegneria e per le analisi di laboratorio;
 - ✓ per € 71mila verso la correlata Aquaser S.r.l. per canoni matrici solide e noli.

Si evidenzia che i contratti di servizio trovano il fondamento giuridico negoziale all'interno dei mandati generali con e senza rappresentanza resi alla Capogruppo - e da queste Società accettati - ed in funzione dei quali sono stati redatti i relativi contratti di servizio.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16 l'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci è pari rispettivamente a € 232mila ed € 87mila.

Si informa infine che i compensi maturati dalla Società di PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la sola attività di revisione contabile, sono pari a € 61mila.

Costi per godimento beni di terzi - € 4.188mila

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 4.188mila (con un incremento di € 23mila rispetto all'esercizio precedente) e sono riferiti, principalmente, all'importo del canone di concessione sui beni idrici ambientali.

A tal proposito, si ricorda che in data 20 luglio 2022 è stata convocata la Conferenza dei Sindaci che, con delibera n. 4, ha approvato l'elenco dei mutui risultante dalla ricognizione avviata dalla STO dell'ATO5 nel mese di settembre 2021 ed avente ad oggetto i mutui contratti dai Comuni dell'ATO5 dal 2002 fino alla data di sottoscrizione della Convezione di Gestione del 27 giugno 2003 ed eventualmente fino alla data del verbale di consegna delle opere al Gestore.

Da tale provvedimento ne è conseguito l'aggiornamento dell'elenco dei mutui approvato con deliberazione n. 1 della Conferenza dei Sindaci del 26 marzo 2018, a partire dal primo semestre 2022 fino al primo semestre 2023, e l'inserimento nella componente di costo della tariffa "MT" nel primo utile aggiornamento tariffario.

La delibera è stata recepita nell'aggiornamento biennale 2022-2023 approvata dall'EGA con delibera n.1/2023 dell'11/01/2023.

La voce accoglie, inoltre, i canoni di locazione degli uffici societari ed altri noleggi (€ 412mila).

Costi per il personale - € 14.867mila

Al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a € 14.867mila, al 31 dicembre 2022 erano pari a € 14.078mila, con un incremento di € 789mila.

Nella tabella che segue viene illustrata la situazione contabile delle singole voci di costo:

<i>(in migliaia di euro)</i>	2023	2022	Variazione
Salari e stipendi	10.551	10.077	474
Oneri sociali	3.612	3.349	263
TFR	701	651	50
Altri costi	3	1	2
Totale	14.867	14.078	789

Nelle tabelle che seguono sono riportate rispettivamente la consistenza numerica dei dipendenti al 31 dicembre 2022 e quella media alla stessa data confrontate con il 31 dicembre 2023.

Descrizione	2023	2022	Variazione
Dirigenti	0	0	0
Quadri	5	5	0
Impiegati	146	144	2
Operai	129	130	(1)
Totale	280	279	1

Descrizione	2023	2022	Variazione
Dirigenti	0,00	0	0
Quadri	5,00	5,00	0
Impiegati	144,25	134,17	10,08
Operai	128,08	130,08	(2,00)
Totale	277,33	269,25	8,08

Ammortamenti e svalutazioni - € 27.505mila

La tabella che segue fornisce il dettaglio della voce in oggetto:

<i>(in migliaia di euro)</i>	2023	2022	Variazione
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.868	2.078	790
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.883	12.389	494
Svalutazione immobilizzazioni	63	158	(96)
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	11.691	10.972	719
Totale	27.505	25.598	1.907

Si evidenzia che la quantificazione degli ammortamenti dell'esercizio tiene conto della dinamica regolatoria e degli aggiornamenti tariffari del capitale investito in funzione delle scelte operate dal Gestore ai sensi dell'articolo 18 Allegato A della Delibera 643/2013 (Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII).

In particolare, si evidenzia come la vita economico-tecnica dei cespiti iscritti in bilancio è tale da garantire che, al termine della concessione prevista per l'anno 2033, il valore netto contabile degli stessi sia in linea con il valore della "Regulatory Asset Base" (RAB) riconosciuta al Gestore in caso di subentro nel servizio.

Per quanto riguarda, poi, la quantificazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti occorre ricordare che la Società, già dall'esercizio precedente, ha adottato un più analitico modello di valutazione del credito a seguito della revisione che il Gruppo ACEA ha effettuato sulla determinazione delle perdite prospettiche.

Questo modello ha costituito per la Società un miglioramento di analisi e valutazione che ha comportato l'adeguamento delle stime al fine di tener conto di una più puntuale individuazione degli indicatori di possibili perdite di valore.

In particolare, il fondo svalutazione crediti è stimato sulla base di valutazioni analitiche sui crediti considerando sia informazioni storiche che informazioni forward looking e, in particolare, le attitudini al pagamento, l'anzianità della morosità (sulla base della scadenza), le azioni intraprese/da intraprendere e lo status del credito stesso (utenze attive, utenze cessate), della classe contabile (i.e. privati e pubblica amministrazione) e di eventuali procedure concorsuali in atto.

Variazione rimanenze, materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - € 6mila

La variazione delle rimanenze è evidenziata dalla tabella che segue:

<i>(in migliaia di euro)</i>	2023	2022	Variazione
Rimanenze iniziali	2.343	1.841	502
Rimanenze finali	(2.348)	(2.343)	(6)
Accantonamento Fondo obsolescenza	0	(2)	2
Utilizzo fondo obsolescenza materiale	0	(12)	12
Totale	(6)	(516)	510

Accantonamento per rischi - € 1.517mila

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 1.517mila (€ 865mila al 31 dicembre 2022).

Per i commenti si rinvia a quanto già esposto nella voce del passivo "Fondo per rischi ed oneri" della presente Nota Integrativa.

Oneri diversi di gestione - € 1.418mila

Al 31 dicembre 2023 sono complessivamente pari a € 1.418mila (€ 2.754mila al 31 dicembre 2022) e si riferiscono principalmente:

- per € 47mila oneri patrimoniali;
- a spese generali per € 449mila di cui € 37mila per indennizzi Delibera 655 del 2015;
- a sopravvenienze passive per € 779mila relative, principalmente, alla registrazione di costi di competenza di esercizi precedenti (€ 323mila).

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - € 197mila

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 197mila:

<i>(in migliaia di euro)</i>	2023	2022	Variazione
Proventi finanziari	219	191	28
Proventi diversi dai precedenti	4.960	2.557	2.403
Interessi ed altri oneri finanziari	(4.982)	(5.466)	483
Totale	197	(2.718)	2.915

La voce 'Proventi finanziari' accoglie l'iscrizione del dividendo 2022 (pari ad € 219mila) della società correlata Aquaser S.r.l. così come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2023.

La voce 'Proventi diversi dai precedenti' si riferisce, prevalentemente, agli interessi di mora verso gli utenti in aumento, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, a seguito dall'aumento del tasso BCE, così come definito all'art. 4.8, lettera b) della Deliberazione ARERA 311/2019/R/idr – Regolazione della morosità (REMSI).

Gli Oneri finanziari sono relativi (i) agli interessi passivi sul finanziamento a medio lungo termine verso Acea S.p.A. (per € 4.551mila), (ii) alle commissioni su fidejussioni (per € 20mila) e (iii) agli interessi passivi moratori infragruppo (per € 37mila). La variazione in diminuzione è conseguenza della rinuncia da parte di ACEA S.p.A., come già evidenziato nel presente documento, della quota capitale scaduta del finanziamento oneroso al 31 dicembre 2023 pari a circa € 15 milioni.

IMPOSTE SUL REDDITO - € 770mila

Sono complessivamente positive per € 770mila (erano positive per € 190mila al 31 dicembre 2022) e sono così distinte:

- € 605mila per IRAP corrente di periodo;
- € 690mila imposte anticipate;
- € 1.012mila utilizzo imposte anticipate;
- € 0,4mila sopravvenienze attive per imposte;
- € 1.005mila imposte differite;
- € 75mila utilizzo imposte differite;
- € 1.088mila proventi fiscali per tassazione consolidata.

L'IRAP è stata calcolata applicando l'aliquota del 23,58% al valore della produzione determinato ai sensi del D. Lgs. 446/1997.

La tabella seguente illustra la riconciliazione tra l'aliquota teorica e quella effettiva:

<i>(in migliaia di euro)</i>	31.12.2023	%	31.12.2022	%
Risultato ante imposte	2.568		(1.063)	
Imposte teoriche calcolate al 24 % sull'utile ante imposte	616	24,00%	(255)	24,00%
Effetto fiscale differenze permanenti in aumento	165	6,42%	203	(19,12%)
Effetto fiscale differenze permanenti in diminuzione	(425)	(16,57%)	(521)	49,03%
Effetto fiscale differenze temporanee in aumento	683	26,61%	750	(70,54%)
Effetto fiscale differenze temporanee in diminuzione	(1.839)	(71,61%)	(1.375)	129,33%
Effetto fiscale deduzione ACE	(288)	(11,22%)	(264)	24,79%
Proventi da consolidato fiscale	(1.088)	(42,36%)	(1.548)	145,58%
IRAP di competenza	606	23,58%	608	(57,20%)
Sopravvenienze imposte esercizi precedenti	(0)	0,00%	(4)	0,38%
Imposte anticipate differite nette	1.252	48,77%	754	(70,93%)
Totale Imposte sul reddito d'Esercizio	770	29,97%	(190)	17,83%

Impegni e rischi potenziali

Ammontano a € 21.074mila e si sono incrementati rispetto all'esercizio precedente (€ 20.176mila al 31 dicembre 2022). Viene di seguito fornita una descrizione delle principali voci che compongono il saldo.

Avalli e fidejussioni rilasciate a terzi

Al 31 dicembre 2023 l'importo ammonta a € 9.235mila e sono aumentati di € 423mila rispetto all'esercizio precedente. L'importo pari ad € 9.235mila si riferisce ad (i) una fideiussione (€ 7.569mila), prevista obbligatoriamente dall'art.31 del Disciplinare Tecnico, rilasciata da UNICREDIT a favore dell'AATO, calcolato sul 10% della media triennale del Piano Finanziario - Tariffario del Piano d'Ambito dell'A.A.T.O. che nel corso del 2023 è stata prorogata fino al 28 febbraio 2026; (ii) per garanzie assicurative (€ 1.666mila).

Avalli e fidejussioni rilasciate da terzi e appaltatori

Al 31 dicembre 2023 ammontano ad € 11.840mila, e si sono incrementati rispetto all'esercizio precedente di € 475mila in seguito alla sottoscrizione di nuove polizze. L'importo si riferisce a polizze fidejussorie rilasciate da terzi a garanzia della corretta esecuzione di appalti e forniture.

Rapporti con imprese controllanti e consociate

Acea Ato5 S.p.A. nel corso del periodo in esame ha mantenuto i rapporti di natura commerciale con le Società del Gruppo. In particolare, sono in corso i rapporti con:

- Acea Ato2 S.p.A. - in qualità di subfornitore nei punti di scambio "inter-ambito";
- Acea Energy Management S.r.l. - in qualità di fornitore di gas naturale;
- Acea Infrastructure S.p.A. – in qualità di fornitore di prestazioni di servizi di ingegneria e di laboratorio;
- Aquaser S.r.l. – in qualità di fornitore del servizio di smaltimento fanghi;
- Ecogena S.p.A. – in qualità di gestore dell'impianto fotovoltaico nella sede secondaria di Monti Lepini;
- Acea Ambiente S.r.l. – in qualità di fruitore del servizio idrico;
- Acea Energia S.p.A. – in qualità di fornitore di energia elettrica;
- TWS S.p.A. – in qualità di fornitore di prestazioni di servizi di ingegneria;
- TI FORMA S.r.l. - in qualità di fornitore di consulenze D.Lgs. 231/01 "Modello organizzazione gestione e controllo" e corsi di formazione;
- nei confronti delle altre società del gruppo sussistono prevalentemente rapporti di fornitura o cessione di personale distaccato.

Sono altresì in corso i rapporti di natura commerciale e finanziaria con la Capogruppo sulla base di un contratto di servizio rivisto nel 2019, nonché di un contratto di finanziamento oneroso dell'ammontare complessivo di € 125milioni e di un contratto di finanziamento infruttifero dell'ammontare complessivo di € 63milioni.

La tabella che segue illustra gli importi, relativi al 31 dicembre 2023 e confrontati con quelli del 31 dicembre 2022, con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali che Acea ATO5 S.p.A. ha in essere con la holding e le Società correlate:

<i>(in migliaia di euro)</i>	G.O.R.I. S.P.A.	GE.SE.SA. S.p.A.	Marco Polo S.r.l. in liquidazione	Agile Academy S.r.l.	TI FORMA S.r.l.	Technologies for Water Service	Totale
Impatto delle transazioni sul conto economico							
Ricavi							
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023	6						1.789
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022							3.055
Costi							
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023	34			60	8		27.749
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022				59	8		25.180
Proventi finanziari							
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023							272
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022							248
Oneri finanziari							
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023							4.687
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022							5.151
Impatto delle transazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria							
Crediti commerciali							
Al 31 dicembre 2023	0	0					856
Al 31 dicembre 2022	2	8					992
Crediti finanziari							
Al 31 dicembre 2023							0
Al 31 dicembre 2022							0
Debiti verso fornitori							
Al 31 dicembre 2023	34		77	44	16	2.359	46.841
Al 31 dicembre 2022			77	25	7	2.171	38.952
Debiti finanziari							
Al 31 dicembre 2023							158.463
Al 31 dicembre 2022							168.970

Come noto i rapporti infragruppo trovano adeguata formalizzazione in specifici contratti di servizio in relazione ai quali viene svolta adeguata verifica di congruità anche in relazione alla qualità dei servizi resi.

Azioni Proprie

Ai sensi dell'art. 2428, n. 3 e n. 4, Codice civile, si dà atto che la Società non possiede, né ha acquistato o ceduto nel corso del periodo, neanche indirettamente, azioni proprie, né azioni della società controllante.

Informazioni erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 125, legge 124/2017

In base alle recenti novità in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 125, legge 124/2017, si dichiara che nel corso del 2023 sono stati incassati contributi rientranti nella normativa di riferimento per un importo complessivo di € 5.087mila.

Gli incassi si riferiscono al decreto prot. n. 142 del 22/04/2022 relativo al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 (per € 3.769mila) e al finanziamento regionale per piano regionale D.G.R. n. 905 del 9 dicembre 2021 per la "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (per € 1.318mila).

Si precisa che gli importi incassati, da parte di enti o Società, direttamente o indirettamente controllati dalle amministrazioni dello Stato, sono stati ricevuti come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, servizi e forniture.

È utile infine rammentare che la disciplina contenuta nell'articolo 1, commi 125 – 129 della legge n. 124/2017, presenta ancora numerose criticità che portano a ritenere auspicabili ulteriori interventi sul piano normativo. Pertanto, quanto sopra esposto rappresenta la migliore interpretazione della norma.

Quadro normativo di settore e regime tariffario

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i principali aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno 2023, sia per quanto riguarda in generale il quadro normativo di riferimento che, più nel dettaglio, la regolazione di settore.

Normativa di settore

Delibera 12 gennaio 2023 2/2023/R/com - Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017.

Il provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni normative recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle agevolazioni anche di natura tariffaria già previste a favore delle utenze site nelle zone rosse e delle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel Centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Delibera 24 gennaio 2023 13/2023/R/com - Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1° gennaio 2023

Il provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni normative recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e coerentemente con decreto del Ministro della Sviluppo economico del 29 dicembre 2016, aggiorna i valori delle soglie dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 2023.

Relazione 31 gennaio 2023 34/2023/Idr - Sedicesima relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2022 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Comunicato 2 febbraio 2023 - Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII - anno 2022

Con il comunicato ARERA informa che a partire dal 2 febbraio 2023 è aperta ai gestori e agli Enti di governo dell'ambito (di seguito: EGA) la raccolta dei dati e delle informazioni relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) con riferimento al periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 77, comma 7.1, della regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII) di cui all'AlIAATO5 A alla deliberazione 655/2015/R/idr, come modificato e integrato dalla deliberazione 547/2019/R/idr. Con la presente raccolta devono, altresì, essere trasmessi i dati relativi all'erogazione degli indennizzi automatici previsti nei casi di cui all'articolo 10 della regolazione della morosità nel SII (REMSI) di cui all'AlIAATO5 A alla deliberazione 311/2019/R/idr e s.m.i.

L'invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalle sopracitate deliberazioni e, in particolare, dall'articolo 77, comma 7.1, del RQSII, e dall'articolo 11 del REMSI, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato:

- dai gestori entro il 15 marzo 2023 (I fase della raccolta);
- dagli EGA entro il 26 aprile 2023 (II fase della raccolta);

gli EGA potranno visualizzare i dati forniti dai gestori successivamente all'invio definitivo effettuato dai gestori stessi, e in ogni caso a partire dal 16 marzo 2023, successivamente alla chiusura della I fase della raccolta.

Delibera 14 febbraio 2023 51/2023/R/Idr - Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22

Con il presente provvedimento si avvia un procedimento volto alla definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22.

Delibera 21 febbraio 2023 64/2023/R/Idr - Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

Con il presente provvedimento si avvia il procedimento volto alla definizione, per il quarto periodo regolatorio, del metodo tariffario MTI-4 per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in conformità ai principi derivanti dalla normativa euro unitaria e nazionale.

Comunicato 22 febbraio 2023 - Raccolta dati: Relazione prevista nell'ambito dell'attività di monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione della fornitura idrica ovvero la promozione della disalimentazione selettiva in presenza di utenze condominiali non risultino tecnicamente fattibili.

Con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato", l'Autorità ha avviato un'attività di monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione (nel caso di utenze domestiche residenti disalimentabili) ovvero la promozione della disalimentazione selettiva (nel caso di utenze condominiali) non risultino tecnicamente fattibili (articolo 2). In particolare, ai sensi della deliberazione in parola, è richiesto al competente Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA) di trasmettere ogni anno all'Autorità - in collaborazione con il gestore - un'apposita relazione al fine di acquisire elementi informativi in ordine:

- agli impedimenti tecnici riscontrati nelle procedure di limitazione ovvero nella promozione della disalimentazione selettiva e ai costi per il relativo superamento (comma 2.1, lett. a);
- alle eventuali penali applicate al gestore qualora l'EGA accerti, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva in presenza di utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento (comma 2.2).

A partire dal 22 febbraio 2023 è aperta agli EGA la raccolta dei dati e delle informazioni relativi all'applicazione delle disposizioni del REMSI con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, lett. a) e comma 2.2 della deliberazione 311/2019/R/idr. La medesima raccolta è stata integrata, in un'ottica di semplificazione amministrativa, richiedendo agli EGA di fornire i dati relativi alla morosità per le differenti tipologie d'uso (uso domestico e uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie), ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi utili all'aggiornamento della metodologia tariffaria idrica per il quarto periodo regolatorio.

Gli EGA potranno accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l'Anagrafica Operatori e la compilazione dell'Anagrafica Territoriale Idrica (ATID). L'invio dei dati e delle informazioni richiesti, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dalla sopracitata deliberazione 311/2019/R/idr, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato non oltre la data del 22 marzo 2023.

Comunicato 23 febbraio 2023 - Pubblicazione degli schemi relativi ai conti annuali separati – Esercizi 2022 e 2023

Con riferimento ai conti annuali separati di cui all'AliaATO5 A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016 137/2016/R/com (TIUC), si pubblicano gli schemi per i settori elettrico, gas e idrico relativi al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio 2022) e quelli relativi al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2022 (esercizio 2023), con evidenza delle modifiche ed integrazioni rispetto agli schemi delle edizioni precedenti.

Memoria 20 marzo 2023 106/2023/R/idr - Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli atti della Commissione Europea COM (2022) 540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM (2022) 541 (Trattamento delle acque reflue urbane)

La memoria contempla:-un inquadramento dello stato di recepimento del quadro comunitario nella regolazione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla disciplina della qualità tecnica, per la quale vengono fornite

anche evidenze in merito alle performance raggiunte sul territorio;-una disamina del trend degli investimenti, sia in termini assoluti che di obiettivi prefissati, anche alla luce dei possibili sviluppi in esito all'attribuzione dei finanziamenti della linea di investimento 4.4 della Missione M2C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-un contributo relativo alla proposta di revisione della Direttiva Quadro sulle Acque, della Direttiva Acque sotterranee e della Direttiva Standard qualità ambientale nel settore della politica delle acque, nel contesto del più generale Piano di azione "Inquinamento zero" ("Zero pollution"), presentato dalla Commissione Europea lo scorso 26 ottobre 2022;-una dettagliata analisi del documento della Commissione Europea per la rifusione della Direttiva Acque Reflue, corredata da proposte finalizzate a minimizzare i possibili impatti negativi di alcune specifiche previsioni in ambito nazionale. Laddove possibile, le valutazioni sono corredate da una stima dei costi associati.

Comunicato 31 marzo 2023 - TIBSI: adempimento agli obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente

Il TIBSI prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il gestore del servizio idrico integrato comunichi all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente i dati e le informazioni di sintesi, disaggregate per ATO, relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, qualora attivo sul territorio di propria pertinenza. Tuttavia, in considerazione della disciplina di semplificazione introdotta dall'Autorità con deliberazione 651/2022/R/com, si informa che i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo per gli anni di competenza 2021 e 2022 verranno richiesti, con specifica comunicazione individuale, ai soli gestori idrici che hanno ricevuto dal Gestore del SII i flussi di comunicazione dei dati relativi ai nuclei potenzialmente agevolabili e hanno, conseguentemente, provveduto all'erogazione dell'agevolazione idrica per gli anni 2021 e 2022. I gestori idrici diversi da quelli di cui al precedente alinea sono attualmente esonerati dall'obbligo di trasmissione delle informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI.

Al fine di riscontrare gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi alle annualità 2021 e 2022 l'Autorità, con prot. ARERA n. 21536 del 30 marzo 2023, ha chiesto al Gestore S.p.A. di trasmettere, entro e non oltre il 21 aprile 2023 a mezzo posta elettronica certificata, le informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI (disaggregate per ATO) secondo lo schema riportato nel file excel all'AATO5 alla richiesta stessa. I dati e le informazioni richieste dovranno essere comunicati all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito.

Comunicato 13 aprile 2023 - Raccolta dei conti annuali separati per l'esercizio 2022

A partire dal 13 aprile è disponibile l'edizione 2022 della raccolta dei conti annuali separati (di seguito: CAS) redatti ai sensi dell'AlIAATO5 A alla deliberazione ARERA 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio 2022).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2022 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione. Le edizioni precedenti al 2022 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS.

La raccolta sarà sospesa per ragioni tecniche dal 5 al 20 agosto 2023. In tale periodo i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano altrettanto sospesi.

L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities.

Sono disponibili, pertanto, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

- Regime ordinario;
- Regime semplificato;
- Regime semplificato del SII;
- Regime consolidato;
- Regime servizi.

I gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC, la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.

Le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A, non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

Nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito Internet dell'Autorità saranno a breve disponibili le versioni aggiornate de:

- il Manuale d'uso del sistema, che fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di invio, alla corretta compilazione della dichiarazione preliminare e al corretto utilizzo del sistema telematico di raccolta di separazione contabile;
- il Manuale di contabilità regolatoria, recante le specifiche contabili di maggior dettaglio per la redazione dei CAS. Sempre nella stessa pagina, sono disponibili chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa di separazione contabile per la redazione dei conti annuali separati riferiti agli esercizi antecedenti il 2014 e redatti ai sensi del TIU (deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07); tali chiarimenti sono riportati nei documenti Risposte alle domande frequenti e Istruzioni applicative di separazione contabile.

Delibera 19 maggio 2023 216/2023/R/com - Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023

Il provvedimento contiene disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023.

Delibera 30 maggio 2023 239/2023/R/lidr - Aggiornamento della componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2023, della componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.l del MTI-3, viene posta pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo.

Delibera 13 giugno 2023 267/2023/R/com - Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

L'atto disciplina le modalità di sospensione dei pagamenti per le forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per le utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni ovvero nelle frazioni di Comuni di cui all'Allegato 5 I al decreto-legge 61/23, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio. La deliberazione dispone inoltre le misure di anticipazione per gli esercenti l'attività di vendita, nonché i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti colpiti dai menzionati eventi. Inoltre, a far data dal 1° luglio 2023 il valore della componente tariffaria UII, di cui al comma 24.l della deliberazione 6/2013/R/COM, è posto pari a 0,6 centesimi di euro/metro cubo.

Comunicato 16 giugno 2023 - Bonus sociale idrico: applicazione nei casi di utenze beneficiarie delle agevolazioni disposte a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia

Il bonus sociale idrico, riconosciuto in modo automatico dal 1° gennaio 2021 in base all'articolo 57 bis della Legge del 19/12/2019 n. 157, è uno sconto per alleviare il costo del servizio idrico (oltre che elettrico e gas) ai cittadini economicamente disagiati riconosciuti in base al valore dell'ISEE attestato da INPS.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, "Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che [l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente] adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato. Tale sconto (detrazione), che ricordiamo viene applicato come riduzione della spesa sostenuta per il servizio idrico integrato per 12 mesi, non può essere pertanto riconosciuto ai soggetti che, nel medesimo periodo, beneficiano di ulteriori agevolazioni tariffarie introdotte da appositi interventi regolatori dell'Autorità che, come nel caso degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, hanno azzerato i corrispettivi totali per la fornitura di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il Sistema Informativo Integrato (SII), in base alle disposizioni dell'Autorità (cfr. delibera 63/2021/R/com e smi), invia ai gestori idrici competenti per territorio i dati funzionali all'erogazione del bonus in modo automatico agli aventi diritto, anche nei casi in cui i territori serviti dai gestori siano stati interessati dai sopra richiamati eventi sismici.

È, pertanto, compito del gestore idrico che serve i territori interessati da tali eventi, applicare le disposizioni attualmente contenute nelle deliberazioni, 651/2022/R/com e 63/2021/R/com senza riconoscere il bonus sociale idrico alle utenze terremotate che beneficiano dell'azzeramento dei corrispettivi per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Per quanto attiene le previsioni di cui all'articolo 6.2 dell'AlIAATO5 C alla deliberazione 63/2021/R/com, relative alle comunicazioni che il Gestore idrico territorialmente competente deve restituire al SII in esito alla verifiche effettuate sulle utenze potenzialmente agevolabili (dettagliate nelle Specifiche Tecniche pubblicate da Acquirente Unico in data 14/2/2022), in assenza di apposita causale di rigetto relativa alla non cumulabilità del bonus sociale idrico con le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate, il gestore restituirà la causale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 6.2.

Nello specifico, sulla base di quanto disposto da ultimo con le deliberazioni 503/2021/R/com e 2/2023/R/com, risultano attualmente beneficiari della proroga delle agevolazioni tariffarie introdotte a seguito dei sopra citati eventi sismici:

- i soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto- legge 189/16 che abbiano dichiarato all'Agenzia delle Entrate e all'INPS territorialmente competenti, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità, tra l'altro, della propria casa di abitazione o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- i soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- le utenze site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE).

Comunicato 23 giugno 2023 - Sospensione dei termini di invio dell'edizione 2022 dei CAS

Viste le richieste pervenute dalle associazioni di categoria, alla luce delle difficoltà tecniche rappresentate ed in via del tutto eccezionale, i termini, previsti dall'articolo 30, comma 1 e comma 3 del TIUC (AlIAATO5 A alla deliberazione 24 marzo 2016 137/2016/R/com), per l'invio della raccolta dei conti annuali separati (CAS), con riferimento alla sola edizione relativa all'esercizio unbundling 2022, sono sospesi dal 15 luglio al 1° settembre compresi. La suddetta sospensione comporterà, a titolo di esempio, che l'impresa che abbia approvato il bilancio d'esercizio il 30 aprile 2023 sarà tenuta all'invio dei CAS entro il 15 settembre 2023. Durante questo periodo la raccolta rimarrà comunque disponibile.

Delibera 28 giugno 2023 267/2023/R/com - Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/ldr.

Con il presente provvedimento si approva la nota metodologica volta a evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/ldr per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) relativamente al biennio 2020-2021.

Delibera 18 luglio 2023 323/2023/Ilidr - Diciassettesima relazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel primo semestre 2023 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

Delibera 18 luglio 2023 326/2023/E/com - Revisione del Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni

Il documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità al fine della revisione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni. La scadenza per la presentazione di osservazioni è stata posticipata dal 4 al 15 settembre 23.

Consultazione 18 luglio 2023 327/2023/E/com - Avvio di un procedimento per la revisione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni

La deliberazione avvia un procedimento per la revisione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni.

Delibera 3 agosto 2023 390/2023/R/com - Proroga della sospensione dei termini di pagamento a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Il provvedimento prevede la proroga della sospensione dei termini di pagamento fino alla data del 31 ottobre 2023 a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'allegato I al decreto-legge 61/23 che abbiano subito i maggiori danni a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Delibera 12 settembre 2023 390/2023/R/ldr - Avvio di procedimento per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. e riunificazione del medesimo con il procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI- 4), di cui alla deliberazione dell'Autorità 64/2023/R/ldr

Il provvedimento avvia il procedimento per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A., in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/11, come innovato dal comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23.

Comunicato 20 settembre 2023 - Bonus sociale idrico: casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica

Viste le richieste di chiarimenti pervenute da parte di Gestori del servizio idrico integrato relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com. In particolare, il dubbio sollevato dagli operatori riguarda il riconoscimento del bonus sociale idrico anche nei casi in cui, pur in presenza di un POD attivo e ad uso domestico, il nucleo familiare ISEE potenzialmente agevolabile non sia servito da una fornitura idrica. Al riguardo preme innanzitutto ribadire che il d.P.C.M., istitutivo del bonus sociale idrico, (d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato") ha individuato i soggetti aventi diritto all'agevolazione, stabilendo che sia riconosciuto "un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale ", specificando quindi che l'agevolazione possa essere riconosciuta esclusivamente agli utenti del servizio idrico che attestano di avere una dichiarazione ISEE sotto una determinata soglia individuata dalla normativa vigente. Nel rispetto delle previsioni del sopracitato d.P.C.M. e, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 in materia di automatismo, la deliberazione 63/2021/R/com, ha regolato le modalità di riconoscimento del bonus sociale idrico a favore delle utenze dirette e indirette, semplificando altresì i controlli di competenza in capo al gestore idrico in presenza di utenze indirette. In particolare, con specifico

riferimento alle utenze indirette, la menzionata deliberazione ha semplificato i controlli di competenza in capo al gestore idrico. In particolare, l'articolo 14, comma 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che, qualora il gestore idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità al bonus (articolo 7, comma 7.1 e articolo 14, comma 14.2), ma verifichi comunque che tale nucleo familiare ISEE sia intestatario di un POD attivo e domestico, il gestore proceda a corrispondere l'agevolazione (mediante contributo una tantum), assumendo, pertanto, che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata. Al riguardo si chiarisce tuttavia che, qualora il gestore idrico riceva dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato relativi a nuclei familiari potenzialmente classificabili come utenze indirette (in virtù dell'associazione di un POD attivo e ad uso domestico), il cui indirizzo di abitazione sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, non si dovrà procedere alla corresponsione dell'agevolazione. In questo caso, infatti, viene a mancare uno dei requisiti necessari per ottenere il bonus sociale, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. Infatti, in tali fattispecie, nessun componente del nucleo familiare può essere considerato utente, diretto o indiretto, del servizio, come previsto dalla normativa primaria sopra citata, e in quanto tale beneficiare dell'erogazione del bonus sociale idrico. Si precisa in ultimo che, nei casi in cui il nucleo familiare (o il condominio in caso di utenze indirette) abbia attivato un regolare contratto solo per uno o due dei servizi compresi nel computo complessivo del bonus (acquedotto, fognatura e depurazione) il gestore territorialmente competente dovrà corrispondere l'agevolazione relativa ai soli servizi attivi.

Delibera 10 novembre 2023 519/2023/com - Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023.

Il provvedimento dispone, a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 novembre 2023, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate e alle utenze del SII, site nei Comuni colpiti.

Delibera 15 novembre 2023 525/2023/A - Rendicontazione delle attività svolte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel periodo gennaio 2022 - settembre 2023, nell'ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2022 - 2025.

Il provvedimento ha la finalità di esporre la rendicontazione intermedia del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Delibera 28 dicembre 2023 622/2023/R/com - Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com.

Il provvedimento modifica le modalità di aggiornamento e quantificazione dei bonus sociali e rivede a tutela dei clienti/utenti alcune modalità operative di riconoscimento dei bonus sociali disciplinate dagli Allegati A, B, C e D alla deliberazione 63/2021/R/com.

Delibera 28 dicembre 2023 637/2023/R/lidr - Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/lidr e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/lidr (RQSII).

La presente delibera aggiorna la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), con l'obiettivo di rafforzare il set di indicatori in vigore e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità. Sono contestualmente aggiornate anche gli allegati alle deliberazioni 586/2012/R/idr e 655/2015/R/idr per gli aspetti di pertinenza.

Delibera 28 dicembre 2023 639/2023/R/idr - Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

Il presente provvedimento approva il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A.

Aggiornamento sui ricorsi avverso la regolazione tariffaria dell'ARERA

Nel mese di febbraio 2020, ACEA Ato5 S.p.A. (di seguito anche il "Gestore" o la "Società") ha proceduto ad impugnare la Delibera 580/2019/R/idr che ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), ribadendo molti dei motivi dei precedenti ricorsi in materia tariffaria e introducendone di nuovi con riferimento a specifici aspetti introdotti per la prima volta con la nuova metodologia tariffaria. È stata inoltre oggetto di ricorso anche la Delibera 235/2020/R/idr per l'adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Nel mese di febbraio 2022, il Gestore ha presentato ricorso avverso la delibera 639/2021/R/idr relativa all'aggiornamento biennale tariffario per gli anni 2022 e 2023. L'impugnativa del provvedimento conferma molti dei motivi già avanzati avverso le precedenti deliberazioni tariffarie aggiungendone di nuovi legati alla nuova regolazione enunciata da ARERA.

Relativamente ai motivi attinenti pedissequamente alle nuove disposizioni si sottolineano sia il meccanismo di riconoscimento del costo dell'energia, ritenuto non efficace ad intercettare la reale situazione contingente, nonché le previsioni con cui l'ARERA ha dichiarato di voler ottemperare alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di oneri finanziari sui conguagli, di trattamento del Fondo Nuovi Investimenti e di ridefinizione della quota oggetto di restituzione agli utenti ai sensi della delibera n. 273/2013.

In riferimento a tali ricorsi si è in attesa della fissazione dell'udienza.

In data 16 ottobre 2019 la Società ha presentato ricorso avverso la delibera 311/2019/R/idr Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI) poiché la stessa presenta aspetti complessi e onerosi, contestati peraltro dai gestori già nel lungo processo di consultazione, poi non accolti nel quadro regolatorio finale. Tali elementi sembrerebbero contrapporsi all'obiettivo che la norma primaria si era proposta di perseguire, ossia l'introduzione di misure di contrasto alla morosità ed una contestuale riduzione dei costi legati a tale fenomeno e in alcuni casi non apporterebbero un corrispondente beneficio né in termini di maggiore tutela dell'utenza, né in termini di riduzione del fenomeno, né in termini di maggiore efficacia nell'attività di recupero del credito.

Nel territorio servito dal Gestore è evidente che a distanza di quattro anni dall'introduzione del provvedimento, il tasso di morosità reale è rimasto sostanzialmente invariato tra il 15% ed il 22%.

Con sentenza 03190/23 del 27 dicembre 2023 il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso di Acea Ato 5.

Quadro tariffario

In data 11 gennaio 2023, la Conferenza dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n.5 – Lazio Meridionale (di seguito "AATO5") con delibera n. 1/2023 ha approvato l'aggiornamento Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2023, che presenta un Vincolo ai Ricavi e un moltiplicatore tariffario teta sintetizzati nella tabella seguente:

Acea Ato5 S.p.A.	2022	2023
Moltiplicatore tariffario	1,140	1,190
Incremento rispetto all'anno n-1 (%)	5,48%	4,39%
VRG	85.189.438	93.072.713

Tale predisposizione si pone in contrasto con l'istanza di aggiornamento tariffario, predisposta ai sensi dell'art. 6 comma 6.3 della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, recante lo schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2022-2023 trasmessa dal Gestore all'ARERA in data 30 novembre 2022, stante il perdurare dell'inerzia dell'AATO5.

Segnatamente, la Predisposizione Tariffaria approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 11/01/2023, evidenzia nel biennio 2022-2023 delle differenze in riferimento alle seguenti componenti tariffarie:

- costi operativi;
- componente Foni;
- moltiplicatore tariffario.

Obblighi di rendicontazione ai sensi della delibera 655/2015/R/idr e 917/2017/R/idr Anni 2020-2021

Il 15 marzo 2023, sono state rendicontate all'EGA, dal presidio Reporting & Quality dell'Unità Business Process Improvement, le prestazioni eseguite nel 2020-2021 in ambito di Qualità Contrattuale.

La rendicontazione è stata validata dall'EGA e da questa trasmessa in via definitiva all'ARERA in data 24 aprile 2023.

Con Delibera 476-23 l'ARERA ha confermato le penalità per la qualità contrattuale pari a € 803 507 e con Delibera 477-23 ha confermato le penalità per la qualità tecnica 599 551 €.

Meccanismo incentivante della regolazione della Qualità Contrattuale Delibera 476/2023/R/idr del 17 ottobre 2023: Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali.

Il provvedimento, sulla base di quanto enunciato nell'ambito della Nota metodologica allegata alla Delibera 734/2022/R/IDR del 27 dicembre 2022, conclude il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII).

Come si apprende dalla delibera ARERA:

- con riferimento al biennio 2020-2021, atteso che il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità contrattuale risulta pari a 38.686.858 euro, individuare in 17.409.086 euro la quota destinabile alla copertura delle premialità per lo Stadio di valutazione I e in 9.671.715 euro la quota destinabile allo Stadio II, e quantificare in 21.572.501 euro l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul "Conto per la

promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” - attribuito in tutti gli Stadi di valutazione.

- prevedere che la differenza tra l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul richiamato “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” - attribuito in tutti gli Stadi di valutazione per il biennio 2020-2021 e il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità contrattuale per le citate annualità.

Per quanto riguarda la società Acea ATO5 S.p.A. si riporta di seguito il dettaglio delle penalità di cui alla suddetta delibera:

Penali Macro-indicatore MC2 - Stadio II - biennio 2020-2021	
ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone	797.543 €
ATO Molise	317 €
Ambito Distrettuale Caserta - Terra di Lavoro	5.647 €
Totale	803.507 €

ARERA ha inoltre chiarito che le penalità relative al biennio 2020-2021 debbano essere decurtate dai costi riconosciuti per le gestioni che si collocano negli Stadi I e II secondo quanto previsto al comma 96.3 della RQSII.

Pertanto, circa il trattamento contabile quest'ultima è stata decurtata dal Vincolo dei ricavi garantiti dell'anno 2023.

Meccanismo incentivante della regolazione della Qualità Tecnica. Delibera 477/2023/R/Idr del 17 ottobre 2023: Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali.

Il provvedimento, sulla base di quanto enunciato nell'ambito della Nota metodologica allegata alla Delibera 303/2023/R/IDR del 29 giugno 2023, conclude il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/idr.

Come si apprende dalla delibera ARERA ai fini della determinazione e valorizzazione delle premialità ai sensi dell'articolo 28 della RQTI:

- con riferimento al biennio 2020-2021, individuare in 77.373.716 euro la quota di gettito della componente UI2 destinata per competenza alla copertura delle premialità per gli Stadi di valutazione I e II, quantificando in 129.953.404 euro l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” - attribuito in tutti gli Stadi di valutazione (atteso che il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica, per il biennio 2020-2021, risulta pari a 154.747.433 euro);
- prevedere che la differenza tra l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul richiamato “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” - attribuito in tutti gli Stadi di valutazione per il biennio 2020-2021 e il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica per le citate annualità, possa essere riassegnata al finanziamento delle premialità per gli Stadi III, IV e V nelle annualità successive al 2021;

Per quanto riguarda la società Acea ATO5 S.p.A. si riporta di seguito il dettaglio delle penalità di cui alla suddetta delibera:

Penali Macro-indicatori QT - biennio 2020-2021	
Macro-indicatore M2I - Stadio II - biennio 2020-2021	372.242 €
Macro-indicatore M3I - Stadio II - biennio 2020-2021	89.683 €
Macro-indicatore M2 - Stadio IV - biennio 2020-2021	137.626 €
Totale	599.551 €

ARERA chiarisce inoltre che le penalità relative al biennio 2020-2021 per le gestioni che si collocano negli Stadi I e II secondo quanto previsto al comma 96.3 della RQSII dovranno essere oggetto di accantonamento a fondo.

Stato di approvazione delle predisposizioni tariffarie del SII dell'ATO n. 5 Lazio meridionale – Frosinone

Con riferimento allo stato di avanzamento dell'iter di approvazione delle tariffe idriche dell'A.A.T.O. 5, si riporta che, oggi, risultano approvate dall'ARERA solo le tariffe idriche per il periodo 2012-2015 (Delibera n. 51/2016/R/Idr dell'11 febbraio 2016).

Infatti, si ricorda che le tariffe idriche sono predisposte dagli EGA e poi trasmesse all'ARERA per l'approvazione.

In caso di inerzia dell'EGA, il Gestore ha la facoltà di attivare i poteri sostitutivi e chiedere all'Autorità di diffidare l'EGA ad adempiere entro i 30 giorni successivi alla diffida.

Periodo regolatorio 2016-2019

Con Delibera 664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio "MTI-2" definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-2, la Società ha fornito all'EGA tutte le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2016-2019. Nonostante l'invio della documentazione l'EGA non ha provveduto a predisporre alcuna proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019.

Pertanto, vista l'inerzia dell'organo preposto, in data 30 maggio 2016, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all'EGA, e per conoscenza all'ARERA, l'istanza tariffaria ai sensi dell'art. 7 comma 7.5 della Deliberazione n. 664/2015. Con nota prot. N. 19984/P del 13 luglio 2016 l'ARERA convocava l'EGA e il Gestore a un incontro per il 19 luglio 2016. A seguito di tale incontro, e sulla base della predisposizione tariffaria espletata dalla STO, veniva convocata la Conferenza dei Sindaci per il giorno 29 luglio 2016: Conferenza che non ha approvato la predisposizione tariffaria.

A riscontro dell'istanza tariffaria prodotta dal Gestore in data 30 maggio 2016, l'ARERA ha provveduto a notificare all'EGA, in data 16 novembre 2016, formale diffida a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'istanza del Gestore si sarebbe intesa accolta e trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione entro i successivi 90 giorni. A seguito della diffida dell'ARERA, in data 13 dicembre 2016, l'EGA ha approvato la proposta tariffaria.

A oggi si è in attesa dell'approvazione definitiva da parte dell'ARERA.

Aggiornamento biennale (2018-2019)

Mediante la Delibera 918/2017/R/Idr del 27 dicembre 2018, l'ARERA ha regolato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2018-20219.

In attuazione di tale disciplina regolatoria, in data 01.08.2018 la Conferenza dei Sindaci dell'A.A.T.O. 5, con delibera n. 7, ha formalizzato l'approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019 nella misura massima prevista dal Metodo Tariffario, pari all'8%, fermo restando l'istruttoria da parte dell'ARERA per la variazione del theta che determina variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal MTI-2. Inoltre, con Deliberazione n. 8 del 01.08.2018 la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/Idr, la nuova articolazione tariffaria (TICSI).

Come dettagliatamente rappresentato nel prosieguo, si riporta che in data 21 maggio 2018, con la Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, nei confronti di Acea ATO 5 in relazione a una serie di rilievi in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2012-2018 (quindi anche avuto riguardo a tariffe già approvate dall'Autorità stessa (2012-2015). Tale provvedimento è stato impugnato dalla società e per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10.12 "Procedimento sanzionatorio ARERA di cui alla Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018".

A ogni modo, in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato dall'EGA in data 01.08.2018, si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche secondo quanto indicato dall'Autorità nell'ambito del procedimento sanzionatorio anzidetto.

A oggi si è in attesa dell'approvazione da parte dell'ARERA.

Si precisa tuttavia che l'articolo 15 comma b) della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 stabilisce che i Gestori siano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di Governo dell'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dal suddetto Ente di Governo, nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 della Deliberazione 664/2015/R/IDR. Altresì, nel corso del mese di ottobre 2019, la Società ha provveduto a trasmettere all'Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016 - 2019, nonché dell'aggiornamento 2018 - 2019.

A tal proposito, si riporta quanto chiarito dall'ARERA con il Comunicato del 5 febbraio 2020, secondo cui: "Con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 trasmesse dagli Enti di Governo dell'Ambito ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr, ma non ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità, si chiarisce che:

- l'Autorità completerà le istruttorie volte ad accertare la coerenza dei pertinenti dati tecnici e tariffari, nell'ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla Deliberazione 580/2019/R/idr;
- per il biennio 2018-2019 restano valide le determinazioni tariffarie adottate dal soggetto competente, che saranno valutate dall'Autorità - nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 del MTI-3 - in sede di approvazione del nuovo schema regolatorio."

Nonostante la posizione assunta dall'Autorità e l'approvazione da parte dell'EGA della predisposizione tariffaria 2020-2023 e dell'aggiornamento biennale 2022-2023, non abbiamo ad oggi ricevuto l'approvazione da parte di ARERA.

Si rimanda infine anche a quanto descritto nel paragrafo "10 Aggiornamento stato del contenzioso" relativamente ai contenziosi pendenti con l'Ente d'Ambito e ARERA.

Periodo regolatorio 2020-2023 e aggiornamento biennale 2022-2023

Con Delibera 580/2019/R/Idr del 27 dicembre 2019, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il terzo periodo regolatorio "MTI-3" definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-3, la Società ha fornito all'Ente d'Ambito i dati, le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2020-2023. Nonostante l'invio della documentazione, l'Ente d'Ambito non ha provveduto a predisporre la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 entro i termini previsti dalla vigente regolazione (31 luglio 2020). Pertanto, vista l'inerzia dell'Ente d'Ambito, in data 15 dicembre 2020, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all'AATO5 e all'ARERA, l'istanza tariffaria ai sensi dell'art. 5 comma 5.5 della Deliberazione 580/2019.

In data 10 marzo 2021, la Conferenza dei Sindaci dell'AATO5 con delibera n.1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023 senza recepire le istanze di riconoscimento dei costi presentate dal Gestore, redatte anche tenendo conto di quanto già rappresentato nelle annualità precedenti e continuamente rimandato dall'EGA a periodi regolatori successivi. Tale predisposizione si pone quindi in contrasto con l'istanza di aggiornamento tariffario, predisposta dal gestore ai sensi dell'art. 5 comma 5.5 della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, recante lo schema regolatorio per il terzo periodo 2020-2023 ed evidenzia nel quadriennio 2020-2023 significative differenze in riferimento ai costi operativi e al moltiplicatore tariffario.

Con riferimento ai costi operativi si evidenzia che il mancato riconoscimento da parte dell'AATO5 dei costi operativi sostenuti dal Gestore, documentati nelle istanze presentate nel corso dei lavori preparatori alla predisposizione tariffaria e definitivamente formalizzati dal Gestore nell'istanza di aggiornamento tariffario trasmessa in data 15 dicembre 2020, non è stato adeguatamente motivato e tecnicamente rappresentato nella Relazione Tecnica prodotta dall'AATO5 che accompagna la propria proposta tariffaria. Pertanto, a oggi non sono note al Gestore le cause di esclusione di tali costi dal riconoscimento tariffario approvato dall'AATO5 il 10 marzo 2021.

A seguito dello scenario tariffario approvato con la suddetta deliberazione, la Società ha posto in essere due distinte azioni:

- impugnativa di detta delibera innanzi al TAR Latina (RG. 308/2021 sez. I);
- presentazione Istanza di Riequilibrio Economico-Finanziario (secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Tipo approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 656/2015/idr).

Con riferimento alla prima iniziativa, per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "10.19 Ricorso al TAR Lazio –Latina (RG.308/2021 sez. I) per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, della Deliberazione n.1 del 10.03.2021"

Con riferimento all'istanza di riequilibrio, recante l'illustrazione delle cause e dell'entità dello squilibrio economico-finanziario della gestione del SII dell'ATO 5 e la proposta delle misure di riequilibrio ipotizzate, ivi compresa la richiesta di accesso alle misure di perequazione finanziaria, la Segreteria Tecnico Operativa dell'AATO 5 competente per la trasmissione all'ARERA, nel corso del 2021 ha avviato le verifiche del caso avvalendosi di consulenze esterne qualificate. Si veda anche quanto descritto nel paragrafo che segue.

Infine, come riportato nel paragrafo "Riconoscimento mutui" cui si rimanda per maggiori dettagli, in data 26 luglio 2022 la STO dell'Ente d'Ambito ha trasmesso a mezzo PEC la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 20 luglio 2022

avente ad oggetto “Ricognizione delle rate dei mutui del servizio idrico integrato da rimborsare ai Comuni - Art. 13, comma 2, Convenzione di Gestione Rep. N. 7205 del 27/06/2023”. L’EGA ha recepito l’adeguamento nella predisposizione tariffaria approvata l’11 gennaio 2023 con delibera n. 1/2023.

In riferimento all’aggiornamento biennale 2022-2023 si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo “1.3 Quadro Tariffario”.

Principali rischi ed incertezze

In riferimento ai principali profili di rischio cui la Società è esposta si richiama integralmente quanto descritto nel capitolo 9 della Relazione sulla Gestione.

Aggiornamento delle principali vertenze

Giudizio Civile RG 1598/2012

Il 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, relativa al giudizio civile, RG 1598/2012, pendente tra Acea ATO 5 S.p.A. e l’EGA.

Rammentiamo, infatti, che Acea ATO 5 S.p.A. aveva agito, nel 2012, con la proposizione di un’azione monitoria finalizzata al recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.000) nascente dall’Atto Transattivo sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27/02/2007, in attuazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.4 del 27/02/2007.

L’EGA si era opposta al decreto ingiuntivo, contestando l’esistenza del credito e la validità della transazione sul presupposto che la stessa fosse stata travolta dall’annullamento in via di autotutela della delibera n. 4/2007 (interventuta in forza della successiva Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5/2009).

Inoltre, lo stesso EGA aveva contestato la legittimità della transazione poiché, a suo dire, la stessa sarebbe stata adottata in violazione della disciplina pro-tempore vigente e segnatamente del Metodo Normalizzato di cui al DM 1.08.1996. Infine, l’EGA – nel formulare opposizione al decreto ingiuntivo, per le ragioni sostanziali sopra richiamate – aveva altresì formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Società al pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011 e quantificati in € 28.699.699,48. Ciò posto, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017:

- ha rigettato i motivi di opposizione formulati dall’Ente d’Ambito, evidenziando, da un lato, che l’annullamento, in via di autotutela, della Deliberazione 4/2007 (per effetto della successiva Deliberazione n.5/2009) non produceva effetti sul rapporto privatistico sottostante, e dunque sulla validità dell’Accordo Transattivo del 27.02.2007, dall’altro, che la transazione non violava il Metodo Normalizzato dal momento che il principio cd. Del “price cap” vale solo per gli eventuali aumenti tariffari;
- ha invece annullato il decreto ingiuntivo sul presupposto della nullità della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’EGA in violazione della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo;
- ha rigettato le domande che erano state formulate in via subordinata (nell’eventualità in cui l’Atto Transattivo fosse stato dichiarato invalido) dai difensori di Acea ATO 5 S.p.A. e che erano volte ad ottenere il riconoscimento del credito da parte dell’Ente d’Ambito;
- ha, infine, rimesso la causa in istruttoria per quanto attiene la domanda riconvenzionale formulata dall’EGA che, giova rammentarlo, nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto l’avvenuto pagamento, da

parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando l'esistenza di un credito residuo di circa € 7.000.000.

All'udienza del 17.11.2017, sono stati depositati per conto di Acea ATO 5 S.p.A. i seguenti documenti: copia del bonifico del 31.07.2017 per € 2 milioni; copia del bonifico del 04.10.2017 per € 2.244.089,20 e la Nota di Acea del 16.11.2017. Con riferimento alla Nota del 16.11.2017 sono state evidenziate:

1. l'impegno di Acea ATO 5 S.p.A. a corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017;
2. la contestazione di ogni ulteriore debenza in ordine ai canoni di concessione.

A fronte della suddetta produzione documentale, la controparte – inizialmente convinta a riconoscere le somme di cui ai bonifici del 31/07/2017 e del 04/10/2017 a concorrenza delle somme dovute da Acea ATO 5 S.p.A. a titolo di Canone di Concessione – ha preso atto della produzione documentale, dichiarando l'esigenza, anche in ragione del contenuto della Nota del 16/11/2017, di dover “riferire” all'EGA.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice, preso atto della richiesta di controparte, ha rinviato l'udienza al 27.02.2018, nel corso della quale sono stati depositati i documenti attestanti gli ultimi pagamenti effettuati da Acea ATO 5 S.p.A. in favore dell'EGA.

Conseguentemente, la Società – per il tramite dei propri legali – ha rappresentato che:

- a fronte dell'impegno di corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017 – Acea ATO 5 S.p.A. ha corrisposto:
 - € 1.287.589 in data 05/01/2018, direttamente all'EGA;
 - € 85.261,93 in data 22/11/2017 al Consorzio Valle del Liri (nell'ambito del più ampio pagamento di € 178.481,68 in esecuzione dell'accordo transattivo di cui è parte lo stesso Ente d'Ambito nel quale, all'art.2.1, si dà atto che il pagamento di € 178.481,68 andava a valere sui canoni 2010-2011-2012-2013-2016); per un totale complessivo di € 1.372.850,93.
- con tali ultimi pagamenti, Acea ATO 5 S.p.A. ha complessivamente saldato l'intero canone concessorio relativo al periodo 2006-2012: quanto sopra risulta in modo espresso anche dalla Determinazione Dirigenziale della STO n. 88 dell'08/11/2017. In particolare, viene dato espressamente atto che “a fronte di preordinati e/o successivi pagamenti del canone concessorio da parte del Gestore, che a oggi ha saldato fino all'annualità 2012”.

All'esito della già menzionata udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze emerse nei rispettivi conteggi di Acea ATO 5 S.p.A. e dell'EGA, ha concesso un rinvio al 04/05/2018, invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, avrebbe provveduto alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21/09/2018.

In tale sede, le Parti, visto il Collegio di Conciliazione instaurato in data 11/09/2018 con l'EGA – ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Gestione – al quale è stata rimessa – tra le altre – anche la questione inerente alla determinazione dei canoni concessori – hanno chiesto al Giudice un rinvio. In virtù di tale richiesta, l'organo decidente ha rinviato all'udienza del 15/02/2019, e successivamente a quella del 17/09/2019.

Sono seguiti una serie di ulteriori rinvii: quello del 20/12/2019, del 17/03/2020, dell'11/09/2020 e del 15/12/2020.

La causa è stata, poi, ulteriormente rinviata al 12/02/2021, al 26/03/2021, al 27/04/2021 e ancora al 30/11/2021 per il deposito, da parte del CTU, dell'elaborato peritale.

La Società, alla successiva udienza del 15/12/2021, ha formalizzato una proposta transattiva, elaborata anche alla luce delle risultanze della CTU, al fine di definire bonariamente la controversia. Coerentemente con la proposta transattiva – sottoposta alla valutazione dell'EGA – la Società ha ritenuto opportuno stanziare nel bilancio 2021 un accantonamento a presidio del rischio correlato all'esito del procedimento.

Lo stesso è stato rinviato al 12/04/2022 e successivamente all'udienza del 31/05/2022, ove il Giudice, preso atto del rifiuto dell'offerta transattiva, ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e ha trattenuto la causa in decisione.

In data 31/05/2023 è stata emessa sentenza con cui il Giudice ha ritenuto estinto il debito in base ai pagamenti eseguiti da Acea in corso di giudizio. Inoltre, il Giudice ha riconosciuto un pagamento, in eccesso, da parte di Acea Ato 5, pari alla differenza tra la somma dovuta (pari ad € 26.313.251,50) e quella effettivamente corrisposta da Acea Ato 5 (pari ad € 28.690.662,85), pari a circa € 2.377.000 a cui vanno detratti gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte.

La Società all'esito del giudizio ha adeguato il fondo rischi rilasciando lo stanziamento in precedenza accantonato. Per quanto attiene agli interessi riconosciuti dalla sentenza si evidenzia che l'applicazione di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ai crediti vantati dall'EGATO5 in relazione ai canoni concessori è errata, nell'an, prim'ancora che nel quantum. La Società, con riferimento ai debiti per canoni non oggetto del Tavolo di Conciliazione del 2019 (gli interessi legati alle partite del Tavolo di Conciliazione trovano capienza nell'accantonamento dei 4,5 mln/€ di cui al paragrafo "Il Collegio di Conciliazione con l'A.A.T.O. 5 e interlocuzioni successive con l'EGA") e in linea con le previsioni della Convenzione di Gestione ed in particolare all'art. 30 del Disciplinare Tecnico ha accantonato la somma derivante dall'applicazione del tasso a cui viene remunerata la liquidità all'EGATO (Euribor 3 mesi dell'anno di riferimento maggiorata di 70 bps) che, alla data del 31.12.2023, ammonta ad euro 553.654,37. Si precisa inoltre che la Società ha inviato all'Ente d'Ambito richiesta di chiarimento circa l'applicazione del tasso di interesse. Ad oggi tale nota è rimasta inevasa.

Collegato a tale giudizio deve essere considerato l'appello – RG 6227/2017- avverso la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone che ha revocato il decreto ingiuntivo di € 10.700.000 inizialmente emesso dal medesimo Tribunale.

La prima udienza è stata rinviata d'ufficio all'11/05/2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni delle parti, ha rinviato la causa al 20/11/2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

Il procedimento è stato rinviato al 30/06/2021 e successivamente al 6/07/2022 poi al 10/05/2023 ed ancora al 10/07/2024.

La Società non ha ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni:

- il tema in esame, riconducibile al riconoscimento del credito vantato dal Gestore (di € 10.700.000) connesso alla transazione del 2007, oggetto della sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata da Acea ATO 5 S.p.A. presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 6227/2017), è stato demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un approfondimento anche di ordine giuridico;
- le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell'appello e, dall'altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l'insussistenza del credito.

La fondatezza dell'appello e della decisione di non cancellare il credito sono state ulteriormente confermate dalle conclusioni del Collegio di Conciliazione, instaurato tra l'EGA ed il Gestore, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della Convenzione di Gestione, per giungere ad una composizione delle varie controversie pendenti tra le parti.

Nella propria Proposta di Conciliazione trasmessa alle parti il 26/11/2019, già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19/12/2019 e attualmente al vaglio della Conferenza dei Sindaci dell'A.A.T.O. 5, il Collegio di Conciliazione ha, infatti, previsto – tra l'altro – quanto segue:

- ha accertato l'esistenza di significative differenze tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie e le somme da riconoscere ai Comuni. A parere del Collegio l'effettiva esistenza di tali differenze induce a ritenere che la Delibera n. 4/2007 dell'EGA risultava fondata su elementi credibili e riscontrati anche ex post, laddove individuava nelle "economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni" pari a € 12.798mila (che potevano costituire la provvista finanziaria per pagare un mutuo stipulato dall'EGA) le coperture finanziarie per il pagamento al Gestore delle somme previste dall'atto transattivo. Tale conclusione, evidenziando la plausibilità delle fonti di copertura individuate dall'EGA per finanziare l'atto transattivo, conferma la fondatezza dell'appello proposto dalla Società contro la sentenza n. 304/2017, con cui il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la nullità della delibera n. 4/2007 dell'Ente d'Ambito e dell'atto transattivo proprio per l'asserita mancata individuazione delle relative coperture finanziarie in violazione della disciplina pubblicistica, non avendo ritenuto adeguato e sufficiente il riferimento a "non meglio precisate economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni";
- ha ritenuto che sussistano validi e argomentati motivi per accogliere la richiesta del Gestore di riconoscimento di maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella misura ridotta convenuta dalle parti nell'atto di transazione, confermando in tal modo l'esistenza del corrispondente credito stanziato nei bilanci della Società.

Ricorso TAR Lazio su fusione Acea ATO 5 in Acea ATO 2

Relativamente al ricorso innanzi al TAR Lazio sez. Latina presentato dalla Società avverso la deliberazione n. 1/2016 del 18.02.2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci ha espresso il proprio diniego all'incorporazione di Acea Ato 5 in Acea Ato 2 S.p.A., conclusosi con sentenza n. 450/2017 con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto da Acea ATO 5 S.p.A., la Società si è costituita nel Giudizio di appello promosso dall'EGA avverso la suddetta sentenza.

A oggi si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Ricorso TAR Lazio su Deliberazione 6 del 13.12.2016 dell'A.ATO 5 Lazio Meridionale

La Società, in data 09.02.2017, ha presentato ricorso per l'annullamento della Deliberazione n. 6 del 13.12.2016 con la quale l'EGA ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, prevedendo un ammontare dei conguagli di periodo inferiore rispetto a quello determinato nella proposta del Gestore (€ 35 milioni circa anziché € 77 milioni), in conseguenza della diversa quantificazione operata dalla STO essenzialmente su quattro poste regolatorie: 1) ammontare dell'FNI (coefficiente psi 0,4 anziché lo 0,8 proposto dalla Società); 2) riconoscimento degli oneri per morosità (3,8% del fatturato anziché 7,1%); 3) riconoscimento degli oneri per la qualità (Opex Qc), di fatto azzerati e non riconosciuti dalla STO; 4) penali per circa € 11 milioni.

L'udienza pubblica di trattazione nel merito è stata fissata per la data dell'8.03.2018.

A seguito della già menzionata udienza, il 22.03.2018 è stata pubblicata la sentenza n. 135/2018 con la quale il TAR Latina ha rigettato il ricorso proposto da Acea ATO 5 S.p.A. avverso la suddetta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 13.12.2016.

Con la citata sentenza il TAR non è entrato nel merito delle censure elevate dalla Società, ma si è limitata ad affermare l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la Delibera dell'EGA sarebbe un mero atto endoprocedimentale poiché il procedimento di determinazione tariffaria dovrebbe concludersi "con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come ribadito anche nella Deliberazione n. 664/2015 ARERA

al punto 7.4: “Entro i successivi 90 giorni, l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06”.

Dunque, la deliberazione dell’EGA n. 6 del 13/12/2016 non sarebbe l’atto definitivo di determinazione della tariffa, bensì solo una proposta formulata dall’EGA e rimessa all’approvazione dell’ARERA: conseguentemente la delibera in commento non sarebbe autonomamente impugnabile.

A fronte della decisione del TAR, la Società non ha ritenuto di proporre appello anche in ragione delle successive determinazioni tariffarie assunte dall’EGA.

Inoltre – per quanto attiene al tema delle penali, che hanno determinato una decurtazione tariffaria di oltre 10 milioni – il TAR ha richiamato la precedente sentenza n. 638/2017 che, giova ricordarlo, ha già annullato la determinazione delle penali a carico di Acea ATO 5.

Si ricorda che l’effetto di dette penali, considerate dall’EGA ai fini tariffari, non era stato recepito nei bilanci della Società, in considerazione delle valutazioni effettuate anche sulla base del parere dei propri legali in merito alle probabilità di successo del suddetto ricorso al TAR. A seguito della sopracitata sentenza del TAR, in occasione dell’aggiornamento tariffario 2018/2019, anche l’EGA ha annullato tali penali.

Su questo specifico profilo il TAR, con la sentenza in commento n. 135/2018, ha evidenziato che il precedente giudizio e la precedente sentenza precludono “al Collegio di pronunciarsi nuovamente sugli stessi atti in ragione del principio, di cui agli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., del ne bis in idem applicabile anche al processo amministrativo, il quale presuppone l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3158)”.

La definizione della controversia avente a oggetto tali penali è stata rimessa al Collegio di Conciliazione instaurato tra la Società e l’EGA, relativamente al quale si rimanda allo specifico paragrafo.

Giudizio civile RG 4164/2013 (Opposizione al decreto ingiuntivo del Comune di Fuggi)

Con decreto ingiuntivo n. 1131/13, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 25/07/2013, nell’ambito del procedimento contraddistinto al n. R.G. 1966/2013, veniva ingiunto al Comune di Fuggi il pagamento in favore di Acea Ato5 S.p.A. della somma di € 185.685,00 per fatture insolite relative alla fornitura idrica di utenze riconducibili al Comune.

A fronte del provvedimento emesso, l’Ente locale notificava atto di citazione in opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso, nonché in via riconvenzionale, la condanna di Acea Ato 5 S.p.A. al pagamento in suo favore della somma di € 752.505,86 a titolo di ratei di mutuo maturati e non corrisposti dal 2009 alla data dell’1/08/2013, oltre successivi maturati e maturandi e oltre interessi sino al soddisfo. L’ente territoriale invocava, altresì, la condanna del Gestore a rifonderlo di tutte le spese che, a causa dei mancati tempestivi interventi dovuti dalla Società, si era visto costretto a sostenere.

L’Amministrazione comunale chiedeva, inoltre, la condanna di Acea Ato 5 SpA, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, demandandone in subordine la quantificazione ad un Consulente tecnico.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo così instaurato, pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone, recava n. R.G. 4164/2013.

Nel corso del giudizio di opposizione, viste le domande formulate dalle parti, l’organo decidente procedeva alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio, cui veniva conferito l’incarico di verificare e quantificare le spettanze rivendicate dalle parti.

Nelle more del procedimento le Parti avviavano un tavolo negoziale, al fine di verificare la possibilità di definire in via bonaria la controversia. Le proposte formulate dal Comune di Fiuggi venivano, però, considerate inaccettabili dalla Società, tanto che quest'ultima riteneva opportuno proseguire nel giudizio, pur non escludendo la possibilità di addivenire ad un futuro ed eventuale accordo conciliativo.

Il processo, dunque, proseguiva con il deposito dell'elaborato peritale del CTU, che veniva, contestato in ogni suo punto dalla Società. Veniva, poi, accordato un supplemento di indagini, con conseguente calendarizzazione delle relative attività.

All'udienza del 2/03/2021 veniva espletato l'esame della CTU e il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/03/2022.

La controversia insorta è stata, infine, definita dalle parti in via transattiva, mediante la sottoscrizione dell'accordo conciliativo del 30/12/2021 e il relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resterà sospeso, al fine di verificare l'effettivo adempimento degli impegni assunti. Più nel dettaglio, il giudizio di opposizione verrà dapprima rinviato al fine di consentire la verifica dell'esatto adempimento dell'accordo e successivamente, solo in esito alla corretta ed integrale esecuzione dello stesso, andrà ad estinguersi ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

In virtù di ciò, la Società ha ritenuto di confermare - in via prudenziale - l'accontamento delle somme a fondo rischi, così da poter garantire la copertura di eventuali costi derivanti dall'accordo.

La causa è stata, dunque, rinviata al 17/03/2023 e, successivamente, al 19/12/2023 per verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo transattivo.

Le attività sono state eseguite nel rispetto del cronoprogramma previsto dall'accordo transattivo, pertanto, all'udienza del 19/12/2023 il Giudice, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in assenza della comparizione delle parti, ha disposto il rinvio della causa al 22/03/2024. In tale data in ragione dell'atto transattivo sottoscritto da tutte le parti, nessuno dei difensori è comparso e, pertanto, la causa è stata cancellata dal Ruolo ed il relativo procedimento, ex lege, è stato dichiarato estinto.

Procedimento Penale n. 4104/2016 e 4106/2016 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

Relativamente al procedimento n. 4104/2016 mod. 21 – aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – pendente nei confronti di un ex Presidente, di un quadro e di un dipendente di Acea ATO 5 S.p.A., nonché nei confronti di dirigenti dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone e dell'EGA, del Presidente dell'ARERA e del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, per le ipotesi di reato di cui agli art. 2621 c.c. ("False Comunicazioni sociali"), art. 640 c.p. ("Truffa"), art. 328 c.p. ("Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione") e art. 629 c.p. ("Estorsione"), è ancora in corso la fase delle indagini preliminari, prorogate sino alla data del 18.04.2018, nonché, ulteriormente sino al 29.09.2018, con successiva richiesta di proroga notificata il 3.05.2018.

A ogni modo, si segnala che, a oggi, non sono ancora state esplicitate le circostanze di fatto contestate.

Tale procedimento è stato riunito con il procedimento penale n. 2031/16 r.g.n.r.

È altresì pendente in fase di indagini preliminari, sino alla data del 18.04.2018 – presso la medesima Procura della Repubblica di Frosinone - il procedimento penale n. 4106/2016 mod. 21, aperto per la pretesa violazione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 ("Reati Societari"), contestata a un ex Presidente della Società in rappresentanza dell'Ente.

A oggi, non sono ancora state esplicitate le circostanze di fatto contestate.

A ogni modo, in data 21/04/2018 è stata disposta ulteriore proroga delle indagini sino al 29/09/2018.

A oggi il procedimento resta ancora pendente in fase investigativa.

Per tale procedimento è stato emesso provvedimento di stralcio con richiesta di archiviazione per la Società.

L'adeguamento del Canone Concessorio

Come noto, in base al disposto dell'art.13 della Convenzione di Gestione, il Gestore è tenuto a corrispondere all'EGA un Canone di Concessione annuale, comprensivo di:

- canone di Concessione per le opere e i beni affidati;
- somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto dell'affidamento del servizio, contratti dai Comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I.;
- quota per il pagamento delle spese di organizzazione e funzionamento della STO e dell'EGA;
- somme che l'EGA era tenuta a corrispondere in favore dei Consorzi di Bonifica (segnatamente i Consorzi di Bonifica Sud-Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri) secondo le modalità previste dalle rispettive Convenzioni.

Si precisa che all'EGA spetta la quantificazione dei Canoni Concessori nel processo di predisposizione della tariffa come esplicitato al co.l dell'art.7 della delibera 664/2015/R/idr e al co.l dell'art.5 della delibera 580/2019/R/idr.

In proposito, si badi che da lungo tempo la Società ha avviato una fittissima corrispondenza nei confronti dell'EGA finalizzata a verificare l'esatta quantificazione delle somme erogate dalla Società a titolo di Canone Concessorio.

Nel corso del 2018, da un lato, con la deliberazione n. I del 26 marzo 2018, si sono concretizzati i risultati dell'intensa attività di verifica e sollecitazione intrapresa dalla Società con l'EGA, dall'altro l'ARERA è intervenuta con la Determinazione DSAI/42/2018/IDE del 21/05/2018, in merito, tra l'altro, ai canoni relativi ai Comuni non gestiti. In particolare, l'Autorità ha censurato la circostanza che l'EGA non avesse decurtato il Canone di Concessione (anni 2012 - 2017) per le mancate gestioni dei Comuni di Atina, Cassino, Paliano e San Biagio Saracinisco e ha chiarito che la decurtazione conseguente alle mancate gestioni dei Comuni di Atina, Paliano, San Biagio Saracinisco e Cassino centro dovesse applicarsi - oltreché alla componente relativa alle spese di funzionamento dell'EGA - anche alle ulteriori componenti del rimborso delle rate dei mutui (MTP) e degli oneri concessori (ACp). Tale indicazione dell'ARERA è stata puntualmente recepita nell'ambito della revisione tariffaria per il biennio 2018-2019.

Sempre nel corso del 2018, con la deliberazione n. I del 26/03/2018, la Conferenza dei Sindaci ha disposto che il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni, a far data dal secondo semestre 2013 e fino al termine della Concessione, venisse erogato direttamente dal Gestore del S.I.I.. In allegato a tale deliberazione (Allegato A) è riportato il prospetto di dettaglio delle rate dei mutui dovute ai Comuni a partire dal secondo semestre 2013.

Conseguentemente, in occasione dell'aggiornamento tariffario disposto in data 01/08/2018, si è provveduto a adeguare la componente mutui del Canone di Concessione inserendo, per l'annualità 2019, l'importo degli stessi indicato in detto allegato alla suddetta deliberazione n. I del 26/03/2018. Ciò ha comportato una sostanziale riduzione del costo per il canone di concessione di circa € 1.658mila.

La quantificazione delle altre componenti del Canone Concessorio relativo al 2019 è stata elaborata, di concerto con la STO, nel seguente modo:

- oneri concessori (ACp): l'importo di tale componente è stato quantificato assumendo come valore la previsione inserita nella pianificazione d'Ambito, aggiornandola all'inflazione programmata cumulata e rimodulando l'importo per le mancate gestioni di Paliano e San Biagio Saracinisco;
- per quanto riguarda la componente relativa alle somme da corrispondere in favore dei Consorzi di Bonifica, la relativa quantificazione è avvenuta assumendo come valore le somme contabilizzate nell'anno n-2 (2017);
- per quanto riguarda, infine, la componente relativa alle spese di funzionamento dell'A.A.T.O., la relativa quantificazione è avvenuta secondo la formula prevista nel Metodo Tariffario pro-tempore vigente.

Si segnala peraltro che l'ammontare complessivo delle rate dei mutui dovute ai Comuni per le annualità 2012- 2018 desumibili dalla sopra richiamata Deliberazione della Conferenza dei Sindaci risultano di € 12.798mila più basse rispetto alla componente mutui dei canoni concessori per le stesse annualità, approvati nelle varie predisposizioni tariffarie e stanziati come debiti per competenza nei bilanci della Società.

Per i motivi di seguito specificati la Società non ha ritenuto che l'obbligazione a pagare tale differenza all'Ente d'Ambito fosse venuta meno e, quindi, non ha proceduto alla riduzione degli stanziamenti passivi presenti nei propri bilanci per canoni concessori:

- la suddetta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci nulla ha disposto in merito alla differenza;
- nel rispetto della normativa regolatoria vigente, la quantificazione dei canoni concessori spetta esclusivamente all'Ente d'Ambito e, quindi, l'eventuale recepimento della differenza (con conseguente estinzione della relativa obbligazione) può avvenire solo a seguito della revisione delle tariffe per le annualità 2012-2018 e del relativo Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell'Ente d'Ambito;
- in sede di revisione delle tariffe per il biennio 2018-2019 e del relativo PEF l'Ente d'Ambito ha recepito la riduzione dei canoni concessori solo a partire dal 2018 (con una sostanziale riduzione degli stessi di circa € 1.658mila nel 2018), lasciando invece invariati quelli relativi alle annualità 2013-2017;
- per l'annualità 2013 l'EGA aveva provveduto ad emettere nei confronti della Società apposite fatture per la differenza tra il canone di concessione risultante dalla relativa predisposizione tariffaria e gli oneri per i mutui che il Gestore aveva liquidato ai Comuni in base alla suddetta Deliberazione;
- l'esatta quantificazione dei canoni concessori per le suddette annualità e la valutazione circa la ricollocazione e trattamento degli stessi ai fini tariffari costituiva un tema aperto per entrambe le parti, tanto è vero che era stata rimessa al Collegio di Conciliazione instauratosi tra l'A.A.T.O. 5 ed il Gestore, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della Convenzione.

Va anche osservato che trattandosi di un cosiddetto "costo passante" nella definizione tariffaria, cioè imputato in tariffa senza che per il Gestore ci sia alcun ritorno economico (una sorta di riscossione per conto di terzi), il suo effetto è sostanzialmente neutro nel Bilancio del Gestore: viene iscritto come ricavo e contestualmente, ed in egual misura, come costo. Per questo motivo, anche ove la Società, erroneamente non essendo venuta meno l'obbligazione a pagare la differenza, avesse rilevato una sopravvenienza attiva, a rettifica dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione, avrebbe, poi, dovuto rilevare parallelamente una sopravvenienza passiva di pari importo, conseguente ad una riduzione dei conguagli relativi agli anni 2012-2018, con evidenti effetti economici nulli, sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Si segnala che in data 27/11/2019 il citato Collegio di Conciliazione ha sottoposto alla Società e all'EGA apposita Proposta di Conciliazione, con allegato atto ancora da sottoscrivere (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 12.8). In detti documenti il Collegio di Conciliazione ha – tra l'altro – avanzato la proposta di portare a decurtazione dei conguagli tariffari vantati dal Gestore la differenza di € 12.798 mila tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie per le annualità 2012-2018 e le somme da riconoscere direttamente ai Comuni in base alla Deliberazione n. 1 del 26/03/2018. Tale proposta di destinazione a compensazione di crediti esistenti conferma la debenza da parte del Gestore di tale differenza, corroborando la decisione della Società di non rilasciare i relativi stanziamenti passivi nel proprio Bilancio. Si rinvia al paragrafo "Il Collegio di Conciliazione con l'A.A.T.O. 5 e interlocuzioni successive con l'EGA" per ulteriori approfondimenti.

Ricognizione mutui

In data 20 luglio 2022 è stata convocata la Conferenza dei Sindaci che, con delibera n. 4, ha approvato l'elenco dei mutui risultante dalla ricognizione avviata dalla STO dell'ATO5 nel mese di settembre 2021 ed avente ad oggetto i mutui contratti dai Comuni dell'ATO5 dal 2002 fino alla data di sottoscrizione della Convenzione di Gestione del 27 giugno 2003 ed eventualmente fino alla data del verbale di consegna delle opere al Gestore.

In data 26 luglio 2022, la STO dell'Ente d'Ambito ha trasmesso a mezzo PEC la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 20 luglio 2022 avente ad oggetto "Ricognizione delle rate dei mutui del servizio idrico integrato da rimborsare ai Comuni - Art. 13, comma 2, Convenzione di Gestione Rep. N. 7205 del 27/06/2023". In virtù di quanto riportato al punto 4) della deliberazione, la STO ha trasmesso pertanto l'elenco delle rate dei mutui censiti dall'ente d'ambito che integrano l'elenco di cui alla deliberazione n. 1/2018 dalla Conferenza dei Sindaci, specificando che avrebbe provveduto all'inserimento dei nuovi ratei nella componente di costo del primo aggiornamento tariffario utile.

Nella Relazione prodotta dalla STO al termine di tale ricognizione, che è stata oggetto della seduta, sono state rappresentate in 3 tabelle i seguenti scenari:

1. Tabella A), elenco mutui 2000_2004 ammissibili (con relativi piani di ammortamento dall'anno 2022 al 1° semestre 2033 (data di fine concessione). Nella tabella sono riportati i 35 mutui ammissibili non inclusi nelle precedenti predisposizioni tariffarie, ripartiti per i rispettivi Comuni, con l'indicazione delle percentuali di riconoscimento da inserire in tariffa, per il conseguente trasferimento al Gestore previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci per l'inserimento al primo utile aggiornamento tariffario;
2. Tabella B), in cui viene riportato il piano rate per il periodo 2017-2021 dei suddetti 35 mutui, ipotizzando, sempre previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, un importo complessivo di circa 1,9 M€ non inclusi nelle precedenti predisposizioni tariffarie, che l'EGA potrebbe pagare direttamente ai Comuni, secondo le modalità e tempistiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, utilizzando l'avanzo di amministrazione del bilancio dell'EGA, ovvero con le risorse finanziarie che il Gestore deve erogare all'EGA per rimborsarlo di quanto anticipato ai Comuni a titolo di canone di concessorio per effetto di atti giudiziari esecutivi (quest'ultima però è vincolata all'esito del Tavolo di Conciliazione, la cui proposta di rimodulazione è sospesa all'esito del procedimento penale in corso RG. 2031/2016). Il 4 novembre 2023 è avvenuto il deposito delle motivazioni della sentenza relativa al procedimento penale in cui è stata disposta l'assoluzione con formula piena per alcuni titoli di reato; contestualmente è avvenuta la trasmissione, per competenza territoriale, al Tribunale di Roma per i rimanenti titoli di reato. Con nota del 15 dicembre 2023 la società chiedeva convocazione del Collegio di Conciliazione ai sensi dell'art 36 della Convenzione di Gestione per i cui dettagli si rimanda al paragrafo "Il Collegio di Conciliazione con l'A.A.T.O. 5 e interlocuzioni successive con l'EGA"
3. Tabella C) in cui viene riportato il piano rate per il periodo a partire dalla data di trasferimento del Servizio Idrico al Gestore Unico fino al secondo semestre 2016, dei suddetti 35 mutui, per un importo complessivo di circa 4,1 M€ non inclusi nelle precedenti predisposizioni tariffarie, il cui ristoro potrebbe trovare copertura con le partite contabili oggetto della rielaborazione del tavolo di conciliazione con il Gestore del SII.

Da tale provvedimento ne consegue, pertanto, l'aggiornamento dell'elenco dei mutui approvato con deliberazione n. 1 della Conferenza dei Sindaci del 26 marzo 2018, a partire dal primo semestre 2022 fino al primo semestre 2033, e

l'inserimento nella componente di costo della tariffa "MT" nel primo utile aggiornamento tariffario. L'EGA ha recepito l'adeguamento nella predisposizione tariffaria approvata l'11 gennaio 2023 con delibera n. 1/2023.

Inoltre, la Società in data 28 luglio 2022 ha proposto istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione di tutti gli atti presupposti alla identificazione dei mutui riconosciuti con la deliberazione n. 4) della Conferenza dei Sindaci notificata dalla STO ad esito della quale non abbiamo avuto riscontro.

Giova precisare che la ricognizione sopra descritta e l'aggiornamento dell'elenco dei mutui effettuato dall'EGA non ha comportato modifiche né alle precedenti predisposizioni tariffarie stesse in riferimento a tale componente tariffaria, ma ha comportato l'inclusione dei 35 mutui ritenuti ammissibili dalla suddetta ricognizione.

Acquisizione del S.I.I. del Comune di Paliano

Un altro tema rilevante è relativo all'acquisizione del servizio idrico del Comune di Paliano, attualmente gestito dalla società AMEA S.p.A. partecipata dal Comune di Paliano stesso, sia per il rispetto del principio di unicità della gestione e della regola della gestione unica di Ambito, così come sanciti nell'attuale formulazione del D.lgs. 152/2006, sia per il potenziale rischio di esclusione dell'EGATO5 dall'assegnazione di Finanziamenti PNRR per mancanza dell'affidamento dell'intero servizio idrico integrato da parte del Gestore unico.

Nel 2022 è stato istituito un Tavolo tecnico, a cui hanno partecipato, a seconda dell'argomento trattato, i rappresentanti della STO dell'ATO5, della società AMEA S.p.A. e di Acea Ato5 S.p.A., al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione utile alla valutazione delle partite contabili da trasferire da AMEA al Gestore e da inserire nei tool tariffari (file RDT), entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. Trascorso tale termine era prevista la attivazione dei poteri sostitutivi per il tramite della Regione Lazio.

A valle della riunione tenutasi presso la sede della Regione Lazio in data 08 novembre 2022 e alla luce delle difficoltà emerse, la stessa Regione ha trasmesso al Comune di Paliano, all'EGA e al Gestore, formale diffida ad adempiere al trasferimento del servizio idrico integrato e delle infrastrutture idriche del Comune con l'affidamento delle stesse in concessione di uso gratuito ad Acea ATO5 S.p.A., così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale e dagli obblighi derivanti dalle convenzioni di gestione e di cooperazione.

In data 30 gennaio 2023 la Società, con nota prot. 39201/23 trasmessa agli Enti coinvolti, ha ribadito che non risultavano ulteriori comunicazioni da parte del Comune di Paliano circa gli adempimenti di propria competenza necessari al trasferimento del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture al gestore unico in concessione di uso gratuito.

In data 08 settembre 2023 e successivamente 13 febbraio 2024 la società chiedeva all'EGA aggiornamenti circa il processo di trasferimento del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture.

In data 23 febbraio 2024 la Regione Lazio chiede all'EGA di confermare quanto rappresentato dalla società e se non vi sia stato alcun rilevante avanzamento nelle operazioni relative al trasferimento del servizio idrico integrato comunale e delle infrastrutture idriche con affidamento delle stesse in concessione d'uso gratuita ad ACEA ATO 5 s.p.a.

In data 27 febbraio 2024 l'EGA conferma che non vi sono aggiornamenti da parte del Comune di Paliano e pertanto chiede l'esercizio da parte della Regione Lazio, dei poteri sostitutivi normativamente previsti.

Trasferimento del S.I.I. del Comune di Conca Casale

La gestione del SII nella regione Molise è stata affidata alla società GRIM, Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata.

In data 29 agosto u.s., l'EGAM (Ente di Governo dell'Ambito del Molise), a mezzo PEC, ha richiesto ad Acea Ato5 S.p.A. la compilazione di tracciati di import per il popolamento della banca dati.

Il Gestore, pertanto, ha avviato una serie di incontri interni al fine di riscontrare la suddetta richiesta. Alla data di chiusura del presente documento, non sono presenti ulteriori aggiornamenti.

Procedimento Penale n. 3477/19 rgnr – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino - Persone offese De Sanctis +120

In data 10/09/2020 è stato notificato a un ex amministratore della Società l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ex art 415 bis per il reato di "Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose" di cui all'art. 392 c.p. Tale procedimento penale ha tratto le sue origini dalle denunce/querele presentate alle competenti autorità da n.121 clienti del servizio idrico integrato, i quali ultimi invocavano l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un ex amministratore della Società, ritenuto responsabile dei distacchi della fornitura idrica disposti a fronte della morosità maturata.

La Procura della Repubblica ha avanzato in relazione alla predetta notizia di reato richiesta archiviazione.

Rapporto con i subdistributori

I rapporti intercorrenti tra Acea ATO 5 S.p.A. e le Società Acqualatina S.p.A., Acqua Campania S.p.A. e il Consorzio Industriale del Lazio si inquadrano gli scambi inter-ambito e interne all'Ambito Territoriale Ottimale n.5, di cui agli artt. 5.3 e 8 bis della Convenzione di Gestione. Ciascuna delle suddette posizioni ha, nel corso degli anni, presentato peculiari criticità, nascenti principalmente dalla mancanza di una specifica regolamentazione dei rapporti mediante apposita Convenzione.

In data 11 gennaio 2023, con delibera EGA n.1 e, ai sensi all'art. 5, comma 3, Deliberazione dell'ARERA del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, è stata approvata, la predisposizione tariffaria per il periodo 2022-2023 secondo periodo regolatorio MTI-3 che prevede per i subdistributori un incremento tariffario per l'anno 2022 pari a 5,5%.

Per quanto specificamente concerne le relazioni con Acqualatina S.p.A., con la quale vigono reciproci rapporti di subfornitura, le Parti hanno sottoscritto in data 20/03/2021 un atto transattivo, finalizzato a definire i rapporti debito/credito pendenti tra le società.

In virtù dell'accordo raggiunto, che contempla un apposito piano di rientro, la Società Acqualatina si è impegnata al pagamento in favore del Gestore dell'importo di euro 555.839 in n.18 rate mensili, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2021 rimodulato in seguito, il 17/02/2022, a fronte dell'avvenuta compensazione di partite reciproche a debito e a credito, in 15 rate da euro 35.931,46 con decorrenza 31/03/2022.

Alla data del 15/03/2023, è stato sottoscritto ulteriore Accordo Conciliativo, inglobando il debito residuo rimasto aperto dal precedente accordo pari a 179.657,31.

Pertanto, Acqualatina S.p.A. risultava complessivamente debitrice nei confronti del Gestore per € 466.797,69, che si impegna a saldare in 13 rate mensili di € 35.907,51.

Al 31/12/2023 Acqualatina sta ancora continuando ad onorare le rate dell'ultimo piano sottoscritto.

Per quanto riguarda la fornitura insistente sul Comune di Cassino, è stata sottoscritta in data 16/12/2020 tra il gestore Acqua Campania ed Acea Ato5 una convenzione di clienti per la fornitura all'ingrosso di acqua per usi potabili, finalizzata a regolare i rapporti tra le parti fino allo scadere della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato (e saLgs. proroghe) e, contestualmente, a sanare le situazioni pregresse a partire dal 1luglio 2017. Il documento è stato preventivamente sottoposto anche alla STO dell'EGA ottenendo il relativo parere favorevole.

L'atto di regolazione del debito è stato ulteriormente aggiornato in data 12/09/2022, mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo, finalizzato a regolare l'intero debito maturato da Acea Ato 5 S.p.A. in relazione al periodo ricompreso

tra il 1° luglio 2017 e il 2° semestre 2022. La Società, alla data del 31.12.2023, ha ottemperato al pagamento di tutte le n. 16 rate dell'importo di € 193.963,31 definite nell'atto.

Con riguardo alla posizione del Consorzio A.S.I. e il subentrante AeA, si rimanda al paragrafo successivo.

Infine, appare opportuno citare il rapporto esistente con la correlata Acea ATO 2 S.p.A. in qualità di subfornitore nei punti di scambio inter-ambito relativamente al quale, però, non si segnalano interferenze di cui ai succitati artt. della Convenzione di Gestione.

Contenzioso Consorzio ASI – oggi Consorzio Industriale del Lazio

Il Consorzio ASI (oggi Consorzio Industriale del Lazio in forza della legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 art. 40, e successive modifiche) ha promosso due decreti ingiuntivi nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A. per il rimborso della quota parte del servizio di depurazione svolto dall'ASI, per conto di Acea, attraverso gli impianti di proprietà dello stesso Consorzio. Entrambi i decreti sono stati opposti dalla Società che ha a sua volta formulato domanda riconvenzionale per la fornitura di acqua per uso industriale erogata in favore di ASI.

Per quanto concerne il primo giudizio (rg. n. 3895/2013), lo stesso si è estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c., essendo giunte le Parti alla sottoscrizione, in data 15.05.2018, di un accordo transattivo.

In ordine, invece, all'ulteriore giudizio tra Consorzio ASI e Acea ATO 5 S.p.A. pendente presso il Tribunale di Frosinone (rg. 3371/2016) – instaurato a seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 873/2016, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 03.08.2016 e avente a oggetto il credito maturato dal Consorzio ASI nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A. nel periodo ottobre 2012 - marzo 2016, per complessivi € 6.470.824,39 - all'udienza del 06.03.2018 è stato disposto un ulteriore rinvio all'udienza del 15.05.2018.

In tale sede, a fronte della manifestata intenzione delle parti di giungere a una definizione bonaria della controversia - relativamente alle reciproche posizioni creditorie/debitorie anche per il successivo periodo 2012-2015 - mediante l'attivazione di un tavolo transattivo, la cui prima riunione si è tenuta il 24.05.2018, il Giudice ha disposto il rinvio all'udienza del 25.09.2018, ulteriormente rinviata al 30 novembre 2018. Anche in tale occasione, in ragione del manifestato intento delle parti di ricercare un componimento bonario del contenzioso, il giudice ha disposto il rinvio all'8 febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 25.06.2019, successivamente al 22 novembre 2019, nonché al 31.03.2020 per l'assunzione mezzi di prova. L'udienza è stata ulteriormente differita al 15/12/2020.

Contestualmente, nel corso del predetto tavolo, è emersa l'opportunità di definire transattivamente le reciproche posizioni debitorie/creditorie relative al periodo 2016-2017, nonché di giungere alla definizione di uno schema di accordo teso a disciplinare, a partire dall'anno 2018 e per il futuro, il servizio di fornitura idrica reso da Acea ATO 5 S.p.A. verso ASI, nonché il servizio di fognatura e depurazione reso dall'ASI verso Acea ATO 5 S.p.A. In ragione di quanto sopra, in data 09/01/2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra le Parti.

In tale ottica, la STO ha individuato un tecnico di riferimento nella persona di un Professore dell'Università Federico II di Napoli, per avviare l'iter per la valutazione dell'infrastruttura. Contestualmente la Società e ASI hanno dato avvio ad una serie di incontri volti a definire le condizioni della transazione.

In considerazione della prosecuzione del tavolo di confronto, le parti hanno chiesto e ottenuto un rinvio al 2/03/2021. Le Parti hanno, infine, raggiunto un accordo per la definizione bonaria dei reciproci rapporti creditorie relativamente al periodo 2012 – 2017, applicando i medesimi criteri già adottati per la definizione dei rapporti interpartes relativi al periodo 2004-2011. Le Parti hanno, pertanto, convenuto di:

- compensare parzialmente le reciproche posizioni debitorie.

- consentire ad Acea Ato 5 S.p.A. di acquisire, a titolo oneroso, la rete idrica di titolarità dell'ASI, ad un corrispettivo determinato nei limiti previsti dall'Accordo medesimo - a esito della perizia effettuata da un ente terzo incaricato (in prima istanza identificato nella persona di un professore dell'Università Federico II di Napoli), dalla STO e fermo restando che l'intera operazione è subordinata all'espresso consenso dell'Ente d'Ambito.

All'esito dell'operazione al punto a) è emerso un debito residuo di Acea Ato 5 in favore di ASI di importo complessivo pari a € 4.726.869,00 che ACEA ATO 5 si è impegnata ad estinguere mediante la sottoscrizione di un piano di rientro, con una prima rata di € 1.726.869,00 e successive 12 rate di importo pari ad € 250.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione di ASI ha approvato la bozza dell'Accordo Conciliativo in data 28/01/2021 e lo stesso documento è stato approvato dal CdA di Acea Ato5 in data 08/03/2021.

Le parti, dunque, in data 15/03/2021 hanno sottoscritto il predetto Accordo conciliativo, la cui ultima rata è stata corrisposta nel mese di maggio 2022.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione del predetto atto transattivo e della chiusura del relativo piano di rientro, Acea ATO5 ha maturato un ulteriore debito pari a complessivi € 1.552.213,33. Al fine di estinguere l'ulteriore obbligazione sopraggiunta in capo alla Società, è stato sottoscritto un nuovo accordo conciliativo nel maggio 2022 con il subentrante Consorzio industriale del Lazio impegnandosi a rientrare del proprio debito mediante il pagamento di 10 rate mensili a mensili a decorrere dal mese di giugno e che ad oggi risulta estinto.

Acea Ato 5 S.p.A. e AeA S.p.A.

In data 01/04/2021, la Società AeA S.p.A ha sottoscritto con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone apposito contratto di servizio, ottenendo per l'effetto la concessione della gestione del servizio idrico integrato alle imprese insediate negli agglomerati industriali consortili.

In forza del predetto contratto, a decorrere da tale data, AeA S.p.A. è titolare della gestione del servizio idrico integrato e della gestione delle infrastrutture del sistema acquedottistico, fognario e depurativo, nonché della gestione e manutenzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e dell'erogazione dei servizi ad essa connessi alle imprese insediate negli agglomerati industriali del consorzio.

Pertanto, a decorrere dalla data del 01/04/2021 AeA S.p.A. è subentrata al Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi di cui quest'ultimo risultava essere titolare.

In data 26/01/2022, Acea Ato 5 S.p.A., e AeA S.p.A. hanno sottoscritto un accordo conciliativo, finalizzato a definire bonariamente le complessive posizioni creditorie. In base a tale accordo AeA S.p.A., alla data di sottoscrizione, risultava creditrice nei confronti di Acea Ato 5 S.p.A. della somma complessiva di euro 1.282.041,00 e contestualmente AeA S.p.A., risultava debitrice nei confronti di Acea Ato 5 S.p.A. della somma complessiva di euro 193.272,86. Acea ATO 5 si è dunque impegnata a saldare il proprio debito secondo le seguenti modalità:

1. L'importo pari ad euro 427.347,00 di cui alla fattura n. 67/02 dell'11/10/2021, in un'unica soluzione, entro la data del 28.01.2022;
2. L'importo pari ad euro 427.347,00, di cui alla fattura n. 57/02, compensato con il credito vantato da Acea Ato 5 S.p.A., pari ad euro 193.272,86 per un importo residuo di euro 234.074,14 da corrispondersi in numero 6 rate mensili di importo pari a 39.012,36 a decorrere dal mese di febbraio 2022;

3. L'importo residuo pari ad euro 427.347,00, riferito a fattura non ancora emessa alla data di sottoscrizione dell'accordo, le Parti hanno concordato che potrà essere saldato in regime di "reverse factoring" ricorrendo all'ausilio di un istituto bancario di primaria importanza sul territorio nazionale.

Successivamente, con decorrenza 30 Aprile 2023, è stato formalizzato un nuovo accordo conciliativo che riconosce un debito complessivo nei confronti AeA pari 577.809,02, che verrà corrisposto dal Gestore in 10 rate mensili di importo pari a 57.780,90 e che al 31 dicembre 2023 sono state regolarmente saldate.

Verifica tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone

A partire dal mese di marzo 2018 la Società è stata sottoposta a verifiche da parte della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone, ai fini dell'imposta sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 D.P.R. 602 del 29/09/1973, nn. 52 e 63 del D.P.R. 633/1972, n. 2 del D.Lgs. 68/2001, nonché della L. n. 4/1929.

Attività ispettiva relativa alla annualità 2013

Nel corso delle predette operazioni, inizialmente eseguite nel mese di marzo 2018, i militari della Guardia di Finanza hanno invitato la Società a esibire tutta la documentazione amministrativa contabile afferente all'attività esercitata relativamente al periodo dal 01.01.2015 al 07.03.2018.

La Società ha provveduto a fornire ai militari della Guardia di Finanza un quadro generale, soffermandosi in particolar modo sulle ragioni del contenzioso con l'EGA e con i clienti; sulle ricapitalizzazioni eseguite dal Socio Acea S.p.A. a copertura delle perdite, fornendo, altresì, precisazioni sulla situazione finanziaria inerente ai crediti verso la clientela; sulle svalutazioni e le perdite sui crediti; sull'istituzione e l'utilizzo dei fondi. In data 08.05.2018 sono state eseguite ulteriori operazioni di controllo, riprese nel mese di agosto e nel mese di settembre.

Ulteriori operazioni di controllo sono state eseguite nel mese di ottobre 2018 ed è stata confermata la chiusura delle attività ispettive, relativamente all'anno 2013, con la sottoscrizione del relativo Processo Verbale di Costatazione in data 25.10.2018, nel quale sono state rilevate a carico della Società presunte violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi e IRAP per l'anno d'imposta 2013.

Conseguentemente a quanto emerso nel suddetto Processo Verbale di Costatazione, in data 3 gennaio 2019 alla Società è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno 2013, in merito all'indebita variazione in diminuzione operata di € 10.703.757,00, nonché ai maggiori componenti positivi non contabilizzati/dichiarati per € 829.552,49 e a elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616,88.

Con riferimento alle violazioni accertate, l'Ente ha provveduto a irrogare sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 531.455,40.

Avverso la predetta sanzione, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone. Sulla scorta delle valutazioni recepite dai propri consulenti fiscali, la Società, relativamente a tale verifica, non ha ravveduto particolari profili di rischio.

A ogni modo, si è provveduto al pagamento delle imposte a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio, la cui udienza di trattazione si è svolta il 3 luglio 2019.

In data 23 ottobre 2019 è avvenuto il deposito della Sentenza n. 475/1/2019 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha respinto il suddetto ricorso presentato dalla Società avverso la sanzione amministrativa

pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza per l'annualità 2013.

La scadenza prevista per la presentazione del ricorso era di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della Sentenza, con conseguente termine ultimo del 23/04/2020. Tale termine, a causa dell'emergenza sanitaria è stato posticipato al giorno 11/05/2020. Il ricorso è stato presentato e a oggi si è in attesa di fissazione dell'udienza.

Successivamente, in data 31/12/2019, alla Società, per il tramite della controllante Acea S.p.A., è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli - un ulteriore avviso di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2013.

Tale avviso di accertamento è conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, rispettivamente, in data 25/10/2018 e in data 30/10/2019 (di cui si farà menzione successivamente), nei quali i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato ai fini IRES e per l'anno di imposta 2013:

- indebita variazione in diminuzione del reddito per € 10.703.757,00;
- componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati per € 829.552,49;
- elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616,88.

Avverso tali sanzioni la Società ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Frosinone in data 28 febbraio 2020, nel rispetto del termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in solido con la controllante Acea S.p.A., per quanto concerne l'accertamento ai fini IRES per il 2013. L'udienza di trattazione è fissata al 18/11/2020. Il procedimento è stato rinviato al 19/01/2021.

Ad esito del procedimento, in data 13/04/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha notificato alla Società di aver accolto il ricorso IRES 2013, condannando inoltre l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso la già menzionata sentenza è stato proposto appello da parte della soccombente in giudizio. In data 26 febbraio 2024 si è tenuta l'udienza. Con sentenza depositata il 18 marzo 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello presentato dalla Agenzia delle Entrate, confermando il giudizio di primo grado in favore della Società.

Sequestro preventivo della somma di € 3.600.554,51

In data 2 gennaio 2019 è stato notificato decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, nell'ambito del procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r., pendente per la presunta violazione dell'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele).

In forza del predetto provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti su conti correnti intestati ad Acea Ato 5 fino al valore di € 3.600.554,51.

In data 11/01/2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata per l'1/02/2019 dinanzi al Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale.

All'esito della predetta udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta, e per l'effetto, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

In forza del predetto provvedimento di restituzione, il legale nominato dalla Società ha provveduto a trasmettere al Fondo Unico Giustizia formale richiesta di restituzione delle somme dissequestrate.

A oggi il procedimento di restituzione è stato definito con lo sblocco delle somme da parte del Fondo Unico Giustizia. Tale procedimento è stato riunito con il procedimento penale n. 2031/16 r.g.n.r.

Contestualmente, però, è stato notificato nei confronti di un ex Dirigente della Società il Decreto di citazione a giudizio. All'udienza fissata per la trattazione delle questioni preliminari al dibattimento e per la dichiarazione di apertura del dibattimento stesso, verrà rilevato che i fatti di cui al capo di imputazione sono i medesimi per i quali è pendente il procedimento penale RGNR 2031/2016.

La prima udienza dibattimentale è stata celebrata in data 19/10/2021.

Successivamente il processo è stato rinviato all'udienza del 16/11/2021, per lo scioglimento della riserva assunta dall'organo giudicante, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal difensore dell'imputato.

Rigettata, però, la predetta questione preliminare, il processo è stato rinviato alla data del 19/04/2022 e, successivamente, all'udienza del 27/09/2022 per l'esame dei testi indicati nella lista del Pubblico Ministero, udienza questa ulteriormente differita, per l'espletamento dei medesimi incumbenti, alla data del 21/02/2023. Il Giudizio è stato ulteriormente rinviato alla data del 19/09/2023 per l'esame dell'imputato e dei testi della difesa. Il procedimento è stato differito al 09/04/2024.

Attività ispettiva relativa alle annualità 2014 – 2018

In data 22 gennaio 2019 è ripresa l'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Frosinone, Sez. Tutela Finanza, in materia di imposte sui redditi per le annualità dal 2014 al 2018, precedentemente sospesa in data 25.10.2018, a seguito della sottoscrizione del Processo Verbale di Constatazione, limitatamente ai controlli ispettivi svolti in materia di imposte sui redditi per l'annualità 2013.

Le operazioni di controllo si sono susseguite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

Altresì, in data 20 marzo 2019, con Determinazione del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Frosinone prot. n. 136525/19 del 20/03/2019, è stata autorizzata, considerata l'impossibilità per il reparto operante di concludere la verifica fiscale entro il trentesimo giorno lavorativo di permanenza presso la sede della Società, la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di permanenza, ai sensi dell'art. 12, co. 5 L. n. 212/2000. Nel mese di aprile 2019 le attività sono proseguite.

In particolare, con Verbale delle operazioni compiute il 9 aprile 2019, la Guardia di Finanza ha esplicitato gli esiti dell'attività ispettiva condotta sul trattamento civilistico e fiscale dei Canoni di Concessione (2013-2017), che potranno confluire nel Processo Verbale di Constatazione che verrà redatto a conclusione delle operazioni.

Al riguardo, la Società ha provveduto a produrre i necessari chiarimenti e documentazione a supporto, idonei a legittimare il proprio operato.

In data 10 luglio 2019 è ripresa l'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Frosinone, Sez. Tutela Finanza, in materia di imposte sui redditi per le annualità dal 2014 al 2018, precedentemente sospesa in data 09/04/2019. Le operazioni di controllo sono successivamente proseguite nei mesi di luglio e settembre 2019.

In data 17/10/2019 l'attività ispettiva, precedentemente sospesa il 20/09/2019, è nuovamente ripresa.

Le operazioni di controllo sono successivamente proseguite.

In data 30/10/2019, in particolare, è stata confermata la definitiva chiusura di tali attività, con la conseguente sottoscrizione del relativo Processo Verbale di Constatazione nel quale sono state rilevate a carico della Società presunte violazioni relativamente alle seguenti fattispecie:

- maggiore imponibile per un importo pari ad € 18.800.000,00, periodo d'imposta 2014;

- indeducibilità di componenti negativi di reddito contabilizzati per un importo complessivo pari a € 3.480.308,00, periodo d'imposta 2015 ed omessa tassazione di componenti positivi di reddito per un importo complessivo pari a € 3.337.918,00, periodo d'imposta 2016;
- erronea applicazione del principio di competenza: per complessivi € 2.232.356,52
- controllo inerente alla corretta contabilizzazione di alcune poste relative alle annualità 2013-2016 per € 9.421.787,53, nonché elementi negativi di reddito non deducibili periodo d'imposta 2017 per € 2.917.937,92;
- rettifiche per il 2013 riguardanti il precedente Processo Verbale di Constatazione del 25/10/2018, con tale rilievo la GDF riconosce un errore nel precedente PVC e sposta la tassazione precedentemente imputata all'annualità 2013 in annualità successiva (2016).

In data 31/12/2019 sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli:

- direttamente alla Società, un avviso di accertamento, ai fini IRAP, per l'annualità 2014;
- per il tramite della capogruppo Acea S.p.A., un avviso di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2014.
- tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dal Processo Verbale di Constatazione redatto in data 30/10/2019, nel quale i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato per l'anno di imposta 2014:
- componenti positivi di reddito non dichiarati di € 18.800.000.
- avverso tali avvisi di accertamento la Società ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Frosinone in data 28 febbraio 2020, nel rispetto del termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento:
- in autonomia, per quanto concerne l'accertamento ai fini IRAP per il 2014;
- in solido con la controllante Acea S.p.A., per quanto concerne l'accertamento ai fini IRES per il 2014.

Nel caso di specie, la Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario "remoto". Con riferimento agli altri rilievi contestati sulle annualità 2015-2018 sopra descritti, la Società, anche supportata dai propri consulenti fiscali, effettuate le opportune valutazioni circa i profili di rischio correlati ai succitati rilievi, ha provveduto a stanziare un fondo rischi fiscale pari a circa € 701 mila.

I ricorsi sono stati presentati e per entrambi l'udienza di trattazione è stata fissata al 18/11/2020. Per entrambi i procedimenti l'udienza è stata poi rinviata al 19/01/2021.

Ad esito del procedimento in data 13 aprile 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha notificato alla Società di aver accolto i ricorsi IRAP 2014 e IRES 2014, condannando inoltre l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso la già menzionata sentenza è stato proposto appello da parte della soccombente in giudizio. In data 26 febbraio 2024 si è tenuta l'udienza ad esito della quale in data 18 marzo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si è espressa rigettando l'appello presentato dalla Agenzia delle Entrate e confermano il giudizio di primo grado in favore della Società.

In relazione all'avviso di accertamento IRAP annualità 2013, l'Agenzia delle Entrate ha ridotto in autotutela l'importo di una delle voci della sanzione irrogata.

In data 23, 29 e 30 dicembre 2021 alla capogruppo Acea S.p.A. ed alla controllata Acea Ato5 sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli – due avvisi di accertamento, ai fini IRES e IRAP per

le annualità 2015 e 2016. Anche tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dal Processo Verbale di Constatazione redatto in data 30 ottobre 2019, nel quale i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato:

Ai fini IRES e IRAP per l'anno 2015:

- una sopravvenienza passiva risultata indeducibile iscritta in bilancio al 31.12.2015 relativa alla mancata gestione dei Comuni di Atina, Cassino Centro e Paliano per gli anni 2012, 2013 e 2014 per € 3.480.308,00;
- la contabilizzazione nell'anno 2017 di sopravvenienze attive e rettifiche per minori ammortamenti, risultate di competenza dell'anno 2015 per € 2.144.875,00.

Per l'anno 2016:

- ai fini IRES e IRAP, una sopravvenienza attiva non contabilizzata scaturita dai maggiori VRG riconosciuti dall'ARERA per € 3.337.920,00;
- ai fini IRES, una indebita variazione in diminuzione per componenti negativi di reddito indeducibili per € 1.559.616,88.

Avverso tali avvisi di accertamento, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone entro il termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in solido con la controllante Acea SpA. Con riferimento ai rilievi correlati a difetti di competenza contestati sull'annualità 2015 sopra descritti, la Società, anche supportata dai propri consulenti fiscali, effettuate le opportune valutazioni circa i profili di rischio correlati ai succitati rilievi, ha provveduto a stanziare un fondo rischi fiscale pari a circa € 701 mila; mentre, con riferimento agli altri rilievi, la Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario "remoto".

In relazione ai giudizi promossi dalla Società avverso gli avvisi di accertamento IRES e IRAP 2015 e 2016, la Commissione Tributaria Provinciale ha disposto la fissazione dell'udienza al 27/09/2022, al 14/02/2023 e, successivamente, al 16/05/2023. In data 20/11/2023 la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto i ricorsi riuniti (IRES e IRAP 2016) e per l'effetto ha annullato entrambi gli avvisi di accertamento impugnati. Sempre in data 20/11/2023 la Corte di Giustizia Tributaria in parziale accoglimento dei ricorsi (IRES e IRAP 2015) ha annullato gli avvisi impugnati limitatamente all'imputazione all'esercizio 2015 delle sopravvenienze attive iscritte dalla società nel bilancio 2017, confermando gli accertamenti nella parte concernente le dichiarate sopravvenienze passive e le correlative sanzioni. Avverso tale sentenza la società intende ricorrere in appello.

Attività ispettiva relativa alle annualità 2018 periodo d'imposta 2017

Il 23 novembre 2023 l'Ufficio di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate ha notificato i seguenti avvisi di accertamento sia ad ATO5 S.p.A. che ad Acea S.p.A., in quanto consolidante di ATO5 S.p.A.:

- TKQ0E6M01245 in relazione all'IRES per il 2017, per un importo di € 2,9 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi;
- TKQ0C6M01246 in relazione all'IRAP per il 2017, per un importo di € 0,6 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi.

Dal 23 novembre 2023 è iniziato a decorrere il termine per proporre ricorso.

Il 22 dicembre 2023, decorsi 60 giorni, Acea S.p.A. ha proposto istanza di accertamento con adesione all'Ufficio di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate. Per effetto di tale istanza, il termine per proporre ricorso è stato prorogato di 90 giorni e, pertanto, fino al 15 aprile 2024.

Nel frattempo, Acea S.p.A. ha incaricato lo Studio del professor Tremonti per la predisposizione della difesa, che si concretizzerà nella presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma.

Anche ATO5 S.p.A. ha nominato un suo difensore di fiducia per la proposizione del ricorso.

Il 30 gennaio 2024 l'Ufficio di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate ha convocato Acea S.p.A. per l'instaurazione del contraddittorio. Si tratta di un atto dovuto per legge, finalizzato a consentire una interlocuzione tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, nel tentativo di addivenire a una composizione bonaria della controversia.

Acea S.p.A. e ATO5 S.p.A. hanno delegato il medesimo professionista per assolvere alla formalità dell'instaurazione del contraddittorio.

Il 15 febbraio 2024 il professionista delegato si è recato presso l'Ufficio di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate, onorando l'invito formulato dall'Ufficio e facendo presente che la società ATO5 S.p.A. ha sempre operato nel rispetto della normativa fiscale.

La Società ha proposto quindi istanza di accertamento con adesione e, nell'ambito di tale procedimento, per il tramite del proprio Legale delegato, ha depositato la propria memoria oltre a chiedere l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento ricevuti.

Costituzione dell'ATO6

In riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 06/02/2018, n. 129 del 27/02/2018 e n. 152 del 02/03/2018 (pubblicate sul BURL n.20 dell'8/03/2018), che modificano la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali, e avverso le quali la Società ha provveduto a presentare ricorso dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la stessa Regione Lazio, in data 8/05/2018, ha deliberato:

- “di sospendere l'efficacia della D.G.R. n. 56 del 06/02/2018 recante L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”;
- “di confermare l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque A.A.T.O. regionali;
- “di demandare al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nei successivi mesi sei (6) dalla data della presente, ogni attività utile a pervenire a un nuovo modello di governance del S.I.I.;

In merito al suddetto ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presentato dalla Società avverso tali deliberazioni, all'udienza dell'11 luglio 2018 la Regione Lazio ha rappresentato l'esigenza di avere un termine congruo per l'istruttoria da compiere in ragione del provvedimento di sospensione e, d'intesa con tutte le parti, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 6 febbraio 2019.

Al riguardo, la Società ha ritenuto opportuno non partecipare al procedimento istruttorio, riservandosi di valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere all'esito dei provvedimenti che saranno assunti in futuro dalla Regione.

Nelle more del giudizio, in data 04/12/2018 è stata pubblicata la Deliberazione 20 novembre 2018, n. 682 della Regione Lazio avente a oggetto “D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018 "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico". Proroga del termine di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018”, con la quale la Regione ha deliberato:

- di confermare le disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018;

- di prorogare di ulteriori sei mesi il termine previsto dalla D.G.R. n. 218 del 08/05/2018, entro cui il Direttore Regionale Risorse Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Idriche e Difesa del Suolo è tenuto a compiere ogni attività utile al fine di pervenire a un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali Norme che lo sovrintendono.

All'udienza del 6 febbraio 2019 è stato disposto rinvio d'ufficio al 15 maggio 2019 e, tenutasi l'udienza, è stato disposto ulteriore rinvio all'11 dicembre 2019, nonché successivamente al 09/09/2020, in quanto è ancora pendente l'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, è ancora in corso l'istruttoria da parte della Regione. La causa è stata ulteriormente rinviata al 05/05/2021 ed in tale data ulteriormente rinviata al 17/11/2021 e successivamente al 23/11/2022 e poi al 25/10/2023 e successivamente al 02/10/2024.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento PS9918

In data 5 luglio 2018, in attuazione della deliberazione assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un'ispezione a seguito dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27, co. 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie" (di seguito Regolamento).

Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all'Autorità dalle Associazioni dei consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti e aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere da Acea ATO 5 S.p.A. nel periodo gennaio 2015 - giugno 2018.

In data 20 febbraio 2019 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha Comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento PS/9918 al 23 maggio 2019.

Altresì, in data 28 febbraio 2019 l'AGCM ha Comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento PS/9918 - fissato alla data del 20 marzo 2019 - con contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società.

In particolare, l'Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni.

Il 20 marzo 2019 la Società ha provveduto a depositare memoria difensiva e documentazione a supporto, che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l'adozione del provvedimento finale.

A conclusione del procedimento istruttorio, in data 04 luglio 2019 l'Autorità ha ritenuto di confermare la sussistenza delle tre pratiche scorrette ricostruite nel corso del procedimento ispettivo e ha irrogato una sanzione complessiva di euro 1.000.000.

Avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, la Società – affidando la difesa allo Studio Legale Cintioli & Associati - ha provveduto a depositare, in data 3 ottobre 2019, ricorso al TAR Lazio – iscritto al n. di RG 12290/2019 sez. I - al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2019 per la discussione dell'istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato l'Ordinanza n. 7223 con la quale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare.

All'udienza di merito del 22/02/2023, dopo la discussione delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. Secondo il giudice amministrativo "in relazione alla entità della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull'attività di impresa, non appaiono ravvisabili profili di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la Società ricorrente è comunque facoltizzata a presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento".

In ragione della predetta decisione, essendone facoltà della Società, la stessa ha provveduto a presentare all'Autorità, in data 3 dicembre 2019, istanza di rateizzazione.

In data 21 gennaio 2020, l'Autorità ha accolto l'istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione, presentata dalla Società in data 3 dicembre 2019, concedendo la rateizzazione dell'importo sanzionato (di € 1.000.000,00) e degli interessi di mora maturati (di € 2.673,97), nella misura di trenta rate mensili di € 33.354,86 ciascuna. La Società ha puntualmente disposto i pagamenti con cadenza mensile, sulla base del piano rate definito dall'Autorità terminato nel luglio 2022.

Con riferimento al ricorso al TAR Lazio proposto dalla Società, all'udienza di merito del 22/02/2023, dopo la discussione delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. In data 23/05/2023 è stata pubblicata la Sentenza del Tar Lazio con cui è stato respinto il ricorso di Acea Ato 5 contro AGCM. La Società, in data 22/09/2023, ha proposto appello al Consiglio di Stato.

In data 26 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di informazioni dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", in merito all'efficacia delle misure poste in essere da Acea Ato 5 S.p.A. a seguito del Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019, adottato all'esito del procedimento istruttorio PS9918.

In particolare, con riferimento al periodo luglio-dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020, l'Autorità ha richiesto specifiche informazioni circa:

- a) numero reclami ricevuti, distinguendo e precisando causale di ogni singolo reclamo;
- b) numero reclami accolti e numero reclami respinti;
- c) numero di solleciti pagamento e minacce di slaccio inviate ai clienti;
- d) numero procedure esecutive avviate per recupero morosità;
- e) numero dei distacchi forniture idriche effettuate con indicazione motivazioni e procedure seguite.

In data 17/03/2020 la Società ha provveduto a fornire riscontro alla predetta richiesta - con nota protocollo n. 0133871/2020 - con la quale si è data evidenza della rafforzata gestione in chiave pro-consumeristica del rapporto con gli utenti.

In particolare, le evidenze presentate hanno confermato:

- che non erano state avanzate prescrizioni dall'Autorità in riferimento alla verifica di cui al Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019. La Società, infatti, già nel corso delle verifiche aveva migliorato le prestazioni oggetto di verifica;
- che la Società aveva già da tempo provveduto a implementare ovvero a modificare le procedure dalla stessa adottate - nel rispetto della vigente normativa di settore - al fine di soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei consumatori, anche per tener conto delle misure di regolazione di recente adozione da parte dell'ARERA.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dei dati a oggi disponibili non sono emersi elementi di rilievo in riferimento alle richieste avanzate dall'Autorità.

Allo stato non ci sono aggiornamenti né ulteriori richieste pervenute dall'Autorità.

Procedimento sanzionatorio ARERA di cui alla Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018

Con la Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21/05/2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea ATO 5 in relazione a una serie di rilievi in materia di regolazione tariffaria.

La Società ha formulato delle prime controdeduzioni con Nota prot. n.154062 del 18.07.2018.

ARERA, dal canto suo, ha Comunicato le risultanze istruttorie con Nota prot. n. 5825 del 7.03.2019, con la quale ha sostanzialmente rigettato le controdeduzioni formulate da Acea ATO 5 S.p.A.

Successivamente, la Società:

- ha presentato una ulteriore memoria difensiva;
- ha richiesto e presenziato all'audizione tenutasi in data 16/04/2019 dinanzi al Collegio dell'Autorità.

In particolare, taluni dei rilievi formulati dall'instestata Autorità - sia in sede ispettiva che poi nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio - sono stati immediatamente condivisi dalla Società sotto il profilo dell'erronea interpretazione della disciplina regolatoria di riferimento.

Ciò non di meno la Società ha inteso rappresentare:

- le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato l'erronea interpretazione della predetta disciplina regolatoria;
- l'assenza di specifici profili di responsabilità soggettiva in capo al Gestore;
- la circostanza che le violazioni contestate non hanno in concreto generato particolari e/o significative ricadute in favore del Gestore.

Dunque, la posizione difensiva tenuta dalla Società è stata finalizzata, non già a confutare la fondatezza degli specifici rilievi formulati dall'Autorità, quanto piuttosto a escludere elementi di colpevolezza e possibilità di "rimprovero" sul piano soggettivo.

In data 04/07/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha notificato la Deliberazione 253/2019/S/IDR, pubblicata il 25/06/2019, con la quale ha deliberato di accertare le violazioni contestate con la Determinazione DSAI/42/2018/IDR e con la quale ha disposto l'irrogazione, nei confronti di Acea ATO 5 S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 955.000 circa.

Avverso il predetto provvedimento, la Società - affidando la propria difesa allo Studio Legale Brancadoro-Mirabile e allo Studio Legale Numeri & Norme - in data 3/10/2019 ha depositato ricorso dinnanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l'annullamento dello stesso, nonché il riesame in punto di quantificazione della sanzione.

Altresì, successivamente alla presentazione del ricorso, la Società ha provveduto a trasmettere all'Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016 - 2019, nonché dell'aggiornamento 2018 - 2019.

In merito al ricorso in discorso, non si hanno, a oggi, notizie circa la fissazione dell'udienza di trattazione.

A ogni modo, anche in ragione del sollecito di pagamento della sanzione trasmesso dall'ARERA in data 16/10/2019, la Società ha provveduto al pagamento dell'intera sanzione a essa ascritta.

Ad esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 15/05/2023, è stata pubblicata il 03/06/2023 la sentenza n. 01375/2023 del TAR Lombardia che ha annullato la Deliberazione ARERA del 25 giugno 2019 253/2019/S/idr che, a fronte di violazioni accertate in materia di regolazione tariffaria, aveva irrogato alla Società una sanzione pecuniaria di pari importo. È stato accolto il ricorso presentato dalla Società e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento impugnato. In data 12 marzo 2024 la Società ha ricevuto l'incasso atteso da parte di ARERA.

Sequestro preventivo impianto di depurazione “Imhof” “La Valle centro strada” ubicato nel Comune di Fontechiari – Tribunale di Cassino, RGNR 670/2022

In data 5 luglio 2022, il Tribunale di Cassino, in accoglimento della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo dell'impianto di depurazione di tipo “Imhof”, denominato “La Valle centro strada”, ubicato nel Comune di Fontechiari.

Il decreto è stato emesso a fronte del superamento dei valori limite dei reflui scaricati dal depuratore, nonché a fronte dell'assenza della prescritta autorizzazione per lo scarico delle acque reflue recapitate al suolo.

Tale iniziativa si colloca nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 670/2022 r.g.n.r. PM Cassino che coinvolge due responsabili della Società. In data 08/11/2022 la procura della Repubblica ha emesso il decreto di dissequestro dell'impianto. In data 16/02/2023 è stato notificato il decreto di citazione a giudizio con prima udienza fissata al 12/10/2023 e successivo rinvio al 20/12/2023 per le richieste istruttorie. Il processo è stato ulteriormente rinviato al 14/10/2024.

Il Collegio di Conciliazione con l'A.A.T.O. 5 e interlocuzioni successive con l'EGA

Da lungo tempo, la Società ha cercato – invano – di giungere a una composizione delle varie controversie pendenti nei confronti dell'Autorità d'Ambito, sulla convinzione della necessità di far cessare una lunghissima stagione caratterizzata da una eccessiva litigiosità nei rapporti tra Ente Concedente e Società Concessionaria.

Tale contesto – nonostante i risultati positivi conseguiti dalla Società nei vari Tribunali aditi – ha generato delle problematiche rilevanti sia sul piano gestionale e operativo che su quello economico-finanziario e ha trovato il suo momento d'apice nella deliberazione assunta dall'EGA volta alla risoluzione della Convenzione di Gestione.

Circostanza che ha costretto la Società a proporre ricorso al TAR Latina, il quale ha annullato la predetta deliberazione. Ciò premesso, negli ultimi anni, e in special modo nel corso del 2018, è stato compiuto un enorme sforzo, anche organizzativo, volto a una ricostruzione dei rapporti tra la Società, l'Autorità d'Ambito e le singole Amministrazioni Comunali del territorio servito.

Nel medesimo contesto, si è dunque concretizzata la possibilità di aprire un Collegio di Conciliazione con l'EGA finalizzato a verificare una possibile composizione sulle principali questioni ancora controverse tra le parti.

In tale direzione, in data 11/09/2018, l'EGA e Acea ATO 5 sottoscrivevano il verbale n.1 con il quale le parti manifestavano la reciproca disponibilità ad aprire un Collegio di Conciliazione sulle varie controversie pendenti tra le stesse.

Sempre con il verbale n.1 dell'11.09.2018, le parti hanno altresì condiviso le regole di funzionamento del nominando Collegio di Conciliazione e i criteri di nomina del Collegio stesso e, in particolare, ciascuna parte ha nominato il proprio componente.

Il Presidente del Collegio di Conciliazione è stato indicato dal Prefetto di Frosinone, su richiesta congiunta delle parti ed è stato nominato congiuntamente in data 16.05.2019.

Il Collegio si è ufficialmente insediato in data 27 maggio 2019, decorrendo in tal modo dalla predetta data il termine di 120 gg entro cui lo stesso era tenuto a formulare una proposta di amichevole composizione delle questioni rimesse alla sua valutazione. In data 17 settembre 2019 il Collegio di Conciliazione, a mezzo Nota Prot. 2964, ha comunicato di aver completato l'attività istruttoria in merito a tutti i punti devoluti al Tavolo. Ha rilevato, tuttavia, che, in ragione della numerosità e della complessità delle questioni oggetto di esame, risultasse necessaria una notevole attività ai fini della redazione di un documento che presentasse una complessiva e motivata proposta conciliativa. Ha pertanto richiesto alle parti, ed ottenuto dalle stesse, una proroga di 30 giorni a far data dal 24 settembre 2019.

All'esito di un'articolata e approfondita attività istruttoria, il Collegio di Conciliazione ha elaborato una bozza di Proposta di Conciliazione illustrata ai legali rappresentanti delle parti nella seduta dell'11.11.2019. In occasione di tale seduta, le Parti hanno invitato il Collegio ad elaborare una vera e propria bozza di Conciliazione che tenesse conto della relazione illustrata in quella sede, nonché delle proposte formulate dal Gestore, da sottoporre all'esame e all'approvazione dei relativi Organi.

In data 27.11.2019, il Collegio di Conciliazione trasmetteva alle parti la proposta di conciliazione definitiva, nonché la bozza dell'Atto di Conciliazione, che ciascuna parte sarà libera di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, ovvero di accettarla in toto o anche solo parzialmente. Le valutazioni del Collegio infatti hanno avuto come obiettivo e criterio ispiratore la formulazione di una proposta conciliativa unitaria, in grado di costituire un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni ed interessi delle parti, minimizzando gli impatti negativi sui clienti e sulla tariffa del servizio e che consentirà l'instaurazione di un clima più mite nei rapporti tra il Gestore, l'EGA e i clienti, superando il precedente periodo caratterizzato da un clima conflittuale, che ha generato grave pregiudizio per il Gestore anche nei rapporti con i clienti.

Nello specifico, con riferimento alle singole reciproche pretese rimesse alla sua valutazione, le soluzioni prospettate dal Collegio di Conciliazione nella succitata Proposta di Conciliazione sono le seguenti:

- giudizio pendente presso il Tribunale di Frosinone R.G. 1598/2012, relativo ai canoni concessori 2006-2011 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento del debito a carico del Gestore per l'ammontare richiesto pari ad € 1.750.000.
- a seguito della sentenza di 1° grado del 31.05.2023 circa il Giudizio Civile RG 1598/2012, passata in giudicato a dicembre 2023, il Giudice ha ritenuto estinto il debito in base ai pagamenti eseguiti da Acea ATO5, venendo meno l'oggetto del contendere. Inoltre, il Giudice ha riconosciuto un pagamento, in eccesso, da parte di Acea Ato 5, pari a circa € 2.377.000 a cui vanno detratti gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte.
- quantificazione del canone concessorio relativo al periodo 2012-2018 e correlata destinazione delle eventuali economie per complessivi 12.798.930,00 – il Collegio proporrebbe, anche tenuto conto delle indicazioni regolatorie fornite dall'ARERA, che le medesime vengano decurtate dai conguagli tariffari a favore del Gestore;
- riconoscimento del credito vantato dal Gestore (€ 10.700.00,00) - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore; - risarcimento dei danni subiti da Acea ATO 5 a fronte delle ritardate consegne dei servizi da parte dei Comuni di Cassino, Atina e Paliano – il Collegio riterrebbe fondata la pretesa del Gestore ma, in considerazione della difficile quantificazione economica del danno subito ed in ragione dello spirito conciliativo sotteso alla proposta di conciliazione, proporrebbe che il Gestore rinunci alla pretesa nei confronti dell'Ente d'Ambito;
- risarcimento dei danni per il mancato passaggio degli impianti ASI e COSILAM, valorizzati economicamente in € 2.855.000,00 – Il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per rimettere in discussione un atto ormai passato in giudicato; il Gestore, tuttavia, rinuncierebbe a tale pretesa a fronte del riconoscimento del credito per € 10.700.000,00;
- riconoscimento delle penali per € 10.900.000,00 applicate da parte dell'AATO5 nei confronti del Gestore e annullate dal TAR Latina con sentenza n. 638/2017. Seppur il Gestore abbia sostanzialmente disconosciuto l'applicazione di dette penali relative al periodo 2014-2015, il Collegio proporrebbe un accoglimento parziale della pretesa dell'Ente d'Ambito in misura pari a complessivi € 4.500.000. Relativamente a tale punto, la Proposta di Conciliazione prevede un impegno irrevocabile a realizzare, sul territorio dell'ATO 5, investimenti,

di importo corrispondente alla quantificazione operata dal Collegio di Conciliazione, senza alcun riconoscimento tariffario e dunque a totale carico del Gestore. Con le sentenze del 11/10/2023 (relativamente al giudizio contraddistinto al n. R.G. 5833/2018) e del 29/12/2023 (relativamente al giudizio contraddistinto al n. R.G. 05675/2018) sono stati rigettati i ricorsi presentati dai Comuni dell'AATO5 e dall'Ente d'Ambito relativi alle penali che pertanto non sono più dovute da Acea ATO5;

- riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento dei canoni di concessione da parte di Acea ATO 5, valorizzati economicamente in € 650.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa;
- richiesta di un piano di rientro da parte del Gestore nei confronti dell'Ente d'Ambito in relazione alle posizioni debitorie inerenti al canone concessorio 2013/2018 che, al 30 giugno 2019, vale circa 10.167.000,00 - il Collegio proporrebbe la compensazione di tale debito con il riconoscendo credito di € 10.700.000,00;
- attualizzazione dei Conguagli 2006/2011 anche al 2014, 2015, 2016 e 2017, economicamente valorizzati in € 1.040.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore;
- mancata fatturazione dei conguagli 2006-2011 a causa di rettifica dei volumi 2012, economicamente valorizzati in € 1.155.000 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa a favore del Gestore.

La proposta di conciliazione e la bozza dell'Atto di Conciliazione sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Acea ATO 5 tenutosi in data 19/12/2019. In data 4/02/2020, la Società ha comunicato alla STO dell'EGA, con nota protocollata n. 53150/20, che in data 19/12/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di conciliazione formulata dal Collegio di Conciliazione e la bozza di Atto di Conciliazione tra l'EGA ed Acea Ato 5 e che, inoltre, è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere l'Atto di Conciliazione, confermando, in particolare, l'impegno a realizzare interventi per un importo complessivo pari ad Euro 4.500.000 senza alcun riconoscimento tariffario, in via conciliativa e per le ragioni sopra rappresentate.

Purtuttavia, alla luce dei comportamenti assunti nel corso di tutto il processo di conciliazione e, in particolare, nel corso della seduta conclusiva dell'11/11/2019 in cui il Collegio di Conciliazione ha illustrato ai legali rappresentanti delle parti la proposta di conciliazione e avendo il Consiglio di Amministrazione della Società già approvato il relativo Atto di Conciliazione in data 19/12/2019 e poi comunicato tale decisione all'EGA in data 4/02/2020, la Società ha ritenuto che al 31/12/2019 fosse già sorta un'obbligazione implicita per gli impegni previsti dall'Atto di Conciliazione e, in particolare, per il sopra citato impegno a realizzare interventi sul territorio senza alcun riconoscimento tariffario, avendo già creato nell'EGA e nei Comuni del territorio servito la valida aspettativa che la Società intenda onorare tali impegni e farsi carico dei relativi oneri. Considerando probabile, in base alle informazioni disponibili, l'approvazione dell'Atto di Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci e ritenendo, conseguentemente, anche probabile la correlata obbligazione implicita, a fine esercizio 2019 la Società ha deciso di stanziare a fronte della stessa un fondo rischi di € 4.500.000.

La Conferenza dei Sindaci del 28 ottobre 2021 ha poi deliberato che l'approvazione dell'Atto di Conciliazione potrà essere valutata solo all'esito, almeno, della fase preliminare del Procedimento Penale 2031/2016 pendente innanzi al Tribunale di Frosinone. Successivamente, in data 26 gennaio 2022, la STO ha trasmesso alla Società una missiva intimando la costituzione, entro e non oltre 15 giorni, di un "escrow account" fruttifero d'interessi su cui far confluire la somma di € 12,8 mln relativa alle summenzionate economie sui canoni concessori per il periodo 2012-2018, come quantificate nella relazione congiunta del 29 aprile 2019 allegata ai lavori del tavolo di conciliazione, che – a quanto sostenuto dalla STO – sarebbe stata asseritamente fatturata dal Gestore.

La Società ha riscontrato tale missiva in data 10 febbraio 2022, facendo presente, tra l'altro, che lo stesso Collegio di Conciliazione nella propria relazione, con specifico riferimento alle economie sui canoni concessori 2012-2018, aveva

chiarito che “tali somme solo virtualmente e astrattamente (e non anche in termini finanziari effettivi) possono essere considerate nella disponibilità del Gestore” e che le stesse rappresenterebbero invero una fonte finanziaria idonea alla copertura del debito di € 10,7 mln nei confronti del Gestore ovvero, in subordine, come proposto nella bozza di accordo di conciliazione, per ridurre l'ammontare complessivo dei conguagli tariffari ancora dovuti in favore del Gestore, che superano di gran lunga l'importo in questione.

La Società si è comunque resa disponibile all'attivazione di un tavolo di confronto nel quale approfondire ulteriormente i termini della questione e individuare la soluzione più idonea a contemperare i reciproci interessi.

A ulteriore conferma della perdurante validità della proposta di conciliazione tra le parti, si segnala che in data 1° febbraio 2022 l'EGA ha sollecitato il pagamento delle fatture per oneri concessori emesse con riferimento agli anni 2019-2022 e non anche di quelle emesse con riferimento agli anni 2012-2018, oggetto del Tavolo di Conciliazione. La Società ha riscontrato tale sollecito con tre distinte missive inviate il 3/02/2022, il 17/02/2022 e il 2/03/2022, in cui, rispettivamente, ha contestato gli importi di alcune delle fatture sollecitate dall'EGA (il cui ammontare non corrisponde a quello delle fatture in suo possesso), ha avanzato una proposta di piano di rientro rateale e ha comunque ribadito che tale proposta rateale non è alternativa rispetto al Tavolo di Conciliazione, né ne modifica in alcun modo i contenuti, bensì riguarda unicamente la sistemazione della quota dei debiti riferiti al periodo 2019-2021.

Successivamente, con nota del 29/04/2022 la STO, ribadendo le proprie pretese in merito agli oneri concessori, convocava un tavolo di confronto per il 6/05/2022. Riscontrava la Società con nota del 6/05/2022, con la quale, pur ribadendo le proprie ragioni, si rendeva disponibile a partecipare all'incontro richiesto, che tuttavia si teneva solo in data 09/05/2022. Ad esito dell'incontro le parti convenivano sulla necessità di avviare un tavolo tecnico per analizzare tutte le questioni in sospeso.

Successivamente, con nota del dicembre 2022, la STO ha chiesto un incontro urgente per affrontare la questione dei canoni concessori non ancora saldati e, più in generale, della posizione del Gestore verso l'Ente. Nel corso di tali incontri, svoltisi nella seconda metà del mese di dicembre 2022, la STO ha rappresentato la criticità costituita dall'esito delle valutazioni del proprio bilancio 2021. In risposta a tale nota, dal suo canto, la Società ha rappresentato con nota del 23 dicembre 2022 il perdurare dello stato di incertezza conseguente la mancata approvazione tariffaria nei tempi previsti da ARERA.

In data 21/09/2023 con nota prot. n. 2577/2023 l'Ente d'Ambito diffidava la Società in riferimento al presunto debito maturato da Acea Ato5 in relazione agli oneri concessori non versati al 31 luglio 2023.

Considerato che la Società ha da sempre manifestato la volontà di addivenire a soluzioni bonarie, onde evitare ulteriori contenziosi con costi a carico dalla tariffa, si è mostrata intenzionata a saldare il debito residuo maturato per il periodo 2019-2023 (ossia il debito non oggetto di Tavolo di Conciliazione del 2019) pari ad € 4.604.308,00 proponendo un piano di rientro ad oggi rispettato ma ancora non formalmente accettato da parte dell'Ente d'Ambito.

Il 4 novembre 2023 è avvenuto il deposito delle motivazioni della sentenza relativa al procedimento penale in cui è stata disposta l'assoluzione con formula piena per alcuni titoli di reato; contestualmente è avvenuta la trasmissione, per competenza territoriale, al Tribunale di Roma per i rimanenti titoli di reato.

Pertanto, con nota del 15 dicembre 2023 la società chiedeva convocazione del Collegio di Conciliazione ai sensi dell'art 36 della Convenzione di Gestione al fine di:

- effettuare una ricognizione puntuale dei contenuti e delle voci che compongono la Proposta di Conciliazione nel novembre 2019 ed attualizzarne gli esiti;
- addivenire ad una nuova Proposta di Conciliazione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Il giorno 13 marzo 2024 si è tenuto l'ultimo incontro convocato dalla STO in risposta alle sollecitazioni più volte avanzate dal gestore da ultimo con le note del 13.11.2023 prot. 0311885/23 e del 15.12.2023 prot. 0336636/23 e facendo seguito all'incontro preparatorio del 6 marzo 2024.

In tale incontro le parti hanno convenuto la necessità di aggiornare le conclusioni del Tavolo di Conciliazione in considerazione del tempo trascorso dalla conclusione dei lavori senza che l'assemblea dei Sindaci abbia esaminato la proposta avanzata dal collegio in attesa della conclusione del procedimento penale.

Le parti hanno ritenuto, pertanto, di dover verificare se le partite economiche esaminate in precedenza sono ancora attuali o se è necessario eseguire un aggiornamento.

Le parti inoltre – tenuto conto della necessità di concludere i lavori prima del mese di luglio 2024 in relazione al giudizio ancora pendente innanzi alla Corte d'appello – hanno assegnato al tavolo di lavoro un termine di 60 giorni per la formulazione di un aggiornamento e di una attualizzazione della proposta di amichevole composizione.

Ad ogni modo, stante quanto sin qui rappresentato e nelle more dell'aggiornamento della proposta di conciliazione da parte del tavolo tecnico ricostituito tra le parti, la Società considera la bozza di Conciliazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di ATO 5 nella riunione del 19 dicembre 2019 come un riferimento ancora valido in relazione alla complessiva composizione delle tematiche sottoposte dalle parti al Collegio di Conciliazione e, quindi, ritiene che la stessa continui a rappresentare – nella misura dell'importo netto di € 4,5 mln da riconoscere all'EGA in forza della stessa – una obbligazione implicita che potrà essere fatta valere nei propri confronti.

Procedimento Penale n. 2031/2016 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

A partire dal mese di novembre 2015 sono state condotte, da parte della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Frosinone e poi dalla Questura di Frosinone - D.I.G.O.S. - sez. Investigativa, una serie di indagini nell'ambito del procedimento penale n. 2031/2016 RGNR, pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone ed instaurato nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti di Acea ATO 5 S.p.A., nonché nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone e dell'ATO5.

In relazione a tale procedimento, in data 10/01/2017 veniva notificata una richiesta di proroga per le indagini preliminari, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Le ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria risultavano essere il peculato (ex art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.) e le false Comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.).

In data 17/01/2017 veniva notificata agli indagati un'informazione di garanzia, con invito a presentarsi presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone, al fine di rendere l'interrogatorio sui fatti contestati, ad esclusione del reato p. e p. dall'art. 2621 c.c.

In data 16/12/2017 veniva disposta la proroga delle indagini preliminari sino al 02/05/2018, per tutti i reati contestati e successivamente in data 12/06/2018 veniva disposta un'ulteriore proroga dell'attività investigativa, sino al 10/11/2018, limitatamente al contestato reato di cui all'art. 2621 c.c.

In data 04/01/2019 veniva notificato all'allora Presidente in carica della Società il provvedimento di invito a comparire di persona sottoposta a indagini e un'informazione di garanzia, con specifico riferimento ai reati p. e p. dall'art. 2621 c.c. e dall'art. 27 D.Lgs. n. 39/2010, riferiti agli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Il predetto provvedimento interessava anche i Presidenti della Società pro-tempore vigenti negli anni oggetto della verifica, nonché i rappresentanti degli organi di controllo in carica nei suddetti esercizi.

Relativamente al procedimento a carico della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, in data 17/05/2017 veniva notificato dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Frosinone, il provvedimento di proroga delle indagini preliminari,

relativamente alla pretesa violazione dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 (Reati Societari). Scadendo il termine di sei mesi dalla data di concessione della prima proroga il 04/06/2017, in data 26/05/2017, veniva notificata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone un'ulteriore richiesta di proroga per le indagini preliminari, sino alla data del 03/01/2018, vista la necessità di dare seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti.

In data 06/09/2018 veniva disposta l'ulteriore proroga delle indagini preliminari sino al 10/11/2018.

Infine, in data 24/09/2020 è stato notificato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ex art 415 bis. Le ipotesi di reato contestate dai magistrati vengono di seguito riportate:

- a) Falso in bilancio ex art. 2621 c.c., a carico di ex amministratori della Società, revisori contabili e membri del collegio sindacale;
- b) Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., a carico di ex amministratori della Società ed ex dirigenti della S.T.O. dell'Ente di Governo dell'Ambito;
- c) Turbata libertà degli incanti ex art 353 c.p., a carico di ex amministratori della Società ed ex dirigente della S.T.O. dell'Ente di Governo dell'Ambito;
- d) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c., a carico di ex amministratori della Società e membri del collegio sindacale;
- e) Peculato ex art. 314 c.p., a carico di ex amministratori della Società ed ex dirigenti della S.T.O. dell'Ente di Governo dell'Ambito;
- f) Reati tributari in materia di imposta sui redditi ex D.lgs. 74/2000, a carico di ex amministratori della Società.

L'udienza preliminare si è svolta il giorno 26/10/2021 ed è stata successivamente rinviata al 15/11/2021, al 13/12/2021 e, infine, al 10/01/2022 per lo scioglimento della riserva assunta dall'autorità giudicante in relazione all'ammissibilità delle costituzioni di parte civile.

Ebbene, il GUP, a scioglimento della riserva in tali termini assunta, ha emesso un'ordinanza per effetto della quale è stata disposta, l'ammissione di tutti i soggetti asseritamente danneggiati a causa dei fatti di reato oggetto di contestazione, fatta eccezione per le associazioni "Free Monte" e "Codici Onlus",

Inoltre, si segnala che, su impulso di alcune parti civili, è stata autorizzata la citazione di Acea Ato 5 S.p.A. e dell'Ato 5 Lazio Meridionale Frosinone, nella qualità di responsabili civili per i fatti di reato ascritti agli imputati.

Alla luce di ciò è stato, dunque, disposto un rinvio all'udienza del 18/02/2022, nel corso della quale Acea Ato 5 S.p.A. si è costituita in giudizio, quale responsabile civile.

Successivamente, il GUP ha disposto il rinvio alla data del 14/03/2022 per consentire al pubblico ministero e alle parti civili di controdedurre sulla questione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa degli imputati.

Con ordinanza datata 14/03/2022, il Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale ed ha rinviato all'udienza del 28/03/2022 per l'esame degli imputati.

L'udienza preliminare è stata, poi, rinviata al 29/04/2022 per la requisitoria del P.M., nonché per la discussione delle parti civili e del responsabile civile. Il Gup ha, altresì, indicato ulteriori due date, rispettivamente quella del 23/05/2022 e del 27/06/2022 per la discussione di tutte le difese.

L'udienza di discussione è stata differita d'ufficio al 19/09/2022 ed ulteriormente rinviata al 14/11/2022 ed infine al 10/02/2023. All'esito dell'udienza tenutasi in data 10/02/2023 il Giudice ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la sentenza con cui ha dichiarato:

- Il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti, tra gli altri, degli imputati (ex amministratori della Società) in ordine ai reati di seguito elencati:

- Capo B) dell'imputazione (Frode nelle pubbliche forniture);
- Capo C) dell'imputazione (Impedimento delle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di lavori per l'esecuzione di nuove opere e impianti – Turbata libertà nella scelta del contraente);
- Capo E) dell'imputazione – (Peculato).
- L'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone, in favore del Tribunale di Roma, per l'accertamento dei seguenti reati:
 - a) Capo A), Falso in bilancio;
 - b) Capo D), Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza;
 - c) Capi F1)-F2)-F3)-F4), Reati tributari in materia di imposta sui redditi.

Per l'effetto della declaratoria di incompetenza il Giudice, indicando il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni, ha disposto la contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, affinché possa procedere con le determinazioni proprie della fase. Allo stato non risultano utili aggiornamenti a riguardo.

Class Actions ex art. 140 bis d.lgs 206/2005

In data 17/05/2019 è stata notificata alla Società una citazione introduttiva di azione di classe, ai sensi dell'art. 140 bis del D.Lgs. 206 del 2005.

Il Gestore, sin dall'inizio, ha rivolto la massima attenzione alla questione, tenuto conto della natura peculiare del procedimento e della circostanza che, due class action promosse dagli utenti nei confronti delle società Acqualatina e Abbanoa, erano state giudicate ammissibili.

Il giudizio di classe promosso da 729 utenti – e sostanzialmente incardinato per iniziativa del Comitato NO ACEA di Cassino - veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e veniva ad esso assegnato il n. R.G. 33344/2019.

L'azione promossa era finalizzata ad accertare l'inesistenza/nullità di contratti in essere tra gli utenti e il Gestore, l'illegittima applicazione del metodo pro die, la non debenza delle somme richieste a titolo di partite pregresse e la condanna della Società alla restituzione delle somme eventualmente percepite.

La causa veniva rinviata al 19/03/2020 per la discussione circa l'ammissibilità dell'azione proposta dalle parti attrici e successivamente veniva rinviata ulteriormente alle date del 20/11/2020 e dell'01/03/2021.

In tale ultima data -le parti discutevano circa l'ammissibilità dell'azione e il Collegio concedeva termine per le memorie fino al 22/03/2021 e per le repliche fino al 12/04/2021.

Con provvedimento datato 5/11/2021, emesso a conclusione del giudizio, il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato inammissibile la class action proposta dal Comitato NO ACEA.

In conseguenza della decisione in tali termini assunta, il Comitato ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. La prima udienza del giudizio di impugnazione è stata celebrata in data 4/04/2022.

In data 17/02/2023 la Corte di Appello di Roma, a scioglimento della riserva assunta in data 12/04/2022, ed in accoglimento del reclamo proposta dal Comitato No Acea + altri utenti, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione di classe. In conseguenza di ciò, il collegio giudicante ha rimesso la causa al Tribunale di Roma, competente per l'esame del merito, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

In data 12/06/2023 la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile del Tribunale di Roma che in data 20/12/2023 ha emesso la sentenza con la quale ha definito il giudizio in oggetto e rigettato totalmente le domande proposte dalle parti attrici.

Ricorso TAR Lazio su risoluzione contrattuale

In merito alla vicenda della risoluzione della Convenzione di Gestione, sono stati definiti i giudizi di appello promossi da diversi Comuni dell'ATO 5 avverso la sentenza n. 638/2017 con la quale il TAR Lazio – sezione distaccata di Latina ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso la deliberazione n. 7 del 13 dicembre 2016 della Conferenza dei Sindaci che disponeva la risoluzione, annullando il provvedimento.

È doveroso segnalare che i suddetti ricorsi non presentavano argomentazioni di particolare novità o rilevanza rispetto a quanto già sottoposto al vaglio del Tribunale di primo grado, né gli appellanti hanno proposto istanza di sospensione cautelare. A ogni modo la Società aveva provveduto al deposito degli atti di costituzione in entrambi i contenziosi; ad esito sono state emesse le sentenze del 11/10/2023 relativamente al giudizio contraddistinto al n. R.G. 5833/2018 e del 29/12/2023 relativamente al giudizio contraddistinto al n. R.G. 05675/2018 con le quali sono stati definitivamente rigettati i ricorsi presentati dai Comuni dell'AATO5 e dall'Ente d'Ambito.

ACEA Ato 5 – Comune di Anagni – Ricorso al TAR Lazio – Sezione Latina – annullamento ordinanza di demolizione ID, Comune di Anagni, loc. San Bartolomeo

In data 4/11/2021, con Ordinanza Dirigenziale n. 236/2021 il Comune di Anagni ha ordinato la demolizione e rimozione dell'Impianto di Depurazione ubicato in località San Bartolomeo (Anagni) e la conseguente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi come preesistenti prima dei lavori realizzati.

L'Ente comunale ha posto a fondamento dell'ordine emesso la motivazione secondo cui l'infrastruttura sia stata realizzata in violazione dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, posto che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza del permesso a costruire, nonché in violazione dell'art. 24 del D.P.R. 327/2021. Sulla scorta di quanto rappresentato dal Comune di Anagni, infatti, non sarebbe stato concluso il procedimento di esproprio, vista la mancata notifica del relativo del decreto. Inoltre, secondo l'Ente l'impianto insisterebbe su area interessata da vincolo per i siti di interesse nazionale (Bacino idrografico Fiume Sacco).

A fronte dell'avvenuta emissione di tale provvedimento, la Società ha presentato istanza di accesso agli atti, rigettata, però, dal Comune.

Contestualmente la Società ha proposto ricorso al Tar Lazio -Sezione distaccata di Latina- al fine di ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti e l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale.

Con ordinanza del 14/01/2022, il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti dell'ordinanza dirigenziale, rinviando la trattazione nel merito al mese di gennaio 2023. All'udienza tenutasi in data 11/01/2023 il TAR, su richiesta delle Parti, ha ulteriormente rinviato a 10/05/2023 e, d'ufficio, al 7/06/2023. In data 24/07/2023 il TAR Lazio – sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 604/2023, sul presupposto che è stata presentata in data 16/04/2023 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 6/06/2001 n. 380, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorso al TAR Lazio – Latina (RG.308/2021 sez. I) per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, della Deliberazione n.1 del 10.03.2021

Acea ATO 5 ha presentato ricorso al TAR Lazio, sez. Latina, per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, della delibera n. 1 del 10/03/2021 (pubblicata in data 18/03/2021) - recante Determinazioni tariffarie 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo

periodo regolatorio MTI-3 " e s.m.i. - con la quale l'EGA ha approvato la proposta tariffaria del SII (servizio idrico integrato) per il periodo regolatorio 2020-2023.

Nel dettaglio, il Gestore ha impugnato la delibera nella parte in cui questa rigetta le istanze motivate di ACEA ATO 5 in ordine al riconoscimento:

- dei maggiori costi per l'adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC);
- dei maggiori costi di morosità (COMor);
- dei conguagli spettanti al gestore (RcTOTa), rinviandone il riconoscimento a successivi periodi regolatori e a fine concessione (sul Valore Residuo – VR a fine concessione).

All'udienza del 26/05/2021 il TAR, rilevando la complessità della questione e la conseguente necessità di operare un approfondimento nel merito, ha fissato l'udienza al 15/12/2021.

Successivamente, in data 21/12/2021, il Collegio giudicante ha emesso la sentenza n. 691/2021, dichiarando inammissibile il ricorso proposto in quanto la deliberazione della Conferenza dei sindaci impugnata è stata ritenuta un atto endoprocedimentale.

Avverso il suindicato provvedimento la Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, la cui prima udienza è stata celebrata in data 10/03/2022.

Con ordinanza datata 11/03/2022, il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalla Società, riservandosi per il proseguo.

La Società ha formulato due istanze di prelievo (una ad aprile 2022 ed una a marzo 2023) ed è stata fissata l'udienza di merito al 01/02/2024. In data 01/02/2024 il Consiglio di Stato (Sezione V) ha rigettato il ricorso presentato da Acea Ato5 per la riforma della sentenza del TAR Lazio - sez. Latina n. 00691/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la deliberazione 1/2021 dell'EGATO 5 avente ad oggetto la predisposizione della tariffa del SII 2020_2023, confermando le conclusioni del Tar Lazio - sez. Latina.

Decreto penale di condanna – Tribunale di Frosinone - Procedimento penale RGNR 2949/2021

In data 28/03/2022, nell'ambito del procedimento penale identificato al n. 2949/2021 r.g.n.r., è stato notificato al Presidente della Società e al Direttore Lavori il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone, per il reato di cui all'art. 44, lett. b) del DPR 380/2001. Il reato ascritto è riferito alla realizzazione dell'Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Anagni, località San Bartolomeo.

Per entrambi i soggetti coinvolti è stata presentata, nei termini di rito, opposizione al decreto penale di condanna. Allo stato, la Società è in attesa di ricevere ulteriori notifiche da parte dell'Autorità procedente in ordine al proseguo delle attività processuali.

Quanto alle valutazioni di rischio connesse al procedimento, la Società, considerata anche la fase processuale in cui verte il procedimento, ha ritenuto di non dover accantonare somme, in quanto non è previsto all'esito del procedimento un esborso di natura economica. La prima udienza dibattimentale si è tenuta in data 16/01/2023 e rinviata al 22/05/2023, al 9/11/2023, al 01/02/2024 e successivamente al 13/05/2024.

Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio

Azioni poste in essere con la Capogruppo Acea S.p.A.

In data 15 giugno 2022 la società Acea ATO5 ha rappresentato, ad ACEA SpA, la situazione di incertezza, legata principalmente alla mancata definizione di tempistiche certe per l'approvazione delle tariffe da parte delle Autorità preposte (EGA e ARERA), nonché le complesse dinamiche territoriali che impattano sulla gestione del servizio, che rende difficoltoso per la società garantire un'efficiente gestione dell'esposizione debitoria ad oggi in essere con la Capogruppo. Per i motivi sopra esposti la società Acea ATO5 ha chiesto di valutare la ristrutturazione dell'esposizione debitoria maturata nei confronti di Acea sulla base di un piano fondato sugli indirizzi strategici di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA, analizzate le azioni intraprese dalla società Acea ATO5 e considerata l'incertezza circa le tempistiche per addivenire ad una soluzione ha deliberato, nella seduta del 16 giugno 2022, di autorizzare la patrimonializzazione di Acea Ato5 attraverso la rinuncia al credito scaduto e in essere al 31/12/2021, alla quota capitale scaduta del finanziamento oneroso sopra descritto e della relativa quota interessi scaduta al 31/12/2021 per un importo totale pari a 96.337.589,84 euro e di procedere alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria del Finanziamento Soci fruttifero mediante la rinuncia agli interessi che di anno in anno matureranno e alla linea capitale che di anno in anno giungerà a scadenza per gli anni 2022 2023 e 2024 ove Acea ATO5 ne faccia richiesta e persistano le condizioni di incertezza sopra descritte.

Si precisa che la società con propria nota prot. 0076994/23 del 24 marzo 2023, stante il perdurare delle condizioni di incertezza descritte nella Relazione sulla Gestione, ha richiesto ad Acea S.p.A. la rinuncia al credito scaduto al 31 dicembre 2022 sia della quota capitale del finanziamento oneroso (per € 10.000 mila) che della relativa quota interessi (per € 5.058 mila). La Società ha ricevuto in data 09/05/2023 il positivo riscontro formale da parte della Capogruppo.

L'analisi della Situazione Economico Finanziaria e del Contesto in cui opera la Società, evidenzia che l'approvazione delle proposte tariffarie rappresenta il presupposto necessario al quadro di stabilità economica e finanziaria della Società. Pertanto, appare necessaria la richiesta di un supporto ad Acea attraverso i seguenti interventi:

- i. In data 20 febbraio 2024 la Società ha chiesto ad Acea S.p.A. di adottare le misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 16 giugno 2022, ovvero di rinunciare agli interessi maturati e alla linea capitale in scadenza per l'anno 2023 in riferimento al finanziamento soci fruttifero sottoscritto in data 30 giugno 2016 che ammontano complessivamente a € 14.551.276,13 (di cui 10 M€ di quota capitale e 4,55 M€ di quota interessi). Tale richiesta è conforme a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACEA del 16.06.2022 - che ha autorizzato la ristrutturazione dell'esposizione debitoria del Finanziamento Soci Fruttifero mediante la rinuncia agli interessi che di anno in anno sarebbero maturati e alla linea capitale che di anno in anno sarebbe giunta a scadenza per gli anni 2022, 2023 e 2024
- ii. In data 20 febbraio 2024 la Società ha chiesto supporto finanziario da Acea S.p.A. attraverso la richiesta di dilazione di pagamento avente ad oggetto il debito commerciale maturato al 31 dicembre 2023 pari a euro 7.867.191,48 in numero 112 rate a decorrere dal mese di marzo 2024 e con scadenza 30 giugno 2033,
- iii. In data 23 febbraio 2024 la società richiede ad Acea S.p.A. due finanziamenti soci onerosi da utilizzarsi esclusivamente a copertura dei propri fabbisogni finanziari per gli anni 2024, 2025 e 2026 derivanti dalla realizzazione degli investimenti PNRR.

La Società è risultata aggiudicataria dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito di lavori relativi a "investimenti in depurazione e fognatura", per un investimento complessivo di euro 17,8 mln (di cui la parte di contributi a fondo perduto ammonta ad euro 11,7). Inoltre, è in fase di definizione l'aggiudicazione di un ulteriore finanziamento PNRR relativo a "interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone", per un investimento complessivo di euro 33,3 mln (di cui la parte di contributi a fondo perduto ammonta ad euro 26,7 mln).

I contributi PNRR coprono le spese sostenute e quietanzate entro marzo 2026, la Società non è in grado di sostenere autonomamente gli eventuali ulteriori investimenti di euro 33,3 mln nelle more dell'incasso dei contributi PNRR né a finanziare tali somme attraverso il ricorso all'indebitamento bancario.

A garanzia di Acea, è previsto che il rimborso dei finanziamenti soci da parte di Società – come previsto nei Contratti di Finanziamento Soci - avverrà a seguito del ricevimento dei contributi a valere sul PNRR non solo per la quota contributi ma anche per quella a carico della tariffa. Gli interessi, invece, calcolati ad un tasso del 3,99% verranno rimborsati in una unica soluzione a scadenza.

Si evidenzia che la richiesta dei suddetti finanziamenti soci è stata rivolta esclusivamente ed integralmente nei confronti del socio Acea S.p.A. in quanto unico socio detentore di una partecipazione superiore al 2%, così come previsto nell'art. 24 dello statuto sociale della Società.

Accordo transattivo Comune di Fiuggi

Inoltre, con riferimento al Giudizio civile RG 4164/2013 pendente presso il Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Comune di Fiuggi, si informa che stante il rispetto da parte della Società del cronoprogramma nello svolgimento delle attività previste dall'accordo transattivo ed in assenza della comparizione delle parti all'udienza del 22 marzo 2024, il Giudice ha cancellato dal Ruolo il relativo procedimento che, ex lege, è stato dichiarato estinto. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo "Aggiornamento delle principali vertenze".

Atto transattivo Comune di Frosinone

Infine, nel mese di marzo 2024 il Gestore e il Comune di Frosinone hanno sottoscritto dinanzi all'organismo di mediazione un accordo volto a porre una soluzione alla controversia in essere.

In particolare, Acea Ato5 in data 23.11.2023, notificava ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto n.991/2023, con il quale ingiungeva al Comune di Frosinone di liquidare l'importo di circa 1mln relativo alle utenze idriche intestate all'Ente stesso.

Successivamente il Comune di Frosinone ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo contestando le somme richieste e in particolare sostenendo che il Gestore risultava debitore in relazione alle rate di mutuo dovute dall'anno 2015 all'anno 2023.

In pendenza del giudizio davanti il Tribunale Civile di Frosinone le parti hanno concordato la soluzione transattiva che prevede la regolazione delle proprie posizioni secondo le modalità riportate di seguito.

Il Comune di Frosinone provvederà alla liquidazione dell'importo complessivo di € 801.400,98 come di seguito riportato:

€ 480.840,05 entro 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo;

€ 104.182,01 entro il 30.06.2024

€ 104.182,01 entro il 30.09.2024

€ 112.196,01 entro il 30.01.2025

Acea ATO5 S.p.A. provvederà alla liquidazione della somma complessiva di € 297.029,00, rinunciando a qualsivoglia maggiore somma nonché agli interessi legali e moratori sugli importi portati dalle fatture azionate e alle spese legali riconosciute dal Giudice, come di seguito riportato:

€ 178.217,40 entro 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo;

€ 38.613,77 entro il 30.06.2024

€ 38.613,77 entro il 30.09.2024

€ 41.584,06 entro il 30.01.2025

Il Gestore, pertanto, in virtù dell'accordo ha eseguito il pagamento di € 178.217,40 a favore dell'Ente con valuta beneficiario 3 aprile 2024, entro quindi 15 giorni dalla data di sottoscrizione.

Approvazione Piano industriale 2024-2033 e Budget 2024

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 18 marzo 2024, ha approvato il Budget 2024, elaborato in continuità con l'anno precedente, ed il Piano 2024-2033 predisposto con l'obiettivo di salvaguardare la liquidità della Società e la solidità del proprio bilancio.

Approvazione tariffa 2024-2029

Con la Delibera n. 639/2023/R/Idr del 28 dicembre 2023, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa. La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, e una eventuale revisione infra-periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

A seguito della pubblicazione della suddetta delibera, con nota prot. 5718, del 11 gennaio 2024, la Società ha comunicato all'EGA, la propria disponibilità per istituire un tavolo di lavoro finalizzato alla proposta di aggiornamento tariffario 2024-2029. Con nota n. 289 del 1° febbraio 2024, l'EGA vista la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 e a seguito del seminario ARERA tenutosi il 30 gennaio 2024, comunicava alla Società l'intenzione di fissare un calendario di incontri settimanali volti a favorire un processo di condivisione dei dati e delle informazioni utili all'aggiornamento tariffario da approvare entro il 30 aprile 2024.

Il primo incontro veniva convocato il 6 febbraio 2024 e successivamente il 20 febbraio, ad oggi si è in attesa di nuova convocazione.

Costo medio dell'energia elettrica

L'ARERA, con comunicato del 12 marzo 2024, ha pubblicato il costo medio dell'energia elettrica nel settore idrico per l'anno 2023; tale costo risulta essere inferiore al costo effettivo dell'energia elettrica dell'anno 2023 incluso dalla Società tra le partite passanti.

Procedimento sanzionatorio AREA di cui alla determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21.05.2018

Con sentenza n. 01375/2023 del TAR Lombardia è stata annullata la Deliberazione ARERA del 25 giugno 2019 253/2019/S/idr che, a fronte di violazioni accertate in materia di regolazione tariffaria, aveva irrogato alla Società una sanzione pecuniaria di € 955mila.

In data 12 marzo 2024 la Società ha ricevuto l'incasso da parte di ARERA.

Verifica tributaria della Guardia di Finanza - annualità 2013

Con sentenza depositata il 18 marzo 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello presentato dalla Agenzia delle Entrate, confermando il giudizio di primo grado in favore della Società.

Attività ispettiva della Guardia di Finanza – annualità 2014

Con sentenza depositata il 18 marzo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si è espressa rigettando l'appello presentato dalla Agenzia delle Entrate e confermano il giudizio di primo grado in favore della Società.

DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO

“Signori Azionisti,

nell'invitarvi ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari ad € 1.798.079,33 come segue:

- € 89.903,97 a riserva legale,
- € 1.708.175,36 a vincolo FoNI.

Sulla base di tale destinazione la riserva FoNI presenterà un valore complessivo pari ad € 8.627.126,67.

Tale riserva indisponibile è stata costituita per tener conto del vincolo di destinazione che caratterizza la componente tariffaria FONI.

Si precisa che le perdite rilevate nei periodi precedenti non hanno consentito la costituzione di una corrispondente riserva indisponibile di utili. Si dovrà tener conto di tale vincolo anche sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della riserva FoNI, per un ammontare pari ad € 50.159.090,50 (di cui € 41.933.085,47 di competenza degli esercizi precedenti), ritenendo che la riserva FoNI possa essere utilizzata per la copertura delle perdite presenti salvo porre il succitato vincolo sugli utili degli esercizi successivi fino a totale ricostituzione della stessa, in coerenza con il comunicato ARERA del 17 aprile 2019 e con quanto definito nell'art 35, Allegato A dell'MTI-3”.

Il Presidente

Roberto Cocozza

ALLEGATI

Dati essenziali della Società che esercita direzione e coordinamento.

DATI SINTETICI 2023 ACEA S.p.A. **(Redatto secondo principi IAS/IFRS)**

Acea Ato 5 S.p.A. appartiene al gruppo di società che fanno capo ad Acea S.p.A. la quale formula sistematicamente le direttive strategiche e ne coordina e verifica l'esecuzione.

I dati essenziali della società controllante Acea S.p.A. esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 2497-bis del Codice civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2023, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

I dati essenziali di Acea S.p.A. sono riportati di seguito.

Descrizione	2023	2022	Variazione
Ricavi da vendita e prestazioni	189.815.095	191.611.338	(1.796.243)
Altri ricavi e proventi	15.223.430	18.803.427	(3.579.997)
Ricavi Netti	205.038.525	210.414.765	(5.376.240)
Costo del lavoro	70.478.394	63.845.418	6.632.975
Costi esterni	161.797.356	185.119.951	(23.322.595)
Costi Operativi	232.275.749	248.965.369	(16.689.620)
Margine Operativo Lordo	(27.237.224)	(38.550.604)	11.313.380
Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali	425.590	188.019	237.571
Ammortamenti e Accantonamenti	52.022.727	45.928.818	6.093.910
Risultato Operativo	(79.685.542)	(84.667.441)	4.981.899
Proventi Finanziari	114.152.586	89.303.287	24.849.300
Oneri Finanziari	(111.455.366)	(67.575.778)	(43.879.589)
Proventi/(Oneri) da partecipazioni	265.470.928	258.169.402	7.301.526
Risultato ante Imposte	188.482.606	195.229.470	(6.746.864)
Imposte sul reddito	(14.478.434)	(11.505.799)	(2.972.634)
Risultato Netto	202.961.039	206.735.269	(3.774.230)

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Immobilizzazioni materiali	112.297.703	114.345.128	(2.047.425)
Investimenti Immobiliari	1.989.600	2.255.615	(266.015)
Immobilizzazioni immateriali	98.267.856	92.196.660	6.071.195
Diritti d'uso	13.579.828	8.469.822	5.110.005
Partecipazioni in controllate e collegate	2.089.858.946	2.059.276.845	30.582.101
Altre partecipazioni	7.350.701	2.350.061	5.000.640
Imposte differite attive	12.894.926	13.453.405	(558.479)
Attività finanziarie	3.871.050.036	3.547.241.204	323.808.832
Altre attività non correnti	290.034	208.031	82.003
ATTIVITA' NON CORRENTI	6.207.579.629	5.839.796.772	367.782.857
Crediti Commerciali	169.178.186	149.228.675	19.949.511
Altre attività correnti	68.029.588	52.764.394	15.265.195
Attività per Imposte Correnti	2.209.677	9.221.644	(7.011.967)
Attività Finanziarie Correnti	897.531.153	667.282.749	230.248.404
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	140.469.651	299.918.068	(159.448.417)
ATTIVITA' CORRENTI	1.277.418.255	1.178.415.530	99.002.725
TOTALE ATTIVITA'	7.484.997.884	7.018.212.302	466.785.582

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Capitale sociale	1.098.898.884	1.098.898.884	0
Riserva legale	157.837.638	147.500.875	10.336.763
Altre riserve	90.812.214	91.953.742	(1.141.528)
Utile (perdita) relativa a esercizi precedenti	161.296.541	145.563.757	15.732.785
Utile (perdita) dell'esercizio	202.961.039	206.735.269	(3.774.230)
Patrimonio Netto	1.711.806.317	1.690.652.526	21.153.791
Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti	22.600.176	21.900.859	699.317
Fondo rischi e oneri	14.952.442	17.381.138	(2.428.696)
Debiti e passività finanziarie	4.470.501.883	4.404.758.960	65.742.924
Altre passività	36.723.950	31.714.037	5.009.914
PASSIVITA' NON CORRENTI	4.544.778.452	4.475.754.993	69.023.458
Debiti finanziari	974.896.240	572.823.648	402.072.593
Debiti verso fornitori	195.219.580	233.199.222	(37.979.642)
Altre passività correnti	58.297.295	45.781.912	12.515.382
PASSIVITA' CORRENTI	1.228.413.116	851.804.782	376.608.333
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	7.484.997.884	7.018.212.302	466.785.582